

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 agosto 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (18CE1439).....</u>	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 145 dell'8 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/814 del Consiglio, del 1° giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1440).....</u>	Pag. 65
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1441).....</u>	Pag. 67
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/816 della Commissione, del 1° giugno 2018, recante duecentottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (18CE1442).....</u>	Pag. 69
<u>Decisione (UE) 2018/817 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR) (18CE1443).....</u>	Pag. 71
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/818 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che impone un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul debito nel Land Salzburg (18CE1444).....</u>	Pag. 87
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/819 del Consiglio, del 1° giugno 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1445).....</u>	Pag. 89



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2018) 3222] (18CE1446)</u>	Pag. 91
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 3649] (18CE1447)</u>	Pag. 99
<i>Pubblicati nel n. L 137 del 4 giugno 2018</i>	
<u>Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (18CE1448)</u>	Pag. 104
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (18CE1449)</u>	Pag. 117
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/824 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina (18CE1450)</u>	Pag. 128
<i>Pubblicati nel n. L 139 del 5 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (18CE1451)</u>	Pag. 130
<i>Pubblicato nel n. L 143 del 7 giugno 2018</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2018/813 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2018

relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione deve elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli della prestazione ambientale. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi a titolo del sistema di ecogestione e audit istituito dal suddetto regolamento sono tenute a tenere conto di tali documenti quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all'allegato IV del regolamento.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l'elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transectoriali. La comunicazione della Commissione *Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transectoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)*⁽²⁾ annovera l'agricoltura tra i settori prioritari.
- (3) Poiché l'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende, il documento di riferimento per questo settore tratta gli aspetti ambientali centrali per le pratiche agricole. In linea con la finalità di EMAS di promuovere il miglioramento continuo della prestazione ambientale indipendentemente dal punto di partenza, il documento di riferimento settoriale dovrebbe illustrare le migliori pratiche atte ad essere applicate al maggior numero possibile di aspetti del settore. Dovrebbe indicare, a titolo di migliore pratica di gestione ambientale, le azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione dei rifiuti e degli effluenti di allevamento, la gestione del suolo e l'efficienza di irrigazione.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 358 dell'8.12.2011, pag. 2.



- (4) Affinché le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli altri soggetti dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all'introduzione del documento di riferimento settoriale per il settore dell'agricoltura, la data di applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Per elaborare il documento di riferimento settoriale allegato alla presente decisione la Commissione ha consultato gli Stati membri e altre parti interessate in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Essa si applica a decorrere dal 5 ottobre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

1. INTRODUZIONE

Il presente documento di riferimento settoriale è basato su una relazione scientifica e strategica dettagliata ⁽¹⁾ («Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC).

Contesto normativo

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è stato introdotto nel 1993 con il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio ⁽²⁾ sull'adesione volontaria delle organizzazioni. Da allora EMAS ha subito due importanti revisioni:

- il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,
- il regolamento (CE) n. 1221/2009.

Un nuovo elemento di rilievo introdotto dall'ultima revisione, entrata in vigore l'11 gennaio 2010, è costituito dall'articolo 46 che verte sull'elaborazione di documenti di riferimento settoriali. Tali documenti devono comprendere le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, *Best Environmental Management Practices*), gli indicatori di prestazione ambientale per settori specifici e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni.

Come intendere e usare il presente documento

Il sistema di ecogestione e audit (EMAS) è un sistema di adesione volontaria destinato alle organizzazioni che si impegnano a favore di un costante miglioramento ambientale. Nell'ambito di tale quadro di riferimento, il presente documento fornisce orientamenti specifici per il settore dell'agricoltura ed evidenzia alcune soluzioni per il miglioramento e le migliori pratiche.

Il documento è stato redatto dalla Commissione europea sulla base dei contributi forniti dalle parti interessate. Un gruppo tecnico di lavoro, comprendente esperti e parti interessate del settore e guidato dal JRC, ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore e gli esempi di eccellenza descritti nel presente documento; in particolare, gli esempi sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.

Il presente documento mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.

Il documento è destinato innanzitutto alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo luogo alle organizzazioni che intendono registrarsi a EMAS in futuro e infine a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Di conseguenza, l'obiettivo del presente documento è aiutare tutte le organizzazioni del settore dell'agricoltura a concentrarsi sugli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale e adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore (allo scopo di misurare le rispettive prestazioni ambientali) nonché esempi di eccellenza.

In che modo le organizzazioni registrate a EMAS dovrebbero tener conto dei documenti di riferimento settoriali

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, le organizzazioni registrate a EMAS devono tenere conto dei documenti di riferimento settoriali a due livelli diversi:


1. quando sviluppano e applicano il loro sistema di gestione ambientale, alla luce delle analisi ambientali [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)]:

le organizzazioni dovrebbero avvalersi degli elementi pertinenti del documento di riferimento settoriale quando definiscono e esaminano i propri obiettivi e traguardi ambientali, rispetto agli aspetti ambientali pertinenti individuati nell'analisi e nella politica ambientale, così come al momento di decidere gli interventi da realizzare per migliorare le proprie prestazioni ambientali;

⁽¹⁾ La relazione scientifica e strategica è pubblicata sul sito del JRC al seguente indirizzo: <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/AgricultureBEMP.pdf>. Le conclusioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale e la relativa applicabilità, nonché gli specifici indicatori di prestazione ambientale e gli esempi di eccellenza contenuti nel presente documento di riferimento settoriale sono basati su quanto documentato nella suddetta relazione. Tutte le informazioni generali e i dettagli tecnici sono reperibili all'indirizzo suindicato.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).



2. quando predispongono la dichiarazione ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e articolo 4, paragrafo 4]:
- a) le organizzazioni dovrebbero tener conto degli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore inclusi nel documento di riferimento quando scelgono gli indicatori ⁽⁴⁾ da usare nelle relazioni sulle prestazioni ambientali.

Quando scelgono la serie di indicatori da utilizzare ai fini delle relazioni, dovrebbero tenere conto degli indicatori proposti nel documento di riferimento corrispondente e della loro pertinenza per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale. Gli indicatori vanno presi in considerazione solo se pertinenti per gli aspetti ambientali ritenuti più significativi nell'analisi ambientale.

- b) Quando riferiscono sulla prestazione ambientale e su altri fattori attinenti, le organizzazioni dovrebbero indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e, se disponibili, gli esempi di eccellenza, sono stati presi in considerazione.

Esse dovrebbero descrivere in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza (che forniscono un'indicazione del livello di prestazione ambientale conseguito dalle organizzazioni più efficienti) sono stati usati per individuare le misure e gli interventi, ed eventualmente per stabilire priorità, volti a migliorare (ulteriormente) la loro prestazione ambientale. Tuttavia non vige l'obbligo di applicare le migliori pratiche di gestione ambientale o di realizzare gli esempi di eccellenza individuati, in quanto la natura facoltativa di EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi e dell'attuazione delle migliori pratiche, in termini di costi e benefici.

Come per gli indicatori di prestazione ambientale, l'organizzazione dovrebbe valutare la pertinenza e l'applicabilità delle migliori pratiche di gestione ambientale e degli esempi di eccellenza sulla base degli aspetti ambientali significativi che essa stessa ha individuato nell'analisi ambientale nonché degli aspetti tecnici e finanziari.

Gli elementi dei documenti di riferimento settoriali (indicatori, migliori pratiche di gestione ambientale o esempi di eccellenza) non considerati pertinenti per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale non dovrebbero essere riportati o descritti nella dichiarazione ambientale.


La partecipazione a EMAS è un processo continuo. Un'organizzazione, ogniqualvolta intenda migliorare la propria prestazione ambientale (o valutarla), consulta il documento di riferimento su argomenti specifici per reperire, su un determinato aspetto, gli orientamenti in merito ai passi da compiere nell'ambito di un approccio graduale.

I verificatori ambientali EMAS controllano se e come l'organizzazione abbia tenuto conto del documento di riferimento settoriale nella preparazione della dichiarazione ambientale [articolo 18, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1221/2009].

Quando eseguono un audit, i verificatori ambientali accreditati hanno bisogno di prove fornite dall'organizzazione in merito al modo in cui gli elementi pertinenti del documento di riferimento sono stati scelti alla luce dell'analisi ambientale e sono stati tenuti in considerazione. Essi non accertano la conformità agli esempi di eccellenza descritti, bensì verificano le prove relative al modo in cui il documento è stato usato come orientamento per individuare gli indicatori e le misure volontarie opportune che l'organizzazione può adottare per migliorare la propria prestazione ambientale.

Data la natura volontaria di EMAS e del documento di riferimento settoriale, l'onere in capo all'organizzazione per fornire tali prove non dovrebbe essere sproporzionato. In particolare, i verificatori non richiedono una giustificazione per ciascuna delle migliori pratiche, ciascuno degli indicatori di prestazione ambientale specifici per settore o ciascun esempio di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale e non considerati pertinenti dall'organizzazione alla luce della sua analisi ambientale. Tuttavia, potrebbero invitare l'organizzazione a tener conto in futuro di ulteriori elementi pertinenti a riprova del suo impegno a favore del costante miglioramento delle prestazioni.

⁽⁴⁾ Conformemente all'allegato IV (B.e.) del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale contiene «una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C». L'allegato IV, sezione C, dispone che «ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46».



Struttura del documento di riferimento settoriale

Il presente documento si articola in quattro capitoli. Il capitolo 1 illustra il contesto giuridico EMAS e le modalità d'uso del presente documento, mentre il capitolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione. Il capitolo 3 descrive in modo conciso le diverse migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP) ⁽⁵⁾ corredandole di informazioni relative alla loro applicabilità. Sono altresì riportati per ogni BEMP, nei casi in cui sia stato possibile elaborarli, indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza. Non è stato tuttavia possibile definire esempi di eccellenza per tutte le BEMP in quanto per alcuni aspetti i dati disponibili erano limitati o le condizioni specifiche (tipo di azienda, modello operativo, condizioni meteorologiche/clima ecc.) variano in misura tale che un esempio di eccellenza non sarebbe significativo. Alcuni indicatori ed esempi sono pertinenti per più BEMP e quindi, ove opportuno, sono riportati più volte. Infine il capitolo 4 contiene una tabella esaustiva con una selezione degli indicatori di prestazione ambientale più pertinenti nonché le spiegazioni e gli esempi di eccellenza associati.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento di riferimento riguarda le prestazioni ambientali delle attività nel settore dell'agricoltura. Ai fini del presente documento, si considera che il settore agricolo sia costituito da organizzazioni che rientrano nelle divisioni del codice NACE comprese da A1.1 ad A1.6 [secondo la classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾]. È quindi compresa tutta la produzione animale e la produzione di colture annuali e perenni.

Tali organizzazioni costituiscono il gruppo destinatario del presente documento. La figura 2.1 presenta in modo schematico il campo d'applicazione del presente documento e illustra l'interazione del gruppo destinatario con altre organizzazioni.


⁽⁵⁾ Una descrizione dettagliata di tutte le migliori pratiche, con orientamenti pratici sul modo in cui applicarle, è reperibile nella «Relazione sulle buone pratiche» pubblicata dal JRC e disponibile online all'indirizzo: <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/AgricultureBEMP.pdf>. Le organizzazioni sono invitate a consultarla se desiderano saperne di più su alcune migliori pratiche descritte nel presente documento di riferimento.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).



Figura 2.1

Schema riassuntivo dell'ambito d'applicazione del presente documento: i gruppi destinatari del documento sono indicati in grassetto nei riquadri a sfondo grigio chiaro; sono indicate anche le loro interazioni più rilevanti con altri settori; i settori oggetto di altri documenti di riferimento settoriali sono indicati in corsivo nei riquadri a sfondo verde chiaro.



Al di là dei destinatari diretti, il presente documento può essere utile anche ad altri soggetti, quali ad esempio i consulenti agricoli.

Il presente documento di riferimento è strutturato in funzione delle diverse attività agricole, quali illustrate nella tabella 2.1.





Tabella 2.1

Struttura del documento di riferimento settoriale sull'agricoltura

Sezione	Descrizione	Destinatari
3.1. Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni	Questa sezione riguarda questioni trasversali concernenti la pianificazione del paesaggio, l'efficienza energetica e idrica, la biodiversità, l'uso dei sistemi di gestione ambientale e il coinvolgimento dei consumatori in un consumo responsabile.	Tutte le aziende
3.2. Gestione della qualità del suolo	Questa sezione riguarda la gestione della qualità del suolo. Comprende la valutazione delle sue condizioni fisiche e l'elaborazione di un piano di gestione, nonché orientamenti pratici su come migliorare la qualità del suolo, ad esempio usando ammendanti organici, sul mantenimento della struttura del suolo e sul drenaggio.	Tutte le aziende
3.3. Pianificazione della gestione dei nutrienti	Questa sezione riguarda la gestione dei nutrienti nel suolo. Comprende le migliori pratiche per quanto riguarda il bilancio dei nutrienti a livello di campo, la rotazione delle colture, l'applicazione di precisione dei nutrienti e la selezione di fertilizzanti con un minore impatto ambientale.	Tutte le aziende
3.4. Preparazione del suolo e pianificazione delle colture	Gli argomenti principali di questa sezione sono selezionare le operazioni appropriate di lavorazione del terreno, minimizzare la perturbazione del suolo, attuare una lavorazione del terreno a basso impatto, realizzare un'efficace rotazione delle colture e piantare colture intercalari e di copertura.	Tutte le aziende
3.5. Gestione dell'erba e dei pascoli	Questa sezione riguarda l'ottimizzazione della produzione di erba e dell'utilizzo dei pascoli, la gestione dei pascoli in zone di alto pregio naturalistico, il rinnovo dei pascoli e l'inserimento del trifoglio nonché l'applicazione di un'efficace preparazione degli insilati.	Aziende zootecniche
3.6. Zootecnia	Questa sezione descrive le migliori pratiche relative alla zootecnia. In particolare, illustra le pratiche relative a un'adeguata scelta delle razze, al bilancio dei nutrienti nell'azienda agricola, alla riduzione tramite gli alimenti dell'azoto escreto, al miglioramento dell'efficienza della conversione degli alimenti, agli acquisti «verdi» di mangimi, ai piani zoonosanitari e alla gestione del profilo delle mandrie/greggi.	Aziende zootecniche
3.7. Gestione degli effluenti di allevamento	Questa sezione riguarda le migliori pratiche di gestione ottimale degli effluenti di allevamento tramite la riduzione delle emissioni e il miglioramento dell'assorbimento dei nutrienti. Contempla la costruzione di ricoveri zootecnici a basse emissioni, l'attuazione e l'ottimizzazione della digestione anaerobica, la separazione del liquame o digestato e adeguate strutture per lo stoccaggio degli effluenti solidi e liquidi, nonché le tecniche per l'applicazione di liquami e letame.	Aziende zootecniche




Sezione	Descrizione	Destinatari
3.8. Gestione dell'irrigazione	Questa sezione verte su strategie di irrigazione efficienti e fornisce orientamenti sui metodi agronomici, sull'ottimizzazione dell'irrigazione e sulla gestione efficiente dei sistemi irrigui. Tratta anche dell'importanza della fonte idrica utilizzata per l'irrigazione.	Aziende che utilizzano l'irrigazione
3.9. Protezione delle colture	Questa sezione tratta delle pratiche sostenibili di protezione delle colture con un basso apporto di pesticidi per la gestione degli organismi nocivi. Gli obiettivi sono la prevenzione dell'insorgenza di organismi nocivi, la riduzione della dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici, l'ottimizzazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e delle strategie di gestione della resistenza degli organismi nocivi.	Tutte le aziende
3.10. Orticoltura protetta	Questa sezione descrive le migliori pratiche per l'orticoltura protetta. Riguarda in particolare l'efficienza energetica, la gestione dell'acqua e dei rifiuti e la scelta dei substrati di coltivazione.	Aziende che praticano l'orticoltura protetta

La tabella 2.2 presenta gli aspetti ambientali più rilevanti per le aziende, distinguendo tra produzione di seminativi, produzione orticola e zootecnia. Per ciascuno di essi la tabella illustra le principali possibili pressioni ambientali correlate e il modo in cui queste sono affrontate nel presente documento. Tali aspetti ambientali sono stati scelti in quanto i più comunemente pertinenti nel settore; tuttavia gli aspetti ambientali di cui ciascuna organizzazione dovrebbe tener conto andrebbero valutati caso per caso.

Tabella 2.2

Aspetti ambientali più pertinenti per le aziende e modo in cui sono affrontati nel presente documento

Aspetti ambientali	Principali pressioni ambientali correlate ⁽¹⁾	Sezioni pertinenti del documento di riferimento settoriale
Seminativi e produzione orticola		
Operazioni svolte nell'azienda	Consumo energetico	Sezione 3.1: Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni, BEMP 3.1.5 Sezione 3.10: Orticoltura protetta, BEMP 3.10.1
Gestione del suolo	Degrado del suolo (erosione, compattamento)	Sezione 3.2: Gestione della qualità del suolo, tutte le BEMP
Applicazione dei nutrienti	Emissioni di NH ₃ e N ₂ O Dispersioni dei nutrienti nell'acqua Perdita di biodiversità Accumulo di metalli pesanti	Sezione 3.3: Gestione dei nutrienti, tutte le BEMP



Aspetti ambientali	Principali pressioni ambientali correlate ⁽¹⁾	Sezioni pertinenti del documento di riferimento settoriale
Lavorazione del terreno	Perdita di C e N nel suolo Erosione Potenziale sedimentazione dell'acqua Emissioni di gas a effetto serra	Sezione 3.4: Preparazione del terreno e pianificazione delle colture, BEMP 3.4.1-3.4.3
Pascolo	Emissioni di NH ₃ e N ₂ O Compattazione e erosione del suolo Dispersioni dei nutrienti nell'acqua Perdita di biodiversità Perdita di biomassa C se è cambiata la destinazione dei terreni forestali	Sezione 3.4: Preparazione del terreno e pianificazione delle colture, tutte le BEMP Sezione 3.5: Gestione dell'erba e dei pascoli, tutte le BEMP
Protezione delle colture	Effetti dell'ecotossicità Perdita di biodiversità	Sezione 3.9: Protezione delle colture, tutte le BEMP
Irrigazione e altre operazioni connesse all'uso dell'acqua nell'azienda	Stress idrico Salinizzazione Perdite di nutrienti	Sezione 3.1: Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni, BEMP 3.1.5 Sezione 3.8: Irrigazione, tutte le BEMP Sezione 3.10: Orticoltura protetta, BEMP 3.10.2
Orticoltura protetta	Produzione di rifiuti in plastica Minaccia alla biodiversità Consumo di acqua e di energia	Sezione 3.10: Orticoltura protetta, tutte le BEMP

Produzione animale

Mangimi	Emissioni di CH ₄ prodotte dalla fermentazione enterica	Sezione 3.6: Zootecnia, tutte le BEMP
Ricoveri zootecnici	Emissioni di NH ₃ e N ₄ O Perdite di nutrienti Consumo di acqua	Sezione 3.1: Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni, BEMP 3.1.6 Sezione 3.7: Gestione degli effluenti di allevamento, BEMP 3.7.1-3.7.3
Stoccaggio degli effluenti di allevamento	Emissioni di CH ₄ , NH ₃ e N ₂ O	Sezione 3.7: Gestione degli effluenti di allevamento, BEMP 3.7.4 e 3.7.5



Aspetti ambientali	Principali pressioni ambientali correlate ⁽¹⁾	Sezioni pertinenti del documento di riferimento settoriale
Spandimento degli effluenti di allevamento	Emissioni di NH ₃ e N ₂ O	Sezione 3.7: Gestione degli effluenti di allevamento, BEMP 3.7.6 e 3.7.7
Pascolo	Emissioni di NH ₃ e N ₂ O Compattazione e erosione del suolo Dispersioni dei nutrienti nell'acqua Perdita di biodiversità (o potenziale guadagno di biodiversità) Perdita di biomassa C se è cambiata la destinazione dei terreni forestali	Sezione 3.5: Gestione dell'erba e dei pascoli, tutte le BEMP
Cure veterinarie in azienda	Effetti dell'ecotossicità Resistenza agli antibiotici	Sezione 3.6: Zootecnia, BEMP 3.6.6

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sulle pressioni ambientali elencate nella presente tabella sono reperibili nella «Relazione sulle buone pratiche» pubblicata dal JRC e disponibile online all'indirizzo: <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/AgricultureBEMP.pdf>.

L'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende, nonché di livelli di intensità, che spaziano dalle grandi aziende altamente meccanizzate a produzione intensiva alle piccole aziende a produzione estensiva. Qualunque sia il tipo di azienda e di modello operativo, esiste un margine per notevoli miglioramenti ambientali, anche se questi si possono concretizzare in azioni diverse a sostegno di obiettivi differenti in funzione del tipo di azienda e di modello aziendale. In linea con lo spirito del sistema EMAS, inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali indipendentemente dal punto di partenza, il presente documento illustra le migliori pratiche volte a realizzare tutte le diverse potenzialità di miglioramento. Ad esempio, nel capitolo sulla gestione dell'erba e dei pascoli il documento individua una BEMP (sezione 3.5.1) relativa al miglioramento dell'efficienza della produzione di erba e dell'assunzione di nutrienti da parte del bestiame, nonché una BEMP (sezione 3.5.2) sull'adeguamento dell'intensità di pascolo alle esigenze della biodiversità nei prati e pascoli ad alto pregio naturalistico. La prima è più pertinente per le aziende con allevamento intensivo di animali da pascolo e mira a migliorare l'efficienza del sistema; la seconda è più pertinente per le aziende a gestione estensiva che privilegiano la compatibilità dell'attività agricola con l'ambiente naturale di cui fanno parte. In molti casi, tuttavia, le migliori pratiche descritte interessano, con gli aggiustamenti del caso, tutte le aziende. Ad esempio, il capitolo sulla preparazione del terreno comprende una BEMP (sezione 3.4.2) che, volta a ridurre al minimo la preparazione del terreno mediante la lavorazione senza inversione degli strati o la semina diretta, apporta benefici a prescindere dal livello di intensità dell'attività agricola.

Per ciascuna delle BEMP presentate nel documento, un testo specifico indica se interessano determinati tipi di aziende e un'attività intensiva e/o estensiva. Tale informazione è inoltre riassunta nella tabella 2.3, in cui le diverse BEMP sono mappate per 12 tipi principali di aziende. La semplificazione è inevitabile e molte aziende possono avere caratteristiche di più tipologie (ad esempio, combinazione di zone a coltivazione intensiva ed estensiva, produzione mista vegetale e animale). Gli orientamenti forniti sono puramente indicativi e l'effettiva rilevanza delle singole BEMP per una determinata organizzazione dovrebbe essere valutata dall'organizzazione stessa caso per caso.





Tabella 2.3

Pertinenza delle BEMP descritte nel presente documento per 12 principali tipi di aziende (grigio scuro: molto pertinente; grigio chiaro: può essere pertinente; bianco: non pertinente o pertinente solo in parte)

BEMP	Lattiero-casearia intensiva (*)	Lattiero-casearia estensiva	Carni bovine intensiva (*)	Carni bovine estensiva	Ovini	Suini intensiva (*)	Pollame (*) intensiva	Suini e pollame estensiva	Cereali e oleaginose	Piante da radice	Ortofrutticoli in pieno campo	Ortofrutticoli in coltura protetta
3.1.1												
3.1.2												
3.1.3												
3.1.4												
3.1.5												
3.1.6												
3.1.7												
3.2.1												
3.2.2												
3.2.3												
3.2.4												
3.3.1												
3.3.2												
3.3.3												
3.3.4												
3.4.1												
3.4.2												
3.4.3												
3.4.4												
3.4.5												
3.5.1												
3.5.2												
3.5.3												
3.5.4												
3.6.1												
3.6.2												
3.6.3												
3.6.4												
3.6.5												
3.6.6												
3.6.7												
3.7.1												
3.7.2												
3.7.3												
3.7.4												
3.7.5												
3.7.6												
3.7.7												
3.8.1												
3.8.2												
3.8.3												
3.8.4												



BEMP	Lattiero-casearia intensiva (*)	Lattiero-casearia estensiva	Carni bovine intensiva (*)	Carni bovine estensiva	Ovini	Suini intensiva (*)	Pollame (*) intensiva	Suini e pollame estensiva	Cereali e oleaginose	Piante da radice	Ortofrutticoli in pieno campo	Ortofrutticoli in coltura protetta
3.9.1												
3.9.2												
3.10.1												
3.10.2												
3.10.-3.												
3.10.-4.												

(*) Le migliori pratiche per la coltivazione di seminativi possono essere applicate ai settori dell'azienda riservati alla produzione di mangimi o alle aziende che ricevono sterco di suini e di pollame sotto forma di spandimento dei liquami.

3. MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALE ED ESEMPI DI ECCELLENZA PER IL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

3.1. Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni

Questa sezione interessa tutti gli agricoltori e i consulenti agricoli e tutti i tipi di aziende. Essa riguarda la pianificazione e la gestione di macrolivello dell'azienda, anche in relazione con il più ampio contesto del paesaggio in cui è situata. Questa sezione fornisce un quadro di riferimento per definire l'ordine di priorità delle misure al fine di conseguire un'agricoltura efficiente sotto il profilo delle risorse e rispettosa dell'ambiente. Tuttavia, le misure specifiche per affrontare i diversi aspetti ambientali non sono fornite in questa sezione, ma sono presentate in dettaglio nelle sezioni successive (3.2-3.10).


3.1.1. Piano strategico di gestione dell'azienda

La BEMP consiste nel porre in essere un piano strategico di gestione comprendente i seguenti elementi:

- attuazione di un piano operativo strategico per l'azienda che contempra considerazioni di carattere commerciale, regolamentare, ambientale ed etico per un periodo di almeno cinque anni,
- individuazione e ottenimento di accreditamenti rilasciati da regimi di certificazione dell'agricoltura o dei prodotti alimentari sostenibili, che apportano un valore aggiunto ai prodotti agricoli e dimostrano l'impegno a favore di una gestione sostenibile,
- uso di una valutazione del ciclo di vita (LCA) o di indicatori di servizi ecosistemici appropriati, con adeguati parametri di misura, per monitorare e misurare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'azienda (cfr. BEMP 3.1.2),
- collaborazione con gli agricoltori confinanti e le agenzie pubbliche per coordinare la prestazione di servizi ecosistemici prioritari a livello del paesaggio.

Applicabilità

La BEMP comprende vari elementi che possono essere generalmente applicabili a tutti i tipi di aziende contemplati dal presente documento. Tuttavia essa è probabilmente più facile da applicare nelle grandi aziende, che dispongono di maggiori risorse e sono potenzialmente in grado di effettuare una migliore mappatura delle operazioni svolte al loro interno. Inoltre, la collaborazione con gli agricoltori confinanti e le agenzie pubbliche, che di fatto stabiliscono la priorità delle azioni da intraprendere al livello del paesaggio, è un elemento importante che influenza le prestazioni ambientali complessive dell'azienda ed è maggiormente applicabile alle aziende di grandi dimensioni.



Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i1) Piano strategico di gestione dell'azienda attuato (Sì/No) (i2) Partecipazione a regimi di accreditamento esistenti per la certificazione dell'agricoltura o dei prodotti alimentari (Sì/No)	(b1) L'azienda si è dotata di un piano strategico di gestione che: i) copre un periodo di almeno cinque anni; ii) migliora le prestazioni di sostenibilità dell'azienda a livello economico, sociale e ambientale; iii) considera la prestazione di servizi ecosistemici in un contesto locale, regionale e mondiale utilizzando indicatori adeguati e semplici.

3.1.2. Integrazione dell'analisi comparativa nella gestione ambientale delle aziende

La BEMP consiste nell'integrare l'analisi comparativa nell'attuazione di un sistema di gestione ambientale per l'azienda con l'obiettivo di comparare le prestazioni ambientali dell'azienda con la migliore prestazione realizzabile, al fine di consentire ai gestori delle aziende e/o ai consulenti agricoli di individuare settori di eccellenza e settori in cui sono necessari ulteriori miglioramenti. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso un monitoraggio sistematico e la comunicazione delle prestazioni ambientali dell'azienda a livello di processo. Il sistema di gestione ambientale può così essere focalizzato in modo più efficace sui settori con le prestazioni più scarse o il maggiore potenziale di miglioramento. I principali aspetti di un sistema di gestione basato sull'analisi comparativa sono i seguenti:

- comunicazione sistematica a livello di processo: raccolta e comunicazione periodiche dei dati sulla base dei diversi indicatori previsti nel presente documento,
- individuazione dei settori di intervento sulla base del raffronto tra le prestazioni misurate e i parametri di riferimento disponibili, come quelli che figurano nel presente documento,
- messa a punto di un protocollo chiaro per le operazioni più importanti e per i settori di intervento tenendo conto delle migliori pratiche disponibili: gli agricoltori possono essere informati delle nuove migliori pratiche disponibili da altri agricoltori, consulenti agricoli e associazioni di settore, nonché attraverso la consultazione di documenti di riferimento come il presente documento,
- uso di strumenti di supporto per le decisioni: uso di strumenti adeguati di supporto all'attuazione e alla valutazione delle prestazioni delle migliori pratiche specifiche,
- formazione del personale: tutto il personale riceve un'adeguata formazione sulla gestione ambientale e spiegazioni chiare sui legami tra le singole azioni e la relativa prestazione ambientale nel complesso.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile a tutti i tipi di aziende. È probabile che la BEMP sia più facilmente applicabile nelle grandi aziende, dove è già in atto un'ampia comunicazione periodica e che possono avere a disposizione le risorse per svolgere le azioni delineate (ad esempio, per l'acquisto delle attrezzature necessarie). Essa è tuttavia applicabile anche alle piccole aziende, a condizione che gli agricoltori abbiano accesso a formazione e consulenza adeguate, e può da ultimo portare a un miglioramento più significativo delle prestazioni ambientali in tali aziende, incoraggiando il monitoraggio e l'ottimizzazione sistematici delle prestazioni.



Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i3) È in atto un sistema di gestione ambientale basato sull'analisi comparativa per una scelta adeguata degli indicatori (S/No) (i4) Al personale è impartita una formazione in gestione ambientale (S/N)	(b2) Sono applicati indicatori pertinenti per confrontare le prestazioni di singoli processi, e dell'intero sistema aziendale, con tutti i pertinenti parametri delle migliori pratiche descritti nel presente documento. (b3) Il personale permanente partecipa periodicamente a programmi di formazione obbligatori sulla gestione ambientale; al personale temporaneo sono fornite informazioni sugli obiettivi di gestione ambientale e impartite formazioni sulle azioni pertinenti.

3.1.3. Contribuire alla gestione della qualità idrica a livello di bacino idrografico

La BEMP consiste nell'attuare misure agricole rispettose dei bacini idrografici, pianificate a livello di un intero bacino, per ridurre al minimo l'inquinamento idrico dovuto al ruscellamento di nutrienti, prodotti agrochimici, sedimenti e patogeni.

Prevede:


- la creazione di fasce tampone, ossia zone situate lungo i corsi d'acqua in cui non si utilizzano fertilizzanti e non si svolgono attività agrochimiche; in particolare, la creazione di fasce tampone con alberi o piante erbacee selvatiche al fine di trarre il massimo beneficio per la biodiversità e potenziare l'intercettazione delle acque di dilavamento,
- la creazione di zone umide di fitodepurazione in punti strategici del bacino idrografico per intercettare il flusso delle acque di dilavamento,
- la realizzazione di sistemi di drenaggio specifici per sito che tengano conto del tipo di suolo e della connettività idrologica con i corpi d'acqua,
- l'individuazione di segni di erosione e di compattazione del suolo mediante ispezione visiva del campo,
- il contributo all'elaborazione di un piano di gestione a livello di bacino che comprenda il coordinamento della gestione dei terreni fra aziende.

Applicabilità

L'agricoltura rispettosa dei bacini idrografici è generalmente applicabile a tutti i tipi di aziende. È più facilmente applicabile in bacini più piccoli, che di norma comprendono un minor numero di proprietari terrieri. L'attuazione pratica della BEMP dipenderà inoltre dalla struttura amministrativa del distretto idrografico in cui è situata l'azienda.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i5) Concentrazione totale di azoto e/o di nitrati nei corsi d'acqua (mg N, NO ₃ /l) (i6) Concentrazione di solidi in sospensione nei corsi d'acqua (mg/l) (i7) Larghezza delle fasce tampone (m)	(b4) Gli agricoltori collaborano con gli agricoltori confinanti e con i gestori dei bacini idrografici delle autorità competenti per ridurre al minimo il rischio di inquinamento dell'acqua, ad esempio attraverso la realizzazione di zone umide di fitodepurazione situate in punti strategici. (b5) Lungo tutti i corsi d'acqua superficiali sono realizzate zone tampone di almeno 10 m di larghezza in cui sono vietati il pascolo e la lavorazione del terreno.



3.1.4. Gestione della biodiversità a livello di paesaggio

La BEMP consiste nell'elaborare e attuare un piano d'azione sulla biodiversità che sostiene gli habitat naturali e la biodiversità locale e comprende misure quali:

- l'applicazione di una gestione integrata dell'azienda che consideri la biodiversità a livello di azienda e di paesaggio,
- lo sviluppo di reti di habitat intorno e tra le aziende che contribuiscano alla creazione di «corridoi biologici» di collegamento tra zone a grande biodiversità,
- l'esclusione dalla produzione di terreni agricoli marginali e il sostegno alla rigenerazione degli habitat naturali,
- la riduzione della conversione di habitat selvatici all'agricoltura e la protezione di settori prioritari, quali bacini idrografici, frammenti di foreste, corsi d'acqua e zone umide,
- la particolare considerazione della biodiversità nella gestione di prati, stagni, corsi d'acqua e fossati ad alto pregio naturalistico, ad esempio, evitando la creazione di nuovi stagni in zone umide ricche di fiori, riducendo il pascolo sui prati nei periodi di maggior fioritura (ad esempio, da maggio a giugno) e preservando gli habitat di nidificazione degli uccelli che vivono nelle zone agricole.

Applicabilità

I principi della BEMP sono applicabili alle aziende di qualsiasi tipo, dimensione e ubicazione. Generalmente le aziende estensive (come quelle biologiche) danno maggiore rilevanza a queste misure, ma anche le aziende intensive possono intraprendere azioni che contribuiscono alla realizzazione di questi obiettivi. In ogni caso, le misure specifiche da inserire nel piano d'azione dipendono in larga misura dalle condizioni locali, dal costo del lavoro, dal modello operativo e dal livello di intensità dell'azienda.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i8) Dose di applicazione dei nutrienti (kg N/P/K/ha/anno)	(b6) Nell'azienda è attuato un piano d'azione per la biodiversità al fine di mantenere e rafforzare il numero e l'abbondanza delle specie importanti a livello locale.
(i9) Numero medio di animali per ettaro	
(i10) Abbondanza di specie importanti a livello locale ⁽¹⁾ (numero di specie importanti/m ²)	

⁽¹⁾ Per «specie importanti a livello locale» si intendono specie endemiche e specie rare o a rischio. Gli agricoltori possono fare riferimento alla normativa nazionale/regionale applicabile in materia di biodiversità e habitat e rivolgersi alle ONG locali per conoscere le principali specie importanti a livello locale.


3.1.5. Efficienza idrica e energetica

La BEMP consiste nell'elaborare e attuare piani adeguati di monitoraggio e gestione del consumo energetico e idrico nell'azienda. Le caratteristiche principali di tali piani sono sintetizzate di seguito, separatamente per energia e acqua.

Energia

La BEMP consiste nell'attuare un piano di gestione dell'energia per l'intera azienda, basato sul consumo energetico totale ripartito fra i principali processi che consumano energia, anche indirettamente, con obiettivi di riduzione del consumo energetico. Esempi di misure che possono essere incluse nel piano sono:

- calcolo del consumo totale di energia a livello di azienda per ettaro, unità di bestiame o tonnellata di prodotto e impiego di tali indicatori dell'intensità energetica per l'analisi comparativa,
- misurazione e registrazione del consumo energetico a livello di processo su base almeno mensile per tutti i principali processi che consumano energia; utilizzo di subcontatori di elettricità per misurare il consumo individuale di processi quali il raffreddamento del latte e l'illuminazione,



- stima del consumo energetico indiretto ⁽⁷⁾ dell'azienda, ossia l'energia utilizzata per la fabbricazione di fattori produttivi utilizzati nell'azienda (quali mangimi o fertilizzanti),
- applicazione dei principi degli acquisti «verdi» alle apparecchiature che consumano energia e all'approvvigionamento energetico, quali l'acquisto di apparecchiature efficienti sul piano energetico e di energia rinnovabile certificata,
- utilizzo, ove possibile, di sistemi per lo scambio e il recupero del calore (ad esempio, refrigeratori per il latte),
- integrazione della generazione di energia rinnovabile nei fabbricati e/o sui terreni all'interno dell'azienda (ad esempio, installazione di sistemi eliotermici, pannelli fotovoltaici, turbine eoliche, caldaie alimentate con biomassa ottenuta in modo sostenibile).

Acqua

La BEMP consiste nell'attuare un piano di gestione dell'acqua per l'intera azienda, basato sul consumo idrico totale ripartito fra i principali processi che consumano acqua, anche indirettamente, con obiettivi di riduzione del prelievo di acqua. Esempi di misure che possono essere incluse nel piano sono:

- calcolo del consumo totale di acqua proveniente da diverse fonti (acqua potabile, acqua dolce estratta, acqua recuperata ⁽⁸⁾ ecc.) per ettaro, unità di bestiame o tonnellata di prodotto e impiego di tali parametri per l'analisi comparativa,
- misurazione e registrazione separata del consumo di acqua per i ricoveri degli animali, l'abbeveraggio degli animali e le colture irrigue, per fonte, almeno su base mensile tramite appositi subcontatori dell'acqua,
- stima del consumo idrico indiretto dell'azienda, ossia l'acqua necessaria per la produzione delle materie prime utilizzate nell'azienda (quali mangimi importati),
- stoccaggio dell'acqua piovana e uso per l'abbeveraggio e il lavaggio degli animali e/o per l'irrigazione.

Applicabilità


La BEMP è generalmente applicabile a tutti i tipi di aziende. Tuttavia le azioni descritte (sia per la gestione dell'energia che dell'acqua) sono applicabili più facilmente alle aziende, di solito di grandi dimensioni, che hanno già posto in essere sistemi di monitoraggio e hanno quindi la possibilità di elaborare e attuare piani più dettagliati.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i1) Consumo di energia finale nell'azienda (kWh o l _{diesel} per ettaro)	(b7) Un piano di gestione dell'energia è attuato e riveduto ogni cinque anni e comprende i seguenti elementi: i) mappatura del consumo energetico diretto nei principali processi che consumano energia; ii) mappatura del consumo energetico indiretto attraverso il consumo di fertilizzanti e mangimi; iii) analisi comparativa del consumo di energia per ettaro, unità di bestiame o tonnellata di prodotto; iv) misure di efficienza energetica; v) misure relative all'energia rinnovabile.
(i2) Efficienza del consumo di acqua nell'azienda (m ³ per ettaro e all'anno o per unità di bestiame o tonnellata di prodotto)	(b8) Un piano di gestione dell'acqua è attuato e riveduto ogni cinque anni e comprende i seguenti elementi: i) mappatura del consumo diretto di acqua, ripartito per fonte, nei principali processi; ii) analisi comparativa del consumo di acqua per ettaro, unità di bestiame o tonnellata di prodotto; iii) misure di efficienza idrica; iv) raccolta dell'acqua piovana.

⁽⁷⁾ Il consumo energetico indiretto, detto anche energia incorporata, di fertilizzanti e/o mangimi si riferisce all'energia utilizzata in fase di produzione (compresa l'estrazione di materie prime, il trasporto e la fabbricazione).

⁽⁸⁾ Ove disponibile, l'acqua recuperata o riciclata, ossia l'acqua proveniente dal trattamento delle acque reflue, può essere utilizzata per ridurre il consumo di acqua dolce.



3.1.6. Gestione dei rifiuti

La BEMP consiste nell'attuare pratiche interne di gestione dei rifiuti ⁽⁹⁾ secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti ⁽¹⁰⁾. Queste comprendono:

- evitare la generazione di rifiuti ogniqualvolta sia possibile,
- praticare, ove possibile, la digestione anaerobica o il compostaggio dei rifiuti organici,
- manipolare con attenzione le sostanze chimiche pericolose e i relativi imballaggi: svuotare completamente l'imballaggio, separare alla fonte e stoccare correttamente questi rifiuti pericolosi,
- manipolare e stoccare con attenzione letame e liquami.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile ad aziende di tutti i tipi e tutte le dimensioni. La distanza tra l'azienda e l'impianto di digestione anaerobica o di compostaggio può rappresentare una limitazione per le aziende, soprattutto per le più piccole (quando il trattamento dei rifiuti organici avviene all'esterno dell'azienda); per il trattamento in loco dei rifiuti è infatti necessario spazio. La gestione dei rifiuti in plastica è particolarmente importante per le aziende che praticano l'orticoltura protetta (cfr. BEMP 3.10.3) e per quelle che producono balle di insilati.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i13) Produzione di rifiuti per tipo (t/ha/anno) (i14) Percentuale di rifiuti separati in frazioni riciclabili (%) (i15) Percentuale di rifiuti organici trattati anaerobicamente o aerobicamente (%)	(b9) Sono praticati la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti in modo da evitare il conferimento in discarica.


3.1.7. Coinvolgere i consumatori in una produzione e un consumo responsabili

La BEMP consiste nel coinvolgere i consumatori, renderli più consapevoli della produzione alimentare e di pratiche agricole responsabili e incoraggiarli ad adottare un consumo responsabile:

- partecipando a un'agricoltura sostenuta dalla comunità,
- vendendo i prodotti direttamente nell'azienda, nei mercati degli agricoltori locali o con il sistema dei panieri,
- consentire la racimolatura (ossia permettere alle persone di entrare nell'azienda agricola e raccogliere tutte le colture che sono rimaste in campo perché i prezzi di vendita sono insufficienti o perché non soddisfano determinati requisiti),
- avviare una cooperazione con i trasformatori locali di prodotti alimentari, ad esempio panifici, pasticcerie o aziende lattiero-casearie,
- organizzare giornate «porte aperte» nell'azienda e visite guidate per il pubblico,
- utilizzare i social media per comunicazioni sull'azienda, organizzare eventi o introdurre sistemi di vendita diretta al pubblico.

⁽⁹⁾ Una serie di aspetti della BEMP sono sviluppati ulteriormente nelle BEMP più specifiche: cfr. sezione 3.7 sulla gestione degli effluenti di allevamento, la sezione 3.9 relativa ai prodotti fitosanitari e la BEMP 3.10.3 sulla gestione dei rifiuti in orticoltura protetta.

⁽¹⁰⁾ Secondo la **direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive** (direttiva quadro sui rifiuti) (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3), le pratiche di gestione dei rifiuti dovrebbero essere considerate prioritarie nel seguente ordine: a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, ad esempio recupero di energia, ed e) smaltimento.



Applicabilità

Tutte le aziende possono decidere di coinvolgere i consumatori, ad esempio organizzando giornate «porte aperte» al pubblico, introducendo sistemi di vendita diretta o utilizzando i social media per comunicazioni sull'azienda (impianto di nuove colture, raccolta, tipo di operazioni effettuate e relativo calendario, informazioni sui punti di vendita ecc.). Tuttavia la BEMP interessa in particolare le piccole aziende di agricoltura estensiva, come quelle orticole e i piccoli produttori biologici, che servono un mercato locale. La cooperazione con i trasformatori locali di prodotti alimentari è particolarmente importante per gli agricoltori che producono cereali e gli allevatori.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i16) Percentuale di prodotti venduti in un determinato mercato (locale) ⁽¹⁾ (%)	N/P
(i17) Numero di giornate «porte aperte» all'anno (numero/anno)	

⁽¹⁾ Rappresenta i prodotti venduti direttamente dall'azienda in loco o nei mercati degli agricoltori locali e i prodotti venduti attraverso il sistema dei panieri o altre forme di agricoltura sostenuta dalla comunità.

3.2. Gestione della qualità del suolo

Questa sezione interessa le aziende miste, a seminativi e orticole e l'allevamento intensivo ed estensivo. Essa riguarda la valutazione e l'attenuazione dei rischi per il suolo, la pianificazione di azioni volte a mantenere o migliorare la qualità del suolo e il monitoraggio delle condizioni del suolo.

3.2.1. Piano di gestione per valutare e mantenere le condizioni fisiche del suolo

La BEMP consiste nell'elaborare e attuare un piano di protezione del suolo volto a mantenerne la qualità e la funzionalità. Il piano dovrebbe comprendere misure quali:


- elaborazione di una relazione annuale intesa a individuare segni di erosione e di compattazione e di ristagno d'acqua superficiale sulla base di ispezioni visive sul campo e calcolo della densità apparente del suolo,
- mappatura dei diversi tipi di suolo esistenti nell'azienda per far corrispondere i suoli più adatti a ciascun tipo di destinazione d'uso,
- calcolo del bilancio di sostanza organica del suolo a livello di campo e controllo periodico delle riserve di nutrienti e dei valori di pH nel suolo a livello di campo, secondo i principi illustrati nella BEMP 3.3.1,
- attuazione di azioni concrete che mantengano la qualità del suolo e la sostanza organica nei campi (dettagli nelle BEMP seguenti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4).

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile a tutte le aziende miste, a seminativi e orticole che praticano agricoltura intensiva ed estensiva. La maggior parte delle misure previste dal piano di protezione del suolo hanno costi di investimento relativamente contenuti e possono apportare benefici significativi in termini di produttività, anche se forse con un certo ritardo.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i18) Capacità di infiltrazione del suolo (mm/ora)	(b10) Nell'azienda è attuato un piano di gestione del suolo che prevede: i) una relazione annuale per individuare segni di erosione e compattazione sulla base di ispezioni in campo; ii) analisi della densità apparente del suolo e della sostanza organica almeno ogni cinque anni; iii) attuazione di azioni concrete per il mantenimento della qualità del suolo e della sostanza organica
(i19) Valutazione visiva della struttura del suolo per individuare segni di erosione e compattazione nei campi (Sì/No)	
(i20) Densità apparente del suolo (g/cm ³)	
(i21) Capacità di ritenzione idrica del suolo (m ³ contenuto d'acqua/m ³ di terreno asciutto o contenuto in g di acqua/100 g di terreno asciutto)	



3.2.2. *Mantenimento/miglioramento della sostanza organica del suolo nelle terre coltivate*

La BEMP consiste nell'incorporare ammendanti organici nel suolo aggiungendovi sostanze organiche di elevata qualità che contribuiranno a migliorare la struttura del suolo. L'aggiunta di sostanze organiche nei terreni agricoli può essere realizzata mediante:

- incorporazione di residui colturali e di colture intercalari e di copertura, ad esempio leguminose,
- decomposizione dei rifiuti vegetali su suoli non coltivati,
- applicazione di effluenti di allevamento (BEMP 3.7.6),
- realizzazione di prati temporanei (cfr. BEMP 3.4.4),
- ricorso a fonti alternative di sostanza organica quali sostanze compostate certificate, digestato da impianti di digestione anaerobica e altri rifiuti organici.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile alle aziende dedite alla coltura di seminativi, sia con sistemi intensivi che estensivi, a condizione che tutti gli input organici aggiunti siano contabilizzati nel piano di gestione dei nutrienti a livello di campo (cfr. BEMP 3.3.1).

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i22) Dose di applicazione di sostanza secca organica (t/ha/anno)	(b11) Assicurare che tutti i seminativi dell'azienda ricevano input organici, ad esempio provenienti da residui colturali, effluenti di allevamento, colture intercalari/di copertura, compost o digestati, almeno una volta ogni tre anni e/o coltivarli a prato per un periodo da uno a tre anni.
(i23) Carbonio organico nel suolo (%)	
(i24) Rapporto carbonio/azoto (C/N)	

3.2.3. *Mantenere la struttura del suolo ed evitare l'erosione e la compattazione*

La BEMP consiste nel:

- praticare colture appropriate anche sotto il profilo temporale che preservino la struttura del suolo e riducano al minimo il dilavamento e l'erosione idrici ed eolici:
 - scegliere un sistema di coltivazione che utilizzi il numero minimo di passaggi compatibili con la creazione di condizioni pedologiche adatte al tipo di coltura,
 - praticare la coltivazione superficiale per evitare l'affioramento del subsuolo o danni al drenaggio,
 - considerare la semina diretta o sistemi di lavorazione minima del terreno e utilizzare un sottocompressore a fascia liscia in caso di aratura,
- provvedere affinché non si verifichino infiltrazioni d'acqua nei letti di semina,
- assicurare l'aerazione per evitare la compattazione del suolo,
- ridurre l'impatto dei macchinari sulla struttura del suolo (ad esempio pneumatici ad alta galleggiabilità possono essere utilizzati per ridurre al minimo la compattazione del suolo).

Applicabilità

Tecniche per controllare l'erosione e la compattazione del suolo e per mantenerne la struttura sono generalmente applicabili a tutti i tipi di aziende e alla gran parte dei luoghi. L'erosione dovuta all'acqua è un problema comune a tutta l'Europa, mentre l'erosione eolica costituisce un problema nell'Europa meridionale e orientale, più secca. La BEMP sembra più applicabile alle aziende di grandi dimensioni, che potenzialmente dispongono di maggiori risorse per realizzare le azioni delineate, possono permettersi di acquistare le attrezzature/i macchinari necessari e/o acquisire le competenze/conoscenze per poter attuare con successo le azioni summenzionate.



Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i19) Esame visivo della struttura del suolo per individuare segni di erosione e compattazione nei campi (Sì/No) (i20) Densità apparente del suolo (g/cm ³) (i25) Perdite da erosione (t/ha/anno)	(b10) Nell'azienda è attuato un piano di gestione del suolo che prevede: i) una relazione annuale per individuare segni di erosione e compattazione sulla base di ispezioni in campo; ii) analisi della densità apparente del suolo e della sostanza organica almeno ogni cinque anni; iii) attuazione di azioni concrete per il mantenimento della qualità del suolo e della sostanza organica

3.2.4. Gestione del drenaggio del suolo

La BEMP consiste nella gestione del drenaggio del suolo per mantenere la fertilità e ridurre al minimo le perdite di nutrienti applicando le misure seguenti:


- mappare il drenaggio in ogni campo,
- evitare la saturazione del suolo con acqua:
 - garantendo un'adeguata infiltrazione dell'acqua,
 - riducendo al minimo la compattazione del suolo in base ai principi descritti nella BEMP 3.2.3,
 - promuovendo il drenaggio naturale anche attraverso l'impianto di alberi e di colture con apparato radicale profondo e la rotazione delle colture,
 - mantenendo e, ove opportuno, installando fossi acquali per deviare le acque,
- realizzare sistemi di drenaggio superficiale che incorporino elementi seminaturali, come ad esempio profili a sezione trasversale non uniforme, meandri, piccole rapide e pozze e vegetazione naturale per accrescere l'eterogeneità delle profondità e delle velocità e migliorare nel contempo gli habitat naturali,
- ridurre al minimo il drenaggio sui suoli torbosi e nelle zone soggette a perdite di nutrienti; tutti i terreni non drenati contenenti torba o i suoli torbosi dovrebbero essere lasciati come zone naturali o seminaturali o come pascoli gestiti in modo tradizionale.

Applicabilità

L'applicabilità della BEMP dipende in larga misura da parametri locali quali la topografia del campo (angolo di inclinazione e lunghezza del campo, tipo di suolo e dimensioni aggregate del suolo, dimensioni della superficie che drena nel bacino) e il metodo colturale. In particolare, le pratiche di miglioramento del drenaggio sono generalmente applicabili alla maggior parte dei seminativi e dei prati con terreni non sabbiosi e non organici, mentre il drenaggio dovrebbe essere evitato o ridotto al minimo nelle torbiere e nelle zone umide.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i26) Installazione di drenaggio in seminativi e prati (Sì/No) (i27) Realizzazione di mappe di drenaggio dei campi (Sì/No) (i28) Minimizzazione del drenaggio sui suoli torbosi (Sì/No)	(b12) Il drenaggio naturale è massimizzato grazie a un'attenta gestione della struttura del suolo; è mantenuta l'efficacia dei drenaggi esistenti; nuovi drenaggi sono installati, se del caso, su suoli minerali. (b13) Il drenaggio è ridotto al minimo sui suoli torbosi e sui suoli in cui esiste un rischio elevato di trasferimento di nutrienti nell'acqua mediante drenaggio.



3.3. Gestione dei nutrienti

La presente sezione interessa tutti i tipi di aziende (comprese le aziende zootecniche). Riguarda pratiche volte a garantire che l'applicazione dei nutrienti corrisponda al fabbisogno delle colture e degli animali al fine di ottimizzare la resa e ottenere il massimo beneficio dai nutrienti applicati, garantendo nel contempo che la capacità di carico dell'ambiente sia pienamente rispettata.

3.3.1. Bilancio dei nutrienti a livello di campo

La BEMP consiste nell'assicurare che sia soddisfatto il fabbisogno di nutrienti delle colture, senza al tempo stesso utilizzare un eccesso di nutrienti, attraverso il bilancio dei nutrienti a livello di campo. L'obiettivo principale della BEMP è conseguire la resa e la qualità ottimali del raccolto sotto il profilo economico e ridurre al minimo il costo dei fattori di produzione, nonché proteggere il suolo e l'acqua ed evitare le emissioni nell'atmosfera. Questi obiettivi possono essere conseguiti:

- effettuando sistematicamente analisi periodiche del terreno per mantenere il livello di pH entro l'intervallo ottimale (6,5-7,5) e adeguati livelli di fosforo (P) e potassio (K): si raccomanda di analizzare il suolo almeno ogni tre — cinque anni per i pascoli permanenti e ogni tre anni per le colture e i prati temporanei,
- contabilizzando tutti gli apporti di nutrienti nel suolo e i residui di nitrati nella zona radicale e apportando nutrienti (N, P e K) in quantità corrette per la resa ottimale: dovrebbero essere prese in considerazione la quantità e la disponibilità per la pianta dei nutrienti aggiunti come sostanza organica (BEMP 3.2.2),
- determinando il surplus di nutrienti a livello di campo: il metodo consiste nel calcolare i nutrienti (N, P e K) in entrata e nel detrarre i nutrienti (N, P e K) in uscita per ettaro (eccedenze elevate di nutrienti comportano rischi di inquinamento al di fuori del sito),
- calcolando l'efficienza dell'uso dei nutrienti (NUE) a livello di campo o di azienda: a livello di azienda, si tratta del rapporto tra i nutrienti (N, P e K) contenuti nei prodotti vegetali e animali che escono dall'azienda e i nutrienti che vi entrano (ad esempio come fertilizzanti e mangimi). Opportune registrazioni aziendali possono essere utilizzate per calcolare tutti i nutrienti in entrata e in uscita.


Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile a tutti i tipi di aziende e rappresenta una pratica fondamentale che influenza in misura considerevole le prestazioni ambientali e la produttività dell'azienda. Le misure relative al bilancio dei nutrienti a livello di campo hanno costi di investimento relativamente bassi e possono comportare benefici significativi in termini di efficienza produttiva. Il costo indicativo per realizzare un bilancio completo dell'azoto in entrata e in uscita a livello di campo è compreso tra 200 e 500 EUR per azienda all'anno, a seconda delle dimensioni, del tipo di sistema di produzione e del livello di consulenza esterna richiesto.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i8) Dose di applicazione dei nutrienti (kg N/P/K/ha/anno)	(b14) I nutrienti fertilizzanti usati non superano il quantitativo necessario per conseguire la resa ottimale sotto il profilo economico. (b15) Per azoto, fosforo e potassio l'eccedenza di nutrienti o la NUE è stimata per singole particelle di gestione dei seminativi o dei prati e pascoli.
(i29) Eccedenza dei nutrienti in campo (kg N/P/K/ha/anno)	
(i30) NUE calcolata per N/P/K (%)	
(i31) Bilancio lordo dell'azoto ⁽¹⁾ (kg/ha)	

⁽¹⁾ Il bilancio lordo dell'azoto rappresenta l'eccedenza o la riduzione di azoto nei terreni agricoli. È calcolato sottraendo il quantitativo di azoto aggiunto al sistema aziendale dal quantitativo di azoto che esce dal sistema, per ettaro di terreno agricolo.



3.3.2. Rotazione delle colture per un efficiente ciclo dei nutrienti

La BEMP consiste nell'ottimizzare il ciclo dell'azoto incorporando le leguminose nei cicli di rotazione delle colture⁽¹¹⁾. Le leguminose ottimizzano l'apporto di azoto tramite la fissazione biologica di tale sostanza e ne massimizzano il trasferimento alle colture successive con perdite minime dovute alla lisciviazione. Per sfruttare al massimo la fissazione biologica dell'azoto, un ciclo di rotazione delle colture dovrebbe comprendere almeno una coltura di leguminose e una coltura da rinnovo⁽¹²⁾ (ad esempio trifoglio coltivato come coltura principale o coltura intercalare⁽¹³⁾) su un periodo di cinque anni. La presenza, nella rotazione delle colture, di piante che fissano l'azoto atmosferico dovrebbe essere presa in considerazione quando si determina l'apporto globale dei nutrienti al suolo e si utilizzano nutrienti.

Applicabilità

La fissazione biologica dell'azoto mediante le colture di leguminose è generalmente applicabile a tutti i sistemi di produzione agricola. Interessa particolarmente i sistemi di agricoltura biologica e i sistemi a ridotto uso di fertilizzanti, così come i seminativi con una carenza di nutrienti organici. La BEMP non è tuttavia applicabile ai sistemi agricoli con suoli torbosi che hanno un basso valore di pH, in quanto l'acidità del suolo pregiudica il meccanismo di fissazione biologica dell'azoto.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i31) Bilancio lordo dell'azoto (kg/ha)	(b16) Tutte le rotazioni di terreni prativi e colture comprendono almeno una coltura di leguminose e una coltura da rinnovo su un periodo di cinque anni.
(i32) I cicli di rotazione delle colture comprendono colture di leguminose e colture da rinnovo (Si/No)	
(i33) Lunghezza dei cicli di rotazione delle colture (anni)	

3.3.3. Applicazione di precisione dei nutrienti

La BEMP consiste nel:

- sincronizzare l'applicazione degli effluenti di allevamento e (se necessario) dei fertilizzanti in modo che coincidano con il fabbisogno delle colture: per ciascun nutriente (N, P e K), al momento opportuno e a dosi che rispondono al fabbisogno di nutrienti delle colture⁽¹⁴⁾,
- ripartire le applicazioni, se necessario, al fine di massimizzare l'assorbimento dei nutrienti e prevenire le perdite: ripartire in più volte l'applicazione dei nutrienti riduce la quantità totale di nutrienti che deve essere applicata e minimizza la loro lisciviazione,
- utilizzare sistemi di guida GPS per un'applicazione di precisione dei nutrienti (N, P e K), anche variando le dosi di applicazione all'interno del campo in funzione della copertura vegetativa delle colture e dei dati relativi al raccolto precedente, e determinando in maniera accurata i luoghi di spandimento dei fertilizzanti rimanendo sulle vie di passaggio,
- applicare direttamente i nutrienti (N, P e K) alle sementi: i granuli di nutrienti sono posti direttamente nella zona radicale o in prossimità della stessa.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile alle aziende miste, a seminativi e orticole. La ripartizione delle applicazioni di nutrienti è utilizzata principalmente per i cereali.

⁽¹¹⁾ La rotazione colturale è la successione in campo di colture che incrementano l'humus e di colture che necessitano di humus per un ciclo di diversi anni, che tiene conto nel contempo dei vincoli normativi e edafici. La rotazione delle colture apporta numerosi benefici. Ad esempio le leguminose, che sono una coltura dall'apparato radicale profondo, che fissa l'azoto e incrementa la fertilità del suolo, sono coltivate in combinazione con una proporzione equilibrata di colture che necessitano di azoto e di humus, quali i cereali e le piante da radice.

⁽¹²⁾ Una coltura da rinnovo è una coltura secondaria coltivata per interrompere la semina ripetuta di cereali nell'ambito della rotazione delle colture.

⁽¹³⁾ Una coltura intercalare è una coltura coltivata nello spazio tra due colture principali o in un periodo in cui non vengono coltivate colture principali.

⁽¹⁴⁾ L'applicazione di precisione dei nutrienti dovrebbe seguire i principi di gestione denominati «4R»: «Right fertiliser, Right time, Right rate and Right method», ossia fertilizzante giusto, momento giusto, dose giusta e metodo giusto.



L'applicazione di precisione comporta notevoli costi di investimento e di gestione, per l'acquisto di attrezzature e i costi della manodopera (ad esempio per l'acquisizione di dati georeferenziati sul fabbisogno di nutrienti o per applicazioni multiple di nutrienti guidate da GPS), ed è pertanto più adatta alle aziende di grandi dimensioni, per le quali il periodo di ammortamento degli investimenti sarebbe più breve. Tuttavia, per le aziende di piccole e medie dimensioni, o per quelle con limitate capacità di investimento, è spesso possibile noleggiare le attrezzature necessarie per l'applicazione di precisione o affidare questo compito a un'impresa specializzata che possiede e gestisce le attrezzature necessarie.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i34) Uso di strumenti agricoli di precisione, quali la tecnologia GPS, per ottimizzare l'apporto di nutrienti (Si/No)	N/P
(i29) Eccedenza dei nutrienti a livello di campo (kg N/P/K/ha/anno)	
(i30) NUE calcolata per N/P/K (%)	

3.3.4. Scelta di fertilizzanti sintetici a basso impatto ambientale

La fabbricazione di azoto minerale richiede grandi quantità di energia e dà luogo a considerevoli emissioni di gas a effetto serra, a seconda del tipo di composti, dell'efficienza degli impianti di produzione e delle tecniche di abbattimento del protossido di azoto (N₂O) applicate (¹⁵). Pertanto, quando gli agricoltori devono utilizzare fertilizzanti sintetici a base di nitrati, la BEMP consiste nello scegliere i prodotti con una impronta di carbonio inferiore documentata (¹⁶).

Inoltre, quando un agricoltore sceglie fertilizzanti a base di urea, la BEMP consiste nello scegliere i prodotti con granuli rivestiti di un inibitore della nitrificazione. L'inibitore della nitrificazione rallenta la velocità dell'idrolisi dell'urea in ammonio e ammoniacale. Inoltre consente di rendere disponibile una quantità precisa di azoto per le colture rallentando la produzione di nitrati a un tasso più vicino a quello di assorbimento delle colture.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile alle aziende miste, a seminativi e alle aziende orticole che utilizzano fertilizzanti minerali.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati


Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i35) Impronta di carbonio dei fertilizzanti a base di azoto utilizzati (kg eq CO ₂ /kg N)	(b17) I fertilizzanti minerali utilizzati nell'azienda non hanno dato luogo, durante la fabbricazione, a emissioni superiori a 3 kg eq CO ₂ per kg N; questo deve essere dimostrato dal fornitore in un calcolo pubblicamente consultabile. (b18) I fertilizzanti sintetici applicati comportano un basso livello di emissioni di ammoniacale dopo l'applicazione.
(i36) I fertilizzanti sintetici applicati comportano un basso livello di emissioni di gas a effetto serra e di ammoniacale successivamente all'applicazione (Si/No)	

3.4. Preparazione del suolo e pianificazione delle colture

La presente sezione riguarda le aziende miste, a seminativi e orticole e tratta delle tecniche e delle scelte per la preparazione del terreno e la pianificazione delle colture che proteggono e migliorano la qualità del suolo.

⁽¹⁵⁾ L'UE ha compilato un documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità — ammoniacale, acidi e fertilizzanti — nel quadro dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva relativa alle emissioni industriali (IED, 2010/75/UE). Il documento di riferimento è disponibile al seguente indirizzo: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/lvic_aaf.pdf.

⁽¹⁶⁾ L'impronta di carbonio dei prodotti a base di nitrati deve essere trasmessa dal fornitore in un calcolo pubblicamente consultabile.



3.4.1. Operazioni di lavorazione del terreno adatte alle condizioni del suolo

La BEMP consiste nella scelta di operazioni di lavorazione del terreno adatte ai tipi e alle condizioni del suolo al fine di ottimizzare l'impianto delle colture e proteggere il suolo.

La scelta di tecniche di coltivazione come la lavorazione minima e la semina diretta riduce l'intensità della coltivazione e la profondità e la portata della perturbazione del suolo e protegge il suolo stesso evitando:

- l'interramento di sostanza organica e di nutrienti a profondità superiori alla zona radicale principale,
- la frammentazione degli aggregati del suolo, con conseguente mineralizzazione della sostanza organica (rilascio di CO₂ e azoto nitrico (NO₃-N)),
- l'interruzione della continuità dei canali naturali che consentono l'infiltrazione dell'acqua e dell'ossigeno.

Inoltre le operazioni di lavorazione del terreno e di semina devono essere attentamente programmate per quanto riguarda l'umidità del suolo, il tipo di suolo e le condizioni meteorologiche:

- condizioni meteorologiche: la semina di colture autunnali all'inizio dell'autunno può consentire l'assorbimento di azoto prima dell'inizio del drenaggio invernale e offrire una buona copertura vegetativa (almeno il 25-30 %) durante i mesi invernali per proteggere il suolo dal dilavamento superficiale e dall'erosione dovuti alle piogge⁽¹⁷⁾,
- umidità del suolo: evitare di lavorare i suoli umidi limita la compattazione e il dilavamento di sedimenti e di nutrienti, oltre all'erosione e a problemi di sviluppo radicale,
- tipo di suolo: i suoli sabbiosi sono più facili da lavorare quando sono umidi rispetto ai suoli argillosi.

La coltivazione dei terreni torbosi dovrebbe essere evitata a causa dell'elevato rischio di lisciviazione dei nutrienti e di ossidazione del carbonio. I terreni torbosi dovrebbero essere ricoperti di prato a lungo termine per mantenere il tenore di sostanza organica del suolo; le operazioni di lavorazione del terreno per la risemina del prato dovrebbero essere limitate a una frequenza massima di una volta ogni cinque anni.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile alle aziende miste, a seminativi e orticole.

Le tecniche di lavorazione minima del terreno e di semina diretta sono raccomandate per la semina all'inizio dell'inverno. Sono raccomandate anche per i suoli franchi argillosi, mentre non sono adatte per i terreni sabbiosi o scarsamente strutturati.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati


Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i37) Percentuale di copertura vegetativa invernale del suolo (%)	(b19) I campi con suoli torbosi devono essere ricoperti di prati a lungo termine; la lavorazione del terreno su suoli torbosi per riseminare i prati è effettuata a intervalli minimi di cinque anni.
(i38) Percentuale di suoli torbosi coltivati (%)	
(i23) Carbonio organico nel suolo (%)	
(i24) Rapporto carbonio/azoto (C/N)	

3.4.2. Ridurre al minimo le operazioni di preparazione del terreno

Per la piantagione delle colture la BEMP consiste nel ricorrere a operazioni di lavorazione del terreno senza inversione degli strati o alla semina diretta anziché all'aratura convenzionale. Le operazioni di preparazione del terreno che possono mantenere e migliorare la struttura del suolo, la porosità e l'attività microbica sono le seguenti:

- semina diretta, senza inversione degli strati del suolo o lavorazione del terreno, e semina delle colture senza dissodamento,

⁽¹⁷⁾ Ove le condizioni del suolo lo permettano, la migliore pratica consiste nel seminare precocemente colture di cereali invernali se viene scelta l'opzione di un'intensità di coltivazione ridotta; dovrebbero essere seminate colture di copertura se i cereali non sono seminati fino alla primavera.



- lavorazione a strisce, in cui la preparazione del suolo è limitata alle sottili strisce di terreno destinate a contenere le righe di semina, mentre tra le righe è mantenuta la copertura residua del terreno,
- lavorazione ridotta o minima (aratro scarificatore), in cui si effettua una lavorazione profonda senza inversione degli strati del suolo; il principio è quello di dissodare e aerare il suolo, lasciando i residui colturali alla superficie.

Applicabilità

Le operazioni di preparazione del terreno elencate nella BEMP sono generalmente applicabili alle aziende agricole con seminativi. La semina diretta riduce le perdite di suolo, conserva l'umidità del suolo, aumenta l'infiltrazione dell'acqua e riduce i flussi di superficie. È preferibile praticarla su un suolo stabile che mantiene la propria struttura durante l'intera stagione vegetativa, come un suolo argilloso, un suolo franco limoso argilloso e un suolo franco argilloso. Andrebbe tuttavia evitata su suoli sabbiosi, suoli compattati, campi con problemi gravi di infestanti e colture che richiedono specifiche condizioni di lavorazione (ad esempio, le patate). Analogamente, la lavorazione a strisce dovrebbe essere evitata su suoli umidi in quanto può portare alla compattazione. La lavorazione ridotta comporta il rischio dell'invasione di infestanti, ma tale rischio può essere adeguatamente gestito mediante un'esperta rotazione delle colture e pratiche come la falsa semina. Inoltre le operazioni di lavorazione ridotta non sono adatte ai suoli sabbiosi.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati


Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i18) Capacità di infiltrazione del suolo (mm/ora)	(b20) La lavorazione con inversione degli strati è evitata ricorrendo, ad esempio, alla semina diretta, alla lavorazione a strisce e alla lavorazione ridotta (aratro scarificatore).
(i20) Densità apparente del suolo (g/cm ³)	
(i25) Perdite da erosione (kg/ha/anno)	
(i39) Percentuale della superficie destinata alla semina in cui è praticata la semina diretta (%)	
(i40) Percentuale della superficie in cui sono praticate operazioni di lavorazione del terreno senza inversione degli strati per l'impianto di colture (%)	

3.4.3. Mitigare gli impatti della lavorazione del terreno

La BEMP consiste nell'adottare pratiche che consentano di mitigare gli impatti delle operazioni di lavorazione del terreno, e quindi di ridurre il potenziale di erosione del suolo e accrescere o mantenere il tenore di carbonio organico nel suolo⁽¹⁸⁾.

- Coltivare e seminare terreni in pendio per ridurre il rischio di dilavamento superficiale. I solchi scavati seguendo le isoipse accrescono la rugosità e creano un ostacolo al dilavamento superficiale, con conseguente riduzione delle perdite di sedimenti.
- Creare interruzioni dei pendii e piantare siepi per intercettare il dilavamento e i nutrienti. I lunghi pendii possono essere interrotti scavando un fosso, piantando una siepe o seminando una striscia erbosa (il più ampia possibile) sulle isoipse. Le siepi creano un'interruzione a lungo termine del pendio e sono più efficaci se piantate su un ampio rilievo lungo le isoipse per contribuire a trattenere i sedimenti e ad evitare che le particelle sottili raggiungano i corsi d'acqua.
- Coltivare le linee di passaggio create dai macchinari dopo le operazioni di lavorazione del terreno.
- Utilizzare sistemi di agricoltura a traffico controllato (CTF — *Controlled Traffic Farming*) per limitare tutti i carichi dei macchinari alla superficie più ridotta possibile, ad esempio le vie di passaggio permanenti, con l'aiuto della tecnologia GPS, per ridurre la compattazione del suolo e i danni alle colture.
- Preparare letti di semina con una rugosità accentuata per aumentare la superficie esposta alle gocce di pioggia e quindi ridurre l'indurimento superficiale e il dilavamento. In autunno lasciare i letti di semina rugosi migliora l'infiltrazione dell'acqua e riduce il rischio di dilavamento superficiale e di perdite di sedimenti.

⁽¹⁸⁾ Ulteriori misure pertinenti figurano nella BEMP 3.2.3 su come mantenere la struttura del suolo ed evitare l'erosione e la compattazione.



Applicabilità

Le misure della BEMP sono generalmente applicabili alle aziende miste, a seminativi e orticole. Tuttavia, quando si sceglie la pratica della coltivazione e della semina seguendo le isoipse, la coltivazione di colture che richiedono un solco può non essere idonea.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i20) Densità apparente del suolo (g/cm ³)	N/P
(i21) Capacità di trattenere l'acqua del suolo (contenuto d'acqua in g/100 g di terreno asciutto o contenuto d'acqua in m ³ /m ³ di terreno asciutto)	
(i25) Perdite dovute all'erosione del suolo (kg/ha/anno)	

3.4.4. Rotazione delle colture come misura di protezione del suolo


La BEMP delinea i principi fondamentali di progettazione dei sistemi di rotazione delle colture per la protezione e il miglioramento del suolo. La BEMP consiste nel:

- scegliere il tipo di coltura e la sequenza all'interno di una rotazione colturale al fine di:
 - i) sincronizzare l'apporto di azoto con il fabbisogno delle colture;
 - ii) arricchire la sostanza organica del suolo;
 - iii) apportare benefici fitosanitari; e
 - iv) prevenire l'erosione del suolo;
- attuare cicli di rotazione più lunghi, anche per le leguminose (cfr. anche BEMP 3.3.2),
- scegliere varietà di colture a maturazione precoce per i terreni più sensibili per poter effettuare la raccolta prima della stagione umida e per agevolare l'impianto di colture di copertura,
- creare prati temporanei in aziende miste: sono utili come colture da rinnovo per ridurre il rischio di erosione su seminativi e nel contempo migliorano la fertilità dei suoli, in particolare mediante l'aggiunta di azoto,
- integrare la gestione delle erbe infestanti nei cicli di rotazione per evitare l'invasione di infestanti: ad esempio, alternare coltivazioni di verdure a foglia con cereali da paglia, alternare colture invernali e primaverili, includere le piante da radice, utilizzare il pascolo e lo sfalcio per controllare le infestanti perenni e utilizzare colture di copertura,
- integrare le colture usate per la biofumigazione (ad esempio della famiglia delle Brassicacee) nei cicli di rotazione per ridurre le malattie: la biofumigazione consiste nella piantagione di colture specifiche che, nel corso della loro decomposizione, rilasciano nel suolo composti volatili che sono tossici per alcuni organismi del suolo e che possono contribuire al controllo di patogeni e organismi nocivi.

Oltre alla pratica della rotazione colturale nel tempo, la BEMP consiste nell'assicurare la diversità spaziale all'interno dell'azienda e oltre i suoi confini. I campi limitrofi di un'azienda o di diverse aziende dovrebbero contenere colture diverse per evitare la propagazione di patogeni e organismi nocivi e ridurre il rischio di erosione.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile alle aziende miste, a seminativi e orticole. Le misure descritte sono particolarmente efficaci se vi è la possibilità di applicarle nel lungo termine.



Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i33) Lunghezza dei cicli di rotazione (anni)	(b21) In aziende con una rotazione delle colture a predominanza cerealicola, colture di rinnovo sono piantate per almeno due anni in una rotazione di sette anni e per almeno un anno in una rotazione di sei anni o di durata inferiore. (b22) Le aziende alternano le colture coltivate in campi limitrofi per accrescere la diversità spaziale dei modelli culturali a livello di paesaggio. (b23) Si scelgono varietà di colture a maturazione precoce per poter effettuare la raccolta prima della stagione umida e per agevolare la piantagione di colture di copertura.
(i41) Numero di colture di rinnovo (prati, leguminose, oleaginose) nei cicli di rotazione (numero di colture/ciclo di rotazione)	
(i42) Nella scelta delle colture è presa in considerazione la diversità spaziale (Sì/No)	
(i43) Scelta di varietà di colture a maturazione precoce per i terreni più sensibili (Sì/No)	

3.4.5. Impianto di colture di copertura e di colture intercalari

La BEMP consiste nell'evitare di lasciare i terreni nudi durante l'inverno piantando colture intercalari e colture di copertura. Le colture intercalari mantengono i nutrienti nella zona radicale. Le colture di copertura proteggono il suolo dall'erosione e riducono al minimo il rischio di dilavamento superficiale migliorando l'infiltrazione. Esse possono a volte fungere da coltura intercalare in quanto assorbono il rilascio primaverile di azoto nitrico.

La BEMP consiste anche nel valutare il potenziale di integrazione delle colture di copertura/colture intercalari nei piani di coltivazione e di non coltivare i terreni durante l'inverno solo in casi debitamente giustificati.

Applicabilità

Le colture intercalari e di copertura possono essere utilizzate in qualsiasi sistema di coltivazione del terreno in cui il suolo nudo è vulnerabile alla lisciviazione dei nutrienti, all'erosione o al dilavamento superficiale nel periodo successivo al raccolto principale. Le colture intercalari e di copertura possono essere seminate sotto la coltura principale precedente o immediatamente dopo la sua raccolta. Sono principalmente utilizzate prima delle colture a semina primaverile.

In alcune zone gli agricoltori e i gestori delle risorse idriche regionali possono accordarsi di evitare le colture di copertura a causa dell'aumento di evapotraspirazione che esse provocano. Più in generale, esse sono efficaci nelle zone in cui si ha un'eccedenza di precipitazioni durante l'inverno e dovrebbero essere evitate nelle zone in cui l'impianto di colture di copertura può comportare siccità.


Le colture di copertura possono inoltre provocare danni strutturali quando sono piantate tardivamente o in condizioni di umidità, causando una cattiva utilizzazione dell'azoto nel suolo sia da parte della coltura di copertura che delle colture successive, con conseguenti rischi di perdita di fosforo particolato e di sedimenti.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i5) Concentrazione totale di azoto e/o di nitrati nei corsi d'acqua (mg N, NO ₃ /l)	(b24) L'azienda fornisce la prova di una valutazione completa del potenziale di integrazione delle colture di copertura/intercalari nei piani di coltivazione, fornendo giustificazioni per i terreni lasciati a nudo durante l'inverno.
(i44) Percentuale di terreni lasciati nudi nella stagione invernale (%)	
(i45) Percentuale di terreni coltivati con colture di copertura/intercalari (%)	

3.5. Gestione dell'erba e dei pascoli

La presente sezione tratta delle pratiche di gestione dei prati e dei pascoli ed è pertinente per le aziende zootecniche, fornendo le migliori pratiche per le aziende ad allevamento sia intensivo sia estensivo.



3.5.1. Gestione dell'erba

La BEMP consiste nel fare il miglior uso possibile delle zone a prato utilizzate per il pascolo nelle aziende zootecniche massimizzando il tasso di crescita dei pascoli e la loro qualità, nonché il loro utilizzo da parte del bestiame, e garantendo nel contempo che i tassi medi di copertura erbosa vengano raggiunti nei momenti critici dell'anno. Si incoraggia in tal modo una maggiore digeribilità e un più elevato valore nutrizionale (e quindi produttività) dell'alimento, riducendo nel contempo il fabbisogno di acquisto di mangimi, riducendo potenzialmente le emissioni di metano e di ammoniaca ed evitando gli impatti ambientali a monte associati alla produzione di mangimi.

Le seguenti misure possono contribuire al conseguimento di tali obiettivi:

- monitoraggio dell'altezza dell'erba in tutti i pascoli,
- individuazione dei periodi ottimali per il pascolo e attuazione di un periodo prolungato di pascolo (durata della giornata di pascolo e numero di giorni di pascolo all'anno) in funzione della situazione locale e del monitoraggio dell'altezza dell'erba,
- sincronizzazione del tasso di densità con la crescita dell'erba,
- introduzione del pascolo turnato e del pascolo razionato (o cintato): il bestiame viene spostato di frequente da un campo all'altro (pascolo turnato) o da una striscia erbosa o da un recinto all'altro, in funzione dell'altezza misurata dell'erba o della copertura erbosa per garantire che il pascolo abbia luogo al momento della massima disponibilità e digeribilità dell'erba. Queste strategie di pascolo, in particolare il pascolo razionato e il pascolo cintato, aumentano l'ingestione e la digeribilità dell'erba.

Applicabilità

La BEMP interessa particolarmente le aziende zootecniche gestite in modo intensivo che allevano erbivori, in particolare le aziende lattiere e gli allevamenti di bovini e di ovini. Il pascolo razionato è adatto a bovini da carne e a bovine da latte.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i46) Numero di giorni di pascolamento all'anno (numero/anno)	(b25) 80 % di sostanza secca dell'erba ingerita dagli animali al pascolo durante il periodo di pascolamento.
(i47) Percentuale di sostanza secca dell'erba ingerita dagli animali (%) ⁽¹⁾	
(i48) Tasso di densità medio, calcolato come unità di bestiame adulto per ettaro di superficie agricola utilizzata (UBA/SAU)	


⁽¹⁾ L'ingerimento di sostanza secca dell'erba può essere stimato dall'agricoltore mediante la misurazione periodica dell'altezza dell'erba durante l'intera stagione vegetativa. Le misurazioni dell'altezza dell'erba, prima e dopo il pascolamento, possono fornire la quantità di erba mangiata dagli animali durante il pascolamento.

3.5.2. Gestione di prati e pascoli ad alto pregio naturalistico

Nelle zone ad alto pregio naturalistico la BEMP consiste nel mantenere bassi i tassi di densità in modo da far coincidere l'intensità di pascolo con le esigenze in materia di biodiversità e di stabilire il momento dello sfalcio (fieno-silo) in considerazione della biodiversità. Si può utilizzare un software speciale per scegliere idonee misure di conservazione dei prati, compresi diversi regimi di sfalcio e/o pascolo. A livello di paesaggio, la creazione di un mosaico di diversi regimi di sfalcio aumenta la diversità delle specie dal momento che tempi di falciatura diversi favoriscono organismi differenti e, più in generale, l'applicazione di una bassa frequenza annuale di taglio promuove lo sviluppo delle piante selvatiche e degli invertebrati.

Applicabilità

La BEMP è pertinente per i prati e pascoli ad alto pregio naturalistico gestiti in maniera estensiva, quali le zone montane, gli altopiani, le brughiere, le zone costiere, i siti di particolare interesse scientifico, i siti Natura 2000 e le zone speciali di conservazione.



Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i10) Abbondanza di specie importanti a livello locale ⁽¹⁾ (numero di specie importanti/m ²)	N/P
(i48) Tasso di densità medio, calcolato come unità di bestiame adulto per ettaro di superficie agricola utilizzata (UBA/SAU)	

⁽¹⁾ Per «specie importanti a livello locale» si intendono specie endemiche e specie rare o a rischio. Gli agricoltori possono fare riferimento alla normativa nazionale/regionale applicabile in materia di biodiversità e habitat e rivolgersi alle ONG locali per conoscere le principali specie importanti a livello locale.

3.5.3. Rinnovo dei pascoli e inclusione delle leguminose nei pascoli e prati permanenti

In presenza di un calo nella produttività di sostanza secca o di una minore necessità di migliorare la qualità dei pascoli, la BEMP consiste nella trasemina oppure, se necessario, nella risemina al fine di mantenere o recuperare rese elevate e garantire una buona qualità del pascolo (per esempio digeribilità, misurata dal valore D del pascolo).

La trasemina è effettuata con un sistema che prevede una lavorazione minima del terreno, in base al quale i nuovi semi sono piantati direttamente sul prato originale, senza danneggiare l'erba esistente o il suolo, e migliorando così la qualità e la produttività del pascolo senza sacrificare la crescita delle colture foraggere esistenti. Essa è agevolata dal calpestio del bestiame, che schiaccia i semi e ne migliora il contatto con il suolo. La risemina si riferisce alle operazioni di aratura e semina di un'intera cotica erbosa e in talune condizioni può essere necessaria per garantire un buon attecchimento.

Un aspetto fondamentale del rinnovo dei pascoli è la scelta delle varietà più adatte. Le leguminose svolgono un ruolo chiave nella fertilizzazione fissando l'azoto. Per la massima produttività il loglio, con rese più elevate e buona efficienza dell'utilizzo dell'azoto, è considerato il compagno ideale delle leguminose, in quanto converte i nitrati prodotti dal trifoglio in resa di biomassa digeribile. Varietà particolarmente appetibili e digeribili, quali graminacee ad alto valore zuccherino, possono aumentare in modo significativo la sostanza secca ingerita dal bestiame e contribuire a un indice di conversione alimentare più elevato. La coltivazione di una combinazione di quattro specie (una varietà non azotofissatrice a crescita rapida come il loglio, una leguminosa azotofissatrice a crescita rapida come il trifoglio rosso, una graminacea persistente non azotofissatrice con infiorescenza come l'erba mazzolina e una leguminosa persistente azotofissatrice come il trifoglio bianco) fornisce rese maggiori rispetto alle monoculture indipendentemente dal tipo e dalla fertilità del suolo e dal clima.

Applicabilità

La BEMP riguarda essenzialmente i sistemi intensivi. Il rinnovo dei pascoli è raramente effettuato in zone in cui si praticano il pascolo estensivo e lo sfalcio, che non sono gestite per massimizzare la produttività.


Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i49) Percentuale di copertura con leguminose (%)	(b26) Il rinnovo dei pascoli (ad esempio con la nuova semina) è utilizzato per massimizzare la produzione di foraggio, mantenere un'elevata copertura di leguminose e introdurre altre specie a infiorescenza.
(i50) Valore D del pascolo	

3.5.4. Produzione efficiente di insilati

La BEMP consiste nell'ottimizzare la produzione di insilati applicando buone condizioni di coltivazione, effettuando la raccolta al momento giusto e utilizzando le migliori tecniche di conservazione e magazzinaggio. Tale obiettivo è conseguito applicando le seguenti misure:

— mantenere la cotica erbosa in ottime condizioni, come indicato nella BEMP 3.5.3,



- massimizzare la qualità degli insilati effettuando la raccolta nel momento di maggiore qualità nutrizionale e resa, ossia effettuare la raccolta quando l'erba ha raggiunto lo stadio di maturità e il tenore di sostanza secca corretti. Il primo taglio dovrebbe aver luogo quando i valori D sono elevati⁽¹⁹⁾ (verso la fine di maggio quando l'erba è ricca di energia e produce foglie invece di semi). Gli insilati di erba ben fermentati possono ridurre in maniera significativa il fabbisogno di mangimi concentrati,
- sottoporre l'insilato ad analisi di laboratorio per valutare la sostanza secca (DM), la proteina grezza e il valore di pH,
- stoccare gli insilati correttamente per evitare le perdite di sostanza secca: imballando gli insilati alla densità adeguata si elimina l'aria e, di conseguenza, gli organismi aerobici indesiderabili. Le grandi balle devono essere accuratamente fasciate in più strati, mentre i silo-fossa devono essere adeguatamente compattati e sigillati, con una superficie esposta minima,
- fasciare gli insilati: scegliere un materiale di alta qualità con buone proprietà meccaniche, un elevato livello di adesività e protezione ai raggi UV; sono necessari da quattro a sei strati di materiale per creare una buona barriera contro l'ossigeno e ridurre al minimo le perdite di sostanza secca e i percolati.

Applicabilità

La BEMP è particolarmente rilevante per le aziende agricole a coltivazione intensiva che producono prevalentemente insilati di erba, ma alcuni aspetti sono applicabili anche alle aziende zootecniche che producono altri tipi di insilati.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i51) Indice di conversione alimentare ⁽¹⁾ (kg di sostanza secca del mangime ingerita/kg di carne o litri di latte prodotti)	N/P
(i52) Percentuale di perdita di sostanza secca successiva all'insilamento (%)	

⁽¹⁾ L'indice di conversione alimentare è la capacità del bestiame di trasformare la massa di mangime in massa corporea o in altri prodotti (ad esempio latte per il bestiame da latte).

3.6. Zootecnia

La presente sezione interessa prevalentemente le aziende zootecniche che allevano ruminanti. Le migliori pratiche di allevamento di non ruminanti sono illustrate nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini (IRPP BREF)⁽²⁰⁾. La presente sezione tratta i sistemi d'allevamento sia estensivo che intensivo.

3.6.1. Razze adattate alle condizioni locali

La BEMP consiste nello scegliere gli animali di razza o ceppo adeguato⁽²¹⁾ alla tipologia dell'azienda e adattato alle condizioni locali. È possibile perseguire vari obiettivi:

- scegliere razze adattate alle condizioni locali, ossia dotate di una maggiore capacità di trasformare in latte e carne il foraggio di bassa qualità localmente disponibile o più tolleranti a determinati climi,
- allevare razze locali, in particolare quelle rare dove possibile. Le razze locali e tradizionali sono un patrimonio importante di biodiversità nonché una risorsa genetica unica per migliorare i caratteri legati alla salute e alle prestazioni. La diversità genetica assicura inoltre una migliore resistenza degli animali alle malattie, ai problemi sanitari e alle eventuali condizioni estreme,

⁽¹⁹⁾ Effettuare la raccolta per ottenere i valori D più elevati può comportare il sacrificio di una parte della resa e deve essere valutato prendendo in considerazione il fabbisogno complessivo di mangimi per tutto il periodo di alimentazione desiderato. Può essere preferibile puntare a una resa più elevata di un insilato di qualità inferiore integrandolo con concentrati.

⁽²⁰⁾ L'IRPP BREF contiene le migliori tecniche disponibili per l'allevamento intensivo di pollame e suini in grandi installazioni industriali. Tuttavia, alcune delle tecniche descritte possono dimostrarsi utili anche alla produzione zootecnica su piccola scala. Il documento è disponibile online all'indirizzo <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/irpp.html>.

⁽²¹⁾ Nel definire un obiettivo di selezione i caratteri sono considerati in funzione della loro importanza sotto il profilo economico (ad esempio, produttività), sociale (ad esempio, benessere animale) o ambientale (ad esempio, biodiversità).



- scegliere e sviluppare razze più efficienti sotto il profilo delle risorse. Ciò si può ottenere con l'ausilio degli indici genetici che cercano di distinguere gli effetti dei geni da quelli dei fattori ambientali e gestionali per selezionare animali di elevato merito genetico e le cui prestazioni, nelle condizioni regionali e con pratiche di allevamento «tipiche», siano soddisfacenti. Le razze produttive in genere danno maggiori rese associate a minore intensità di gas serra.

Applicabilità

La scelta di razze adattate alle condizioni locali è generalmente applicabile alle aziende zootecniche, in particolare quelle che praticano il pascolamento di terreni marginali o operanti in climi aspri.

Le razze locali, rare e tradizionali sono più adatte alle aziende zootecniche estensive le cui priorità possono essere la protezione della biodiversità e la conservazione dell'ambiente prativo. Ciò è dovuto al fatto che, in buone condizioni di produzione, queste razze tendono ad essere meno produttive di quelle selezionate per perseguire un'elevata produttività ed efficienza nell'uso delle risorse.

La scelta e lo sviluppo di razze più efficienti nell'uso delle risorse si presta invece di più ai sistemi zootecnici intensivi che puntano a una resa massima.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i53) Percentuale di animali d'origine genetica rara (%) (i54) Percentuale di animali che appartengono a razze adattate alle condizioni locali (%) (i51) Indice di conversione alimentare (kg di sostanza secca ingerita/kg di carne o litri di latte prodotti)	(b27) Il patrimonio zootecnico dell'azienda è costituito per almeno il 50 % da razze adattate alle condizioni locali e per almeno il 5 % da razze rare


3.6.2. Bilancio dei nutrienti nelle aziende zootecniche

La BEMP consiste nel monitorare i flussi di nutrienti a livello aziendale e ottimizzare il surplus tenendo conto di tutti i nutrienti in entrata (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e in uscita, ossia quelli esportati nei prodotti animali e calcolando il surplus e l'efficienza d'uso (NUE) a livello di azienda⁽²²⁾. La NUE calcolata a livello aziendale consente di mettere a confronto i sistemi zootecnici in base all'efficienza complessiva di produzione.

Applicabilità

Tutte le aziende zootecniche possono attuare il bilancio aziendale dei nutrienti, traendone benefici e a costi relativamente bassi, ma i sistemi ai quali si presta di più sono quelli misti e intensivi.

⁽²²⁾ Per le definizioni di surplus di nutrienti ed efficienza dell'uso di nutrienti (NUE) si veda la BEMP 3.3.1, che però si riferisce al bilancio di nutrienti a livello di campo; la presente BEMP riguarda invece il bilancio dei nutrienti delle aziende zootecniche che tiene conto delle entrate e uscite a livello dell'intera azienda.



Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i55) Surplus di nutrienti a livello aziendale (kg N, P/ha/anno)	(b28) Il surplus aziendale di azoto non supera il 10 % del fabbisogno di azoto dell'azienda
(i56) NUE aziendale calcolata per N e P (%)	(b29) Il surplus aziendale di fosforo non supera il 10 % del fabbisogno di fosforo dell'azienda

3.6.3. Riduzione per via alimentare dell'azoto escreto

La BEMP consiste nel ridurre l'escrezione di azoto attuando misure nutrizionali, quali:

- uso di erba ad alto tenore zuccherino e/o insilato di mais per i ruminanti: l'erba ad alto tenore di zuccheri sono ricche di carboidrati idrosolubili che, aumentando il rapporto carbonio/azoto⁽²³⁾ del substrato per la microflora ruminale, migliorano l'immobilizzazione e l'uso dell'azoto e, di conseguenza, comportano una maggiore efficienza dell'uso di azoto, una migliore sintesi di proteina microbica e una riduzione dell'azoto escreto,
- alimentazione a fasi, in cui la composizione della dieta è modificata nel tempo per soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale. Ad esempio, è possibile regolare la composizione nutrizionale della dieta delle bovine da latte in base ai livelli di azoto ureico nel latte,
- uso di mangimi ipoproteici, come insilati di erba medica povera in sostanza secca, che migliorano l'efficienza dell'uso di azoto e riducono le emissioni di ammoniaca⁽²⁴⁾.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile sia ai ruminanti che agli animali monogastrici e interessa in particolare i sistemi di allevamento intensivo. Alcune misure, come l'adozione di mangimi ipoproteici, sono applicabili solo al bestiame stabulato e possono comportare il rischio di una minore produttività.


I costi associati all'attuazione della BEMP sono in genere contenuti. Ad esempio, se si privilegia l'insilato di mais coltivato nell'azienda rispetto ai concentrati amilacei, la BEMP comporta una riduzione dei costi grazie alla conseguente minore necessità di mangimi importati.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i57) Azoto ureico nel latte (mg/100 g)	N/A
(i51) Indice di conversione alimentare (kg di sostanza secca ingerita/kg di carne o litri di latte prodotti)	

⁽²³⁾ L'efficienza dell'uso di azoto nella dieta dei ruminanti è per lo più determinata dal rapporto tra energia e proteina nel rumine. Il pascolo intensivo è ricco di azoto e presenta anche un'elevata degradabilità ruminale, in particolare quando sono applicati fertilizzanti a base di azoto in abbondante quantità. Se l'erba ad alto tenore di azoto non sono controbilanciate dall'energia si ha un uso scarso dell'azoto da parte dei ruminanti.

⁽²⁴⁾ Anche per i suini e il pollame le diete povere di proteine devono essere bilanciate da aminoacidi digeribili nella giusta proporzione.



3.6.4. Riduzione per via alimentare del metano escreto nei ruminanti

La BEMP consiste nell'applicare una dieta che riduca le emissioni di metano dovute alla fermentazione enterica dei ruminanti aumentando la digeribilità del foraggio e l'apporto di foraggio digeribile, ad esempio, sostituendo l'erba con insilati di leguminose, che sono poveri in fibre e stimolano l'assunzione di sostanza secca e il passaggio nel rumine⁽²⁵⁾.

Applicabilità

La BEMP interessa solo i ruminanti. L'introduzione di insilati di leguminose in climi temperati può essere efficace sebbene la bassa persistenza e la necessità di lunghi periodi d'impianto siano vincoli agronomici non trascurabili.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i58) Emissioni di metano da fermentazione enterica per kg di carne o litro di latte	N/A
(i51) Indice di conversione alimentare (kg di sostanza secca ingerita/kg di carne o litri di latte prodotti)	

3.6.5. Acquisti verdi di mangimi

La BEMP consiste nello:

- scegliere mangimi che producano un basso impatto a monte, ivi compreso il cambiamento indiretto d'uso del suolo; ad esempio, uso minimo di mangimi a base di soia e olio di palma,
- quando si acquistano mangimi con un alto potenziale d'impatto a monte, scegliere quelli prodotti in maniera sostenibile e certificati da un organismo riconosciuto (ad esempio, Round Table on Responsible Soy — RTRS) come non provenienti da zone che erano habitat naturali recentemente riconvertiti.

Applicabilità

Gli acquisti verdi di mangimi sono generalmente applicabili a tutte le aziende zootecniche. I mangimi certificati possono tuttavia presentare una disponibilità limitata e il sovrapprezzo ad essi associato è spesso esiguo.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati


Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i59) Percentuale di mangimi acquistati aventi certificazione della sostenibilità (%)	(b30) Le importazioni di mangimi a base di soia e olio di palma sono ridotte al minimo e, in ogni caso, il 100 % di questi mangimi sono certificati come non provenienti da zone che hanno subito di recente un cambiamento d'uso
(i60) Kg di CO ₂ associati ai mangimi per kg di mangimi, per kg di carne o per litro di latte	

3.6.6. Preservare la salute degli animali

La BEMP consiste nell'attuare pratiche che preservino la salute degli animali, limitino la necessità di trattamenti veterinari e riducano al minimo la morbilità e la mortalità del bestiame:

- elaborare un programma di zooprofilassi, che includa ispezioni ordinarie (almeno una all'anno) condotte da un veterinario e tenga conto dei dati epidemiologici della regione; le ispezioni (e gli eventuali trattamenti) possono essere organizzate insieme alle aziende limitrofe,

⁽²⁵⁾ Un alto tenore di fibre, un elevato pH del rumine e un basso tasso di passaggio nel rumine sono tutti fattori che favoriscono la metanogenesi.



- uso responsabile dei farmaci, nella fattispecie riduzione della frequenza d'uso al minimo necessario e rotazione dei prodotti veterinari utilizzati per evitare la farmacoresistenza degli agenti patogeni,
- garantire la corretta alimentazione degli animali,
- evitare di far pascolare insieme animali di età diverse che non sono consanguinei e non si conoscono: gli animali giovani sono più sensibili agli endoparassiti e dovrebbero essere posti su un pascolo pulito, ⁽²⁶⁾
- far pascolare insieme o a rotazione specie diverse, ad esempio, bovini e agnelli, per controllare meglio gli endoparassiti; la migliore pratica consiste nell'avvicinare gli ovini ai bovini e ai cavalli,
- stabilire periodi di quarantena per gli animali portati nell'azienda,
- impedire al bestiame di accedere alle zone umide per interrompere il ciclo riproduttivo del parassita responsabile della distomatosi epatica,
- assicurare un accesso facile all'acqua e controllare la qualità dell'acqua (ad esempio, pH, solidi totali disciolti, minerali principali, batteri),
- preservare il benessere degli animali secondo il principio delle cinque libertà ⁽²⁷⁾ e seguire gli orientamenti nazionali ed europei sulle buone pratiche zootecniche.

Applicabilità

Preservare la salute degli animali è una misura importante per tutte le aziende zootecniche. È anche conveniente sul piano economico, in quanto gli animali sani sono più produttivi.

Per ridurre i costi e migliorare l'efficacia, le aziende confinanti possono elaborare congiuntamente un programma di zooprofilassi e prevedere la condivisione dei servizi veterinari.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i61) Incremento ponderale degli animali nell'azienda (kg/capo/unità di tempo)	(b31) L'azienda monitora sistematicamente la salute e il benessere degli animali e attua un programma di zooprofilassi che comprende almeno un'ispezione all'anno a cura di un veterinario.
(i62) Trattamenti veterinari per capo nell'arco di un anno (numero/anno)	
(i63) Programma di zooprofilassi in atto (Sì/No)	


3.6.7. Gestione del profilo delle mandrie/greggi

La BEMP consiste nell'ottimizzare la gestione del profilo delle mandrie/greggi allo scopo di ridurre le emissioni di metano prodotte dalla fermentazione enterica e ottimizzare l'efficienza delle risorse aumentando la produttività. Questo obiettivo può essere raggiunto:

- ottimizzando l'età della riforma ricavandola dalle curve di crescita tracciate in base alla fermentazione enterica funzione dell'incremento ponderale giornaliero,
- favorendo la longevità degli animali migliorandone la salute (cfr. BEMP 3.6.6),
- ottimizzando il tasso di fertilità: un alto tasso di fertilità contribuisce ad abbattere le emissioni di gas serra perché riduce il numero delle rimonte tenute nell'azienda e aumenta il numero di vitelli da latte destinati alla produzione di carne.

⁽²⁶⁾ Con «pascolo pulito» s'intende un terreno sul quale nell'anno precedente non ha pascolato la stessa specie o un campo messo a coltura dopo che vi hanno pascolato animali vecchi.

⁽²⁷⁾ Il principio delle cinque libertà per assicurare il benessere degli animali consiste in: libertà dalla fame e dalla sete, libertà dal disagio; libertà dal dolore, dalle ferite o dalle malattie, libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali naturali e libertà dalla paura e dal distress (cfr. <http://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/>). Il rispetto di questo principio può essere valutato osservando il comportamento degli animali, in particolare: i) i fattori di stress ambientali, ii) le condizioni fisiche, iii) i pertinenti indicatori/segni fisiologici, iv) la quantità di acqua e cibo consumata e v) dati dei trattamenti veterinari somministrati.



Applicabilità

La gestione del profilo delle mandrie è applicabile a tutti i sistemi zootecnici indipendentemente dalle loro dimensioni. Tuttavia può richiedere personale specializzato o tempo per dotare il personale esistente delle pertinenti competenze e conoscenze, il che, per alcune aziende di piccole dimensioni, costituisce un ostacolo all'attuazione.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i64) Età alla macellazione (mesi)	N/P
(i58) Emissioni enteriche di metano per kilogrammo di carne o litro di latte	
(i61) Incremento ponderale del bestiame nell'azienda (kg/unità di bestiame/unità di tempo)	

3.7. Gestione degli effluenti di allevamento

La presente sezione interessa le aziende zootecniche, in particolare i sistemi intensivi. Le migliori pratiche per la gestione degli effluenti nell'allevamento intensivo di suini e pollame sono illustrate nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'allevamento intensivo di pollame o di suini (IRPP BREF)⁽²⁸⁾.

3.7.1. Ricovero zootecnico efficiente

La BEMP consiste nella riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici nell'ambito della gestione degli effluenti di allevamento e nella concomitante riduzione delle emissioni di metano dai ricoveri.

I criteri principali di progettazione di un sistema di ricovero efficiente sono:


- ridurre al minimo la superficie sporcata dagli effluenti, ad esempio installando un pavimento fessurato e raschiatori automatici,
- mantenere al minimo la temperatura e la velocità della ventilazione sopra gli effluenti e/o le superfici sporche di deiezioni isolando il tetto e installando un sistema di ventilazione naturale a controllo automatico; evitare aperture in corrispondenza della direzione da cui soffia prevalentemente il vento,
- tenere pulite e asciutte tutte le aree interne ed esterne del ricovero zootecnico,
- eliminare rapidamente le deiezioni e separare feci e urina il più prontamente possibile,
- nei sistemi confinati di grandi dimensioni, eliminare le emissioni di ammoniaca dall'aria esausta utilizzando liquidi di lavaggio acidi o filtri irroranti biologici.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile a tutti gli allevamenti di bovini. Può essere applicata in modo economicamente efficiente al momento della costruzione di nuovi ricoveri o in sede di ristrutturazione di quelli esistenti. Le misure con elevati costi di capitale, come il lavaggio chimico, sono applicabili ai grandi allevamenti di bovine da latte che utilizzano sistemi confinati, ma non ai sistemi tipici a indirizzo latte o carne.

Un sistema di ricovero efficiente dei bovini deve rispecchiare un compromesso equilibrato tra l'esigenza di ridurre l'impatto ambientale e quella di preservare il benessere degli animali.

⁽²⁸⁾ L'IRPP BREF contiene le migliori tecniche disponibili per l'allevamento intensivo di pollame e suini nelle grandi installazioni industriali. Tuttavia, alcune delle tecniche descritte possono dimostrarsi utili anche per l'allevamento di bestiame su piccola scala. Il documento è disponibile al seguente indirizzo: <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/irpp.html>.



In alcuni casi il miglior modo di ridurre le emissioni di ammoniaca e metano, prima di intervenire sulle caratteristiche costruttive del ricovero, è ridurre al minimo il tempo che gli animali trascorrono al chiuso.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i65) Installazione di pavimento fessurato e raschiatori automatici (Sì/No)	(b32) Pavimento fessurato, isolamento del tetto e sistemi di ventilazione naturale a controllo automatico
(i66) Emissioni di ammoniaca generate nel sistema di ricovero zootecnico per unità di bestiame all'anno (kg NH ₃ /unità di bestiame/anno)	

3.7.2. Digestione anaerobica

La BEMP consiste nel trattare i liquami e il letame in un sistema di digestione anaerobica in loco o in un vicino impianto di digestione anaerobica per produrre biogas che può essere catturato e utilizzato per la generazione di calore ed energia elettrica o trasformato in biometano, in sostituzione dei carburanti fossili. La digestione anaerobica converte inoltre l'azoto organico in forme più facilmente assorbibili dalle piante, aumentando in tal modo il valore dei liquami e del letame come sostituti dei fertilizzanti.

Integrare i liquami e il letame con altri residui organici ⁽²⁹⁾ prodotti in loco può compensare la ridotta disponibilità delle materie prime durante l'epoca del pascolo, garantendo la stabilità operativa e mantenendo costante la produzione di biogas.

Le migliori prestazioni ambientali dei sistemi di digestione anaerobica si ottengono evitando le fughe di metano e ammoniaca mediante stoccaggio ermetico del digestato.


Le possibilità che si offrono alle aziende zootecniche per applicare la presente BEMP sono:

- la digestione anaerobica in loco dei liquami e del letame prodotti nell'azienda zootecnica,
- la digestione anaerobica in loco dei liquami e del letame provenienti da altre aziende zootecniche,
- la digestione anaerobica in loco dei rifiuti organici prodotti dall'azienda e di altra provenienza,
- l'invio dei rifiuti organici prodotti dall'azienda (compresi i liquami e il letame) a impianti vicini che centralizzano il trattamento, purché il digestato prodotto possa poi essere utilizzato efficacemente come fertilizzante sui terreni agricoli.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile alle aziende zootecniche e interessa in particolare le aziende miste con vasti appezzamenti (impoveriti di carbonio), posti a seminativi o colture orticole, che beneficerebbero dell'applicazione di digestato. I liquami sono più adatti alla digestione anaerobica rispetto agli effluenti solidi, che possono essere compostati ma anche essere utilizzati come materia prima in quantità marginale negli impianti di digestione anaerobica. La scala su cui questa pratica è attuata e la capacità dell'impianto sono gli elementi determinanti per la fattibilità economica della digestione anaerobica in loco. Pertanto la cooperazione con le aziende confinanti o con le organizzazioni locali di gestione dei rifiuti può essere una condizione imprescindibile per l'attuazione della BEMP.

⁽²⁹⁾ I residui organici adatti a integrare i liquami e il letame nella miscela della materia prima per la digestione anaerobica in loco sono: residui di alimenti, mangimi e colture. La coltivazione di colture da destinare alla digestione anaerobica è invece, in molti casi, associata a cattive prestazioni ambientali nel ciclo di vita e perciò non è annoverata tra le migliori pratiche.



Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i67) Percentuale di liquame/letame prodotto nell'azienda trattato da un sistema di digestione anaerobica il cui digestato è applicato sui terreni agricoli (%)	(b33) 100 % dei liquami prodotti nell'azienda è trattato da un sistema di digestione anaerobica il cui digestato, dapprima stoccato ermeticamente, è applicato sui terreni agricoli (%)
(i68) Quantità di digestato applicato sui terreni agricoli dell'azienda come fertilizzante (kg/anno)	

3.7.3. Separazione dei liquami/digestato

La BEMP consiste nel separare i liquami prodotti in loco o il digestato derivante dalla digestione anaerobica in loco per ottenere una frazione solida e una liquida prima dello stoccaggio e dell'applicazione sui terreni agricoli. La separazione consente di gestire con più precisione i nutrienti contenuti nei liquami/nel digestato, perché l'azoto è presente in quantità superiore nella frazione liquida e il fosforo nella frazione solida. I liquami e il digestato tal quali contengono infatti carichi più elevati di fosforo disponibile che di azoto. La separazione può contribuire a evitare il sovraccarico di fosforo nel suolo e a distribuire su campi lontani dai ricoveri zootecnici la materia organica e il fosforo concentrati nella frazione solida.

Esistono varie tecniche di separazione. La centrifugazione con decanter è una delle più efficienti in termini di fosforo trattenuto nella frazione solida e nel tenore di sostanza secca.

L'efficienza di separazione può essere migliorata utilizzando additivi quali lignite, bentonite, zeolite, cristalli e microrganismi efficienti e/o pretrattando i liquami/il digestato mediante flocculazione, coagulazione, precipitazione o metodi simili.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile alle aziende zootecniche. Potrebbe risultare particolarmente utile alle aziende con disponibilità limitata di stoccaggio dei liquami, grazie alla riduzione del volume dei liquami, e alle aziende in zone vulnerabili ai nitrati, data la possibilità di applicare l'azoto indipendentemente dal fosforo.

La BEMP non è però applicabile alle aziende in cui la maggior parte degli effluenti di allevamento è gestita con sistemi per effluenti solidi, come le lettiere permanenti (molti allevamenti di bovini da carne e ovini), e potrebbe non essere economicamente conveniente per le aziende di piccole dimensioni.


Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i69) Percentuale di liquame prodotto in loco da allevamenti di bovine da latte, suini e pollame separato prima dello stoccaggio (%)	(b34) Il liquame o il digestato proveniente dagli allevamenti di bovine da latte, suini e pollame è opportunamente separato nelle frazioni liquida e solida, che vengono applicate sui terreni in base al fabbisogno di nutrienti delle colture e di materia organica del suolo.
(i70) Percentuale di digestato prodotto da un sistema in loco di digestione anaerobica separato prima dello stoccaggio (%)	
(i71) Applicazione mirata della frazione liquida e solida in base al fabbisogno di nutrienti delle colture e di materia organica del suolo (Sì/No)	

3.7.4. Sistemi adeguati di trattamento dei liquami e di stoccaggio dei liquami o del digestato

Se non è possibile praticare la digestione anaerobica dei liquami⁽³⁰⁾, la BEMP consiste nell'impiegare tecniche che riducono le emissioni di ammoniaca (NH₃) e, nel contempo, preservano l'alto valore nutritivo del letame, in vista della loro applicazione su terreni agricoli. nella fattispecie:

⁽³⁰⁾ Descritta nella BEMP 3.7.2.



- acidificazione dei liquami: si abbassa il pH del liquame con l'ausilio di un reagente acido, ad esempio l'acido solforico (H₂SO₄). Abbassando il pH si ottiene una riduzione sia degli agenti patogeni sia delle emissioni di ammoniaca,
- raffreddamento dei liquami: abbassando la temperatura si riduce l'evaporazione dell'ammoniaca nel ricovero zootecnico e, di conseguenza, le emissioni, contribuendo allo stesso tempo al benessere degli animali,
- sistemi adeguati di stoccaggio dei liquami: si diminuisce la superficie dei liquami da cui possono provenire le emissioni coprendo i depositi con protezioni artificiali o naturali e/o aumentando la profondità dei serbatoi. I serbatoi di nuova costruzione sono alti (> 3 m) e muniti di coperchio ermetico o copertura a tenda; nei serbatoi esistenti è installato un coperchio ermetico o una copertura a tenda, se possibile, oppure una copertura flottante (ad esempio, di materiale plastico o di aggregato leggero di argilla espansa — LECA); le vasche esistenti sono dotate di una copertura flottante (ad esempio, di materiale plastico o di aggregato leggero di argilla espansa — LECA),
- s'installa una capacità di stoccaggio dei liquami atta a consentire di programmare in modo ottimale il momento della loro applicazione in funzione delle condizioni del suolo e della gestione dei nutrienti. Ad esempio, tutte le aziende devono garantire che la capacità di stoccaggio dei liquami sia sufficiente a rispettare i requisiti nazionali in materia di zone vulnerabili ai nitrati, indipendentemente dal fatto che si trovino o meno in una zona di questo tipo.

Le migliori pratiche per i sistemi di stoccaggio dei liquami sono anche le migliori pratiche per i serbatoi di stoccaggio del digestato anaerobico.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile ai grandi allevamenti di bovine da latte, suini e pollame in cui gli animali sono stabulati per gran parte dell'anno.

In alcuni Stati membri si teme circa i potenziali pericoli insiti negli acidi utilizzati per acidificare i liquami. Inoltre, l'uso di acido solforico può reagire con alcuni tipi di calcestruzzo utilizzati nella costruzione dei serbatoi e influire sulla loro durabilità, ma questi effetti possono essere attenuati scegliendo il tipo adatto di calcestruzzo.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i72) Capacità di stoccaggio dei serbatoi per i liquami (m ³) (i73) Acidificazione o raffreddamento dei liquami (Si/No) (i74) I serbatoi di stoccaggio dei liquami e del digestato anaerobico sono coperti (Si/No)	(b35) I serbatoi di nuova costruzione per liquami, e per digestato anaerobico, sono alti (> 3 m) e dotati di un coperchio ermetico o una copertura a tenda. (b36) Nei serbatoi esistenti è installato un coperchio ermetico o una copertura a tenda, se possibile, oppure una copertura flottante; le vasche esistenti sono dotate di una copertura flottante. (b37) La capacità totale di stoccaggio dei liquami è almeno uguale a quella richiesta dalle pertinenti normative nazionali per le zone vulnerabili ai nitrati, indipendentemente dal fatto che l'azienda si trovi o meno in una zona di questo tipo, ed è sufficiente a garantire che il momento dell'applicazione dei liquami possa sempre essere programmato in modo ottimale in funzione della gestione dei nutrienti.



3.7.5. Stoccaggio adeguato degli effluenti solidi

La BEMP consiste nel compostare o nello stoccare per lotti tutte le frazioni solide provenienti dai sistemi di gestione degli effluenti di allevamento. Con stoccaggio per lotti s'intende lo stoccaggio di effluenti solidi per almeno 90 giorni prima di spanderli sui campi, periodo durante il quale al cumulo non viene aggiunto effluente fresco. Il cumulo deve essere coperto e collocato lontano da corsi d'acqua; il liquido di scolo che può eventualmente prodursi deve essere raccolto e immesso in un sistema per liquami in loco o reimpresso nel cumulo degli effluenti solidi.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile alle aziende zootecniche, in particolare quelle situate in zone ad alto rischio di trasferimento di agenti patogeni ai sistemi idrici. Non interessa tuttavia le aziende situate in zone in cui l'effluente fresco può essere direttamente interrato (ad esempio, terreni lavorati situati nelle vicinanze) in primavera, pratica questa con cui si ottengono nel complesso migliori prestazioni ambientali.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i75) Percentuale di frazioni stoccate di effluenti solidi (%) (i76) La collocazione e la gestione dei depositi degli effluenti solidi sono tali da evitare la contaminazione dei corsi d'acqua superficiali (Si/No)	(b38) Le frazioni di effluenti solidi sono compostate o stoccate per almeno tre mesi in lotti a cui non viene aggiunto effluente fresco. (b39) I depositi degli effluenti solidi sono coperti e situati lontano da corsi d'acqua superficiali, e il percolato è raccolto e riciclato attraverso il sistema di gestione degli effluenti di allevamento in uso nell'azienda.

3.7.6. Applicazione dei liquami per iniezione e interrimento del letame

Le emissioni di ammoniaca dal suolo si verificano immediatamente dopo l'applicazione dei liquami o del letame, e possono essere in larga misura evitate iniettando i liquami sotto la superficie del terreno o interrando il letame mediante aratura con inversione degli strati o altre tecniche.


La BEMP consiste pertanto:

- nell'iniettare superficialmente i liquami vicino alle radici, riducendo le perdite di azoto dovute alla volatilizzazione dell'ammoniaca e ottimizzando la localizzazione dei nutrienti apportati alle colture,
- nell'interrare gli effluenti solidi nei seminativi il più presto possibile dopo lo spandimento; i migliori risultati in termini di abbattimento delle emissioni di ammoniaca si hanno interrando immediatamente gli effluenti mediante aratura con inversione degli strati; si ottengono tuttavia buoni risultati anche con l'interramento senza inversione e l'interramento posticipato (ad esempio, dopo 4-24 ore dallo spandimento).

Applicabilità

L'iniezione superficiale dei liquami dà i migliori risultati con i liquami a basso tenore di sostanza secca, idealmente inferiore al 6 %, ed è la tecnica più adatta per le frazioni liquide separate o i digestati. L'applicazione per iniezione consente di dosare e distribuire i liquami con precisione, ma non è possibile su terreni in forte pendenza, rocciosi, argillosi, torbosi o poco profondi, nel qual caso altre tecniche come lo spandimento rasoterra con deflettori o in banda possono essere preferibili (cfr. BEMP 3.7.7).

- L'interramento del letame è applicabile solo ai seminativi. Deve inoltre essere evitato in periodi troppo secchi e ventosi o su terreni molto umidi. Le condizioni ottimali per ridurre al minimo la volatilizzazione delle emissioni di ammoniaca sono i periodi freschi e umidi che precedono o accompagnano le piogge deboli.
- L'applicazione di liquami o letame deve sempre rispettare i principi del bilancio dei nutrienti (BEMP 3.3.1) e dell'applicazione di precisione dei nutrienti (BEMP 3.3.3).



Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i77) Interramento del letame nei seminativi entro due ore dallo spandimento (Si/No)	(b40) Conformemente al fabbisogno di nutrienti delle colture, il 100 % dei liquami applicati sui terreni sono iniettati superficialmente o spanti rasoterra con deflettori o in banda, e il 100 % dei letami ad alto tenore di ammoniaca applicati ai seminativi nudi sono interrati il più presto possibile e, in ogni caso, entro due ore.
(i78) Applicazione dei liquami per iniezione superficiale (Si/No)	

3.7.7. Applicazione dei liquami nei prati e pascoli

La BEMP consiste nell'applicare i liquami nei prati e pascoli mediante iniezione superficiale (cfr. BEMP 3.7.6). Se ciò non è possibile, la BEMP consiste nell'applicare le seguenti tecniche:

- spandimento in banda: questa tecnica riduce la superficie dei liquami esposta all'aria collocando i liquami in bande strette direttamente sul terreno al di sotto della parte aerea delle colture,
- spandimento rasoterra con deflettori: un deflettore metallico divide gli steli e il liquame è depositato in bande sulla superficie del terreno, con una contaminazione minima delle piante; questa tecnica riduce le perdite dovute alla volatilizzazione dell'ammoniaca e comporta una minore contaminazione delle colture foraggere da utilizzare fresche e/ o insilate.

Applicabilità

Lo spandimento rasoterra in banda e lo spandimento rasoterra con deflettori sono tecniche generalmente applicabili alle aziende zootecniche. Se un'azienda non possiede le attrezzature necessarie può designare un contraente che le fornisca tale servizio.

Un fattore potenzialmente limitante per lo spandimento rasoterra con deflettore è la densità del liquame (cioè l'alto contenuto di solidi), specialmente quando si utilizzano sistemi ombelicali.

L'applicazione di liquami nei prati e pascoli deve essere sempre attuata nel rispetto dei principi del bilancio dei nutrienti di cui alla BEMP 3.3.1.


Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i78) Applicazione dei liquami per iniezione superficiale (Si/No)	(b41) In conformità con il fabbisogno di nutrienti delle colture, il 100 % dei liquami applicati nei prati e pascoli sono iniettati superficialmente o spanti rasoterra con deflettori o in banda.
(i79) Applicazione dei liquami per spandimento rasoterra con deflettori o in banda (Si/No)	
(i80) Percentuale di liquami applicati nei prati e pascoli mediante iniezione superficiale, spandimento rasoterra con deflettore o spandimento in banda (%)	

3.8. Irrigazione

La presente sezione interessa tutte le aziende che praticano l'irrigazione, in particolare quelle situate in zone di carenza idrica. Vi sono illustrate le tecniche di irrigazione efficienti che riducono al minimo il consumo d'acqua e/o ne aumentano al massimo l'efficienza (WUE = Water Use Efficiency ⁽³¹⁾).

⁽³¹⁾ L'efficienza del consumo d'acqua è definita come la resa delle colture (ad esempio, kg) per unità di volume (m³) d'acqua irrigua somministrata. Le pratiche che migliorano la resa per «goccia d'acqua» migliorano la WUE. Si ottiene pertanto un miglioramento della WUE aumentando la produzione colturale e/o riducendo l'apporto irriguo stagionale. Per assicurare rese elevate occorre potenziare al massimo la cattura e lo stoccaggio delle precipitazioni nel suolo e la capacità del terreno di utilizzare l'umidità accumulata, evitando tuttavia il più possibile di esporre le colture a carenza idrica durante le principali fasi di sviluppo delle colture.



3.8.1. Metodi agronomici per ottimizzare il fabbisogno irriguo

La BEMP consiste nell'ottimizzare il fabbisogno irriguo mediante le seguenti misure:

- gestione del suolo: le proprietà fisicochimiche del suolo influenzano fortemente il fabbisogno idrico e il regime irriguo. Tra i principali parametri del suolo vi sono la profondità, la capacità di ritenzione dell'umidità e il tasso di infiltrazione. La capacità del suolo di trattenere l'umidità dipende dalla tessitura e dal tenore di materia organica, che può essere aumentato mediante un'appropriata rotazione delle colture e l'apporto di ammendanti organici, letame ecc. Il suolo è sfruttato in profondità praticando la piantagione a buche, che offre alle radici delle piante l'accessibilità a un maggior volume dell'acqua presente nel terreno. La velocità di evaporazione dell'acqua dal suolo può essere ridotta applicando sistemi di lavorazione minima (ad esempio lavorazione interfila) o dalla pacciamatura con materiale organico o plastico,
- scelta delle specie e varietà colturali in base all'efficienza dell'uso d'acqua (WUE): scelta di genotipi resistenti a stress idrico o salinità e più adatti all'irrigazione di soccorso,
- determinazione del fabbisogno idrico delle colture: calcolo preciso del fabbisogno idrico delle colture basato sull'evapotraspirazione (ET), in funzione dello stadio di crescita e delle condizioni meteorologiche,
- valutazione della qualità dell'acqua: occorre monitorare i parametri fisici e chimici per garantire un'elevata qualità dell'acqua disponibile per le piante. In termini di parametri fisici, l'adacquamento deve avvenire a temperatura ambiente e con acqua sufficientemente pulita (ad esempio, particelle e/o solidi sospesi possono ostruire le apparecchiature). In termini di parametri chimici, un'elevata concentrazione di sali solubili causa l'occlusione delle apparecchiature e può richiedere quantità di acqua extra per evitare l'accumulo di sali nella zona radicale. Inoltre, un'elevata concentrazione di alcuni elementi, come lo zolfo (S) e il cloro (Cl), può essere causa di tossicità nelle piante e deve quindi essere attentamente monitorata,
- attenta pianificazione dell'irrigazione in funzione dell'evapotraspirazione delle colture. A tal fine si può ricorrere al metodo del bilancio idrico⁽³²⁾ e/o a sensori di umidità del suolo⁽³³⁾.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile a tutte le aziende che utilizzano l'irrigazione, in particolare quelle situate in zone aride. Alcune misure potrebbero comportare costi di investimento e di gestione troppo impegnativi per le aziende di piccole dimensioni. Tuttavia tali costi possono essere compensati dai risparmi derivanti da un minor consumo d'acqua e, in alcuni casi, da un aumento degli utili grazie all'incremento della produttività.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i81) WUE, espressa in kg/m ³	N/P
(i82) Variazione percentuale del fabbisogno irriguo (%)	

3.8.2. Ottimizzazione dell'adacquamento

La BEMP consiste nel scegliere il sistema più efficiente di irrigazione che ottimizza l'adacquamento della superficie coltivata:

- irrigazione a goccia per sistemi di coltivazione intensiva (colture a file),

⁽³²⁾ Il metodo del bilancio idrico si articola in tre fasi: i. stima della disponibilità di acqua (AW — Available Water) nella zona radicale in base alla tessitura del terreno e alla profondità delle radici, ii) scelta del regime irriguo di soccorso tollerabile (AWD — Allowable Water Deficit) in base alle specie coltivate, allo stadio di crescita, alla capacità di ritenzione idrica del suolo e alla capacità di pompaggio del sistema di irrigazione e iii) stima dell'evapotraspirazione (ET) delle colture. Con questo metodo, l'irrigazione è praticata ogniqualvolta l'evapotraspirazione supera il valore AWD.

⁽³³⁾ I sensori di umidità del terreno sono usati per stabilire la frequenza d'irrigazione e la quantità dell'apporto idrico. La quantità è calcolata in base alle variazioni del tenore di umidità del suolo tra due eventi irrigui, presupponendo che l'evapotraspirazione (ET) tra i due eventi è pari alla variazione dell'umidità del suolo; oppure è calcolata misurando la tensione di suzione del suolo prima dell'applicazione dell'irrigazione e utilizzando il valore AWD per stimare la quantità d'acqua da fornire.



- irrigazione a pioggia a bassa pressione per colture a file e alberi da frutto, in cui l'acqua è spruzzata sotto la parte aerea. Nel progettare tale sistema, per ottenere un'irrigazione uniforme occorre considerare attentamente la pressione di lavoro, il tipo e il diametro dell'ugello, il sesto d'impianto e la velocità del vento.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile sia nelle zone aride che in quelle umide, nella maggior parte dei tipi di terreno e in particolare nelle colture seminate a file, ad esempio erba medica, cotone, granturco.

L'irrigazione a goccia sui terreni argillosi deve essere applicata lentamente per evitare il ristagno in superficie e il ruscellamento. Sui terreni sabbiosi occorre una portata irrigua più elevata degli irrigatori per assicurare un adacquamento adeguato dei lati della particella. Per le colture situate su terreni in pendenza, l'obiettivo è di ridurre al minimo le variazioni della portata irrigua degli irrigatori dovute ai dislivelli del terreno.

Negli impianti a pioggia a bassa pressione, la pressione d'esercizio dovrebbe essere regolata in modo da ottenere la portata irrigua adatta alle caratteristiche fisiche del terreno. Per le colture situate su terreni in pendenza, è possibile usare irrigatori a bassa pressione purché i tubi laterali che li alimentano siano collocati, quando possibile, lungo il perimetro della particella, in modo da mantenere minima la pressione e uniforme l'apporto irriguo.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i83) Impianto d'irrigazione a goccia (Sì/No)	N/P
(i84) Irrigatori a bassa pressione (Sì/No)	
(i85) Efficienza d'irrigazione ⁽¹⁾ a livello di coltura (%)	

⁽¹⁾ Per efficienza d'irrigazione s'intende il volume d'acqua erogato che è effettivamente disponibile per le piante. Questo indicatore è calcolato come prodotto dell'efficienza di distribuzione, ossia l'efficienza del trasporto dell'acqua al terreno tramite i canali, e dell'efficienza di campo.

3.8.3. Gestione dei sistemi d'irrigazione

La BEMP consiste nel gestire e controllare in modo efficiente i sistemi d'irrigazione, per evitare percentuali elevate di perdite d'acqua e di ruscellamento e apporti irrigui in eccesso o in difetto. I contatori sono strumenti importanti per determinare la quantità esatta dell'acqua utilizzata per l'irrigazione e per individuare le perdite. Per ridurre al minimo i danni alle colture si possono realizzare fossi di guardia che raccolgono le acque di ruscellamento dai pendii.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile a tutte le aziende che praticano l'irrigazione, in particolare quelle situate in zone aride.


Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i86) Efficienza d'irrigazione a livello di azienda (%)	N/P

3.8.4. Strategie irrigue efficienti e controllate

L'irrigazione ottimale si può ottenere con adeguate strategie volte a evitare un'irrigazione eccessiva o carenza idrica.

Nelle regioni in cui le risorse idriche scarseggiano, la BEMP consiste nell'adozione di un regime irriguo di soccorso: secondo questa strategia la coltura è esposta, durante alcune fasi o l'intera stagione vegetativa, a un determinato livello di stress idrico che comporti un calo minimo o nullo delle rese.



Un esempio di irrigazione di soccorso è il disseccamento parziale delle radici (Partial Root Drying — PRD), che consiste nell'alternare l'irrigazione sui due lati delle file delle colture, in modo da esporre a stress idrico solo una parte dell'apparato radicale delle piante.

Applicabilità

L'irrigazione di soccorso è specifica per zone molto aride in cui all'agricoltore conviene massimizzare il reddito netto per unità d'acqua piuttosto che per unità di terreno. Non può tuttavia essere usata per lunghi periodi.

Prima di applicare qualsiasi strategia irrigua di soccorso è fondamentale valutarne l'impatto sperimentandola per vari anni in pieno campo su ciascuna coltura nelle pertinenti zone agroclimatiche.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i81) WUE, espressa in kg/m ³	N/P

3.9. Protezione delle colture

La presente sezione interessa tutte le aziende. Vi sono illustrate le migliori pratiche per la serie completa delle azioni che gli agricoltori possono attuare per dotarsi di strategie di protezione sostenibile delle colture dagli organismi nocivi, ottimizzare e ridurre l'impiego dei prodotti fitosanitari e, quando necessari, scegliere quelli con il minor impatto ambientale e il più possibile compatibili con il resto della strategia. La prassi migliore per gli agricoltori è andare al di là degli obblighi di legge, in particolare le disposizioni della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁵⁾, che prevedono l'applicazione in Europa dei principi generali di difesa integrata.

3.9.1. Protezione sostenibile delle colture


La BEMP consiste nel controllo delle popolazioni di organismi nocivi mediante l'adozione di un piano dinamico di gestione fitosanitaria, che si fondi su un approccio preventivo e sugli aspetti essenziali della difesa integrata dagli organismi nocivi. Affinché sia efficace, il piano dinamico di gestione fitosanitaria deve contenere i seguenti elementi:

- una rotazione delle colture che impedisca lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi nei seminativi, nelle colture ortive e miste grazie alla discontinuità temporale e spaziale che blocca la riproduzione delle specie nocive. La rotazione delle colture consente altresì di evitare problemi di accumulo di agenti patogeni nel suolo e contribuisce a mantenere la fertilità (come spiegato nella BEMP 3.3.2),
- l'uso di cultivar resistenti/tolleranti,
- l'applicazione di pratiche agronomiche e igieniche che riducono la ricorrenza/pressione degli organismi nocivi, ad esempio scelta del periodo di semina, pulizia regolare di macchine, strumenti ecc.,
- un sistema di monitoraggio e diagnosi precoce per definire se e quando occorre intervenire,
- il controllo biologico degli organismi nocivi con l'ausilio di prodotti fitosanitari biologici, organismi benefici o nemici naturali. Può trattarsi di organismi già presenti e/o introdotti nell'azienda⁽³⁶⁾. Per preservare la popolazione di organismi utili o nemici naturali occorre evitare pratiche agricole ad essi dannose (ad esempio, riducendo la frequenza di sfalcio) e preservare o sviluppare un habitat naturale all'interno dell'azienda, lasciando fasce di terreno (larghe, ad esempio, 5 m) incolte, con vegetazione spontanea o seminata,

⁽³⁴⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

⁽³⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽³⁶⁾ Il controllo biologico degli organismi nocivi può essere attuato introducendo, aumentando e conservando i nemici naturali: l'introduzione si basa sulla determinazione degli organismi nocivi da controllare, l'individuazione dei loro nemici naturali e l'introduzione sul campo; l'aumento consiste nell'ingrossare il numero dei nemici naturali già presenti, aumentandone la popolazione esistente in natura; la conservazione dei nemici naturali esistenti consiste nell'assicurare le condizioni che consentono il permanere delle popolazioni naturali. Quest'ultimo metodo è il più semplice da attuare, dato che i nemici naturali sono già adattati all'habitat e alle specie nocive bersaglio.



- la priorità data, quando possibile, alle tecniche non chimiche quali l'assolazione o le colture intercalari per la disinfezione del suolo. Per quanto concerne i prodotti fitosanitari (da usare solo se ne riscontra la necessità, ad esempio sulla base dei risultati del monitoraggio), scegliere quanto più possibile quelli a basso rischio, mirati a un'azione precisa e aventi effetti collaterali minimi. Applicarli con precisione, per ridurre l'uso e aumentare l'efficienza di applicazione; quest'ultima si può ottenere con la taratura obbligatoria dei macchinari ma anche mediante tecniche agricole di precisione, quali l'uso di sensori e GPS, che consentono l'applicazione della sola quantità necessaria di prodotto e nei punti dell'azienda in cui le colture sono colpite da organismi nocivi. Tenere, infine, un registro dettagliato dello stato di salute delle piante e dei trattamenti applicati,
- la formazione degli operatori/agricoltori in materia di applicazione efficace dei prodotti fitosanitari, sicurezza personale e massimo livello di protezione dell'ambiente in tutte le fasi dell'uso dei fitosanitari, dall'acquisto alla corretta manipolazione (conservazione) fino allo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi. In particolare, il programma di formazione deve contemplare l'uso delle attrezzature e dell'abbigliamento di sicurezza, il rispetto delle condizioni meteorologiche locali, le norme ambientali in vigore, come individuare i potenziali punti d'ingresso dei prodotti fitosanitari nell'acqua, come verificare i parametri operativi per l'applicazione, come garantire la pulizia dei macchinari, lo smaltimento corretto dei residui e la conservazione corretta dei prodotti,
- esame periodico, in base ai dati raccolti, dell'efficacia della strategia fitosanitaria adottata al fine di migliorarne il processo decisionale e lo sviluppo futuro.

Applicabilità

La BEMP consiste in un'ampia serie di tecniche che possono essere applicate singolarmente o insieme e che devono essere adattate alla coltura e alle condizioni specifiche della regione, dell'azienda e del campo. La definizione e l'attuazione di un piano dinamico di gestione fitosanitaria sono generalmente applicabili, purché le misure previste dal piano siano adatte al caso specifico. Ad esempio, il controllo biologico degli organismi nocivi e la rotazione delle colture si addicono in particolare alle aziende biologiche o ai sistemi agricoli estensivi tradizionali.

Il controllo biologico degli organismi nocivi è di facile applicazione nelle ortive e nei frutteti protetti, in cui le condizioni controllate favoriscono il rapido moltiplicarsi delle popolazioni di organismi utili introdotte ed evitano che migrino fuori dalla zona coltivata; è più difficile applicarlo in campo aperto, in special modo nei sistemi di produzione con cicli colturali corti. In generale le misure di prevenzione e il controllo biologico sono più efficaci quando i livelli delle popolazioni di organismi nocivi non sono troppo elevati e in presenza dei nemici naturali; in caso contrario possono rivelarsi insufficienti per proteggere le colture. L'introduzione dei nemici naturali va effettuata con particolare cura: in linea di principio la si effettua nel momento della giornata in cui la temperatura è relativamente bassa, ad esempio nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio/sera, in condizioni meteorologiche favorevoli e nella stagione migliore per l'organismo da introdurre.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i87) Un piano dinamico fitosanitario per la protezione sostenibile delle colture è in atto e comprende: i) la rotazione delle colture finalizzata a prevenire gli organismi nocivi; ii) il controllo biologico degli organismi nocivi; iii) l'applicazione di precisione dei prodotti fitosanitari (se il loro uso è necessario); iv) una formazione adeguata sulla protezione delle colture; v) l'esame periodico e il miglioramento del piano (Sì/No)	N/P

3.9.2. Scelta dei prodotti fitosanitari

La BEMP consiste nello scegliere i prodotti fitosanitari nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE, in base alla quale essi devono essere il più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere, avere il minore impatto ambientale⁽³⁷⁾ e porre il minor rischio per la salute umana. Per conformarsi alle suddette disposizioni gli agricoltori dispongono delle etichette dei prodotti e delle banche dati accessibili al pubblico, che forniscono indicazioni principalmente sulla tossicità dei pesticidi per la salute umana e/o per la fauna e flora a un determinato tasso di utilizzo. L'obiettivo è di

⁽³⁷⁾ Nelle fasi di fabbricazione e uso.



scegliere i prodotti con minore tossicità e massima selettività nei confronti delle specie nocive, per quanto possibile, che non interferiscano con le misure di controllo biologico adottate (ad esempio, i nemici naturali); non va trascurato il rischio di resistenza degli organismi nocivi e la messa in atto di una strategia al riguardo, ove necessario. Per determinare l'adeguatezza del prodotto fitosanitario occorre tenere conto anche delle caratteristiche della coltura e del campo da trattare (in particolare la prossimità di sorgenti idriche, le caratteristiche del suolo, il sistema di coltivazione ecc.).

Applicabilità

La BEMP è applicabile a tutti gli agricoltori che hanno necessità di utilizzare prodotti fitosanitari.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i89) I prodotti fitosanitari scelti sono i meno tossici e sono compatibili con la strategia generale fitosanitaria (Sì/No)	N/P

3.10. Orticoltura protetta

La presente sezione interessa le aziende agricole che coltivano frutta e ortaggi in ambiente protetto (ad esempio, in serra).

3.10.1. Misure di efficienza energetica nell'orticoltura protetta

La BEMP consiste nel ridurre il fabbisogno energetico delle serre chiuse e soddisfarlo, dove possibile, con energia prodotta in loco da fonti rinnovabili:


- applicare una regolazione dinamica dei parametri climatici nella serra che adatti le condizioni interne tenendo conto delle condizioni meteorologiche esterne al fine di ridurre il consumo di energia,
- scegliere materiali di copertura adeguati, come il vetro o la plastica a doppio strato, al fine di migliorare l'involucro della serra,
- considerare l'orientamento e la posizione delle finestre nelle serre nuove o al momento di ristrutturazioni importanti,
- adottare misure di raffrescamento nelle serre situate in climi secchi e caldi; in particolare, ricorrere a misure di ventilazione naturale o di imbiancamento per ridurre la radiazione solare che entra nella serra e/o impiegare tecniche di evaporazione come pannelli umidi e la nebulizzazione (fogging) ⁽³⁸⁾,
- quando possibile, installare un sistema di riscaldamento geotermico nelle serre in climi freddi che devono essere riscaldate; i pozzi geotermici possono fornire acqua a una temperatura notevolmente più alta della temperatura ambiente direttamente agli apparecchi di riscaldamento della serra o a più sistemi di riscaldamento,
- installare un sistema di illuminazione adeguato tenendo conto delle condizioni climatiche locali e dell'influenza del sistema di illuminazione sulla temperatura interna.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile alle aziende che praticano orticoltura protetta.

L'impiego dell'energia geotermica è limitato, ad esempio a causa delle specificità del profilo della temperatura della falda acquifera e degli investimenti richiesti.

⁽³⁸⁾ Nel raffrescamento evaporativo con pannelli umidi, su una parete della serra si installano dei ventilatori e nella parete opposta il pannello umido attraverso il quale l'aria esterna entra nella serra subendo una diminuzione di temperatura. I sistemi di nebulizzazione sono basati sulla diffusione d'acqua sotto forma di goccioline che evaporando abbassano la temperatura della serra.



Le tecniche evaporative comportano l'uso di acqua dolce, per cui occorre tener conto della disponibilità di risorse idriche. L'acqua deve inoltre essere utilizzata in quantità tale da non innalzare i livelli di umidità all'interno della serra al di sopra della soglia ottimale (di solito 65-70 %) e non influire sulla traspirazione delle piante. Ciò è particolarmente importante per le tecniche di nebulizzazione e in zone con un livello elevato di umidità atmosferica.

Le tecniche di nebulizzazione possono altresì richiedere cospicui investimenti, a causa del sistema di distribuzione dell'acqua.

I sistemi di raffrescamento a pannelli umidi sono efficienti solo se la larghezza della serra è superiore a 50 m, ma hanno il vantaggio di poter funzionare anche con acqua di mare.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i90) Consumo di energia per l'illuminazione della serra (kWh/m ² /anno)	(b42) Il consumo combinato di energia del sistema culturale in ambiente protetto per il riscaldamento, il raffrescamento, l'illuminazione e la produzione di biossido di carbonio (se del caso) è soddisfatto almeno per l'80 % da fonti rinnovabili in loco su base annua
(i91) Consumo totale di energia della serra (kWh/resa)	
(i92) Percentuale di energia consumata dalla serra per il riscaldamento, il raffrescamento, l'illuminazione e la produzione di biossido di carbonio (se del caso) soddisfatta da fonti rinnovabili in loco su base annua (%)	

3.10.2. Gestione idrica nell'orticoltura protetta

La BEMP consiste nel massimizzare l'efficienza di irrigazione degli ortaggi coltivati in serre chiuse situate in zone aride, mediante le seguenti azioni:

- determinare con precisione il fabbisogno idrico delle colture⁽³⁹⁾, secondo i principi di cui alla BEMP 3.8.1,
- adottare un regime irriguo (secondo i principi illustrati nella BEMP 3.8.1) che tenga conto del fabbisogno idrico delle colture e della disponibilità d'acqua nella zona radicale delle colture coltivate in terra o in substrato. In particolare per le colture coltivate in substrato, un regime irriguo che utilizza sensori d'umidità consente d'irrigare con maggiore frequenza e minori volumi d'acqua, assicurando in tal modo un adeguato apporto d'acqua e di nutrienti,
- adottare pratiche d'irrigazione che massimizzano i tassi di efficienza dell'uso d'acqua (WUE)⁽⁴⁰⁾, come la microirrigazione per le colture coltivate in substrato e un sistema ad anello chiuso (o semi chiuso) per le colture in terra o in substrato. Sia la microirrigazione sia i sistemi ad anello chiuso consentono di praticare la fertirrigazione.

Applicabilità

La BEMP è generalmente applicabile a tutte le aziende che praticano orticoltura protetta, in particolare nelle zone aride.

I sistemi ad anello chiuso sono tecnicamente efficaci ma finanziariamente praticabili solo in zone con una buona qualità dell'acqua o con colture redditizie che compensano i costi necessari per garantire la buona qualità dell'acqua, ad esempio raccolta dell'acqua piovana e/o desalinizzazione.


I sistemi di microirrigazione offrono elevate prestazioni quanto a uniformità di distribuzione ed efficienza di applicazione a patto che siano correttamente dimensionati e progettati.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i81) WUE, espressa in kg/m ³	N/P

⁽³⁹⁾ Per le attività di orticoltura protetta, il fabbisogno idrico netto della coltura è considerato pari all'evapotraspirazione della coltura (ETc), perché la pioggia non entra nella serra e la perdita di umidità è esigua.

⁽⁴⁰⁾ Per la definizione della WUE si veda la BEMP 3.8.1.



3.10.3. Gestione dei rifiuti nell'orticoltura protetta

La BEMP consiste nel differenziare correttamente le diverse frazioni di rifiuti prodotti dal sistema di orticoltura protetta e:

- compostare la biomassa residua o inviarla a un vicino impianto di digestione anaerobica,
- utilizzare materie bioplastiche, quando possibile, per film pacciamanti completamente biodegradabili e vasi da vivaio compostabili in loco o in un vicino impianto di digestione anaerobica,
- separare e conservare correttamente i residui e gli imballaggi dei prodotti fitosanitari al fine di evitare la lisciviazione e il contatto indiretto con il terreno, le piante e l'acqua,
- destinare a idoneo trattamento tutti i materiali contaminati inviandoli a un'impresa specializzata autorizzata,
- destinare al riciclaggio tutte le materie plastiche non contaminate.

Applicabilità

Gli elementi della BEMP sono generalmente applicabili a tutte le serre chiuse e sono pertinenti anche per la maggior parte delle altre aziende agricole.

Le materie bioplastiche devono soddisfare i seguenti criteri:

- completa biodegradazione (e non mera disintegrazione) superiore a 90 %,
- durabilità compatibile con l'applicazione cui sono destinate,
- nessun residuo di metalli pesanti o altri elementi chimici nocivi.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i93) Tutti i rifiuti di biomassa sono compostati o inviati a un impianto di digestione anaerobica (Si/No)	(b43) Tutti i rifiuti sono raccolti, separati e adeguatamente trattati, la frazione organica è compostata e nessun rifiuto è conferito in discarica. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> — l'eventuale materiale per pacciamatura è biodegradabile al 100 %, tranne nel caso dei film plastici che sono rimossi fisicamente, — 100 % dei rifiuti è differenziato alla fonte, — 100 % dei residui di biomassa è compostato o inviato a un vicino impianto di digestione anaerobica
(i94) Uso di materie bioplastiche completamente biodegradabili per i vasi da vivaio e i film pacciamanti (Si/No)	
(i95) Percentuale di rifiuti plastici non contaminati destinati al riciclaggio (%)	


3.10.4. Scelta del substrato di coltivazione

La BEMP consiste nell'acquistare substrati di coltivazione ecocertificati (ad esempio, recanti il marchio Ecolabel UE) o nel definire i propri criteri ambientali per l'acquisto dei substrati di coltivazione (ad esempio, in base ai criteri di cui alla decisione 2015/2099 della Commissione⁽⁴¹⁾).

Applicabilità


La BEMP è generalmente applicabile alle aziende che praticano orticoltura protetta e acquistano substrati di coltivazione.

⁽⁴¹⁾ Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione, del 18 novembre 2015, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al paccame (GUL 303 del 20.11.2015, pag. 75).



Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati


Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i96) Uso di substrati di coltivazione ecocertificati (ad esempio, recanti il marchio Ecolabel UE) (Sì/No)	N/P




4. PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SPECIFICI PER IL SETTORE RACCOMANDATI

La tabella seguente elenca una selezione dei principali indicatori di prestazione ambientale per il settore dell'agricoltura, con i relativi parametri e il riferimento alle BEMP pertinenti. Si tratta di un sottoinsieme di tutti gli indicatori descritti nella sezione 3.


Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni							
Piano strategico di gestione aziendale attuato	Si/No	Tutte le aziende	È attuato un piano di gestione integrato per l'intera azienda che contempla considerazioni di carattere commerciale, regolamentare, ambientale ed etico per un periodo di almeno cinque anni	Per azienda	Efficienza dei materiali Efficienza energetica Emissioni Biodiversità Acqua Rifiuti	L'azienda si è dotata di un piano strategico di gestione che: i) copre un periodo di almeno cinque anni; ii) migliora le prestazioni di sostenibilità dell'azienda a livello economico, sociale e ambientale; iii) considera la prestazione di servizi ecosistemi in un contesto locale, regionale e mondiale utilizzando indicatori adeguati e semplici.	3.1.1
Partecipazione a regimi di accreditamento esistenti per la certificazione dell'agricoltura o dei prodotti alimentari sostenibili (Si/No)	Si/No	Tutte le aziende	L'azienda partecipa a regimi di accreditamento che apportano un valore aggiunto ai prodotti agricoli e garantiscono una gestione sostenibile	Per azienda	Efficienza dei materiali	—	3.1.1
È in atto un sistema di gestione ambientale basato sull'analisi comparativa per una scelta adeguata degli indicatori	Si/No	Tutte le aziende	Il sistema di gestione ambientale in atto utilizza gli indicatori pertinenti per effettuare un'analisi comparativa delle prestazioni ambientali dei singoli processi e a livello di tutta l'azienda.	Per azienda	Efficienza dei materiali Efficienza energetica Emissioni Biodiversità Acqua Rifiuti	Sono applicati indicatori pertinenti per confrontare le prestazioni di singoli processi, e dell'intero sistema aziendale, con tutti i pertinenti parametri delle migliori pratiche descritti nel presente documento.	3.1.2



Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Al personale è impartita una formazione in gestione ambientale	Si/No	Tutte le aziende	La formazione sugli aspetti ambientali è impartita periodicamente a tutto il personale dell'azienda (permanente e temporaneo).	Per azienda	Efficienza dei materiali Efficienza energetica Emissioni Biodiversità Acqua Rifiuti	Il personale permanente partecipa periodicamente a programmi di formazione obbligatori sulla gestione ambientale; al personale temporaneo sono fornite informazioni sugli obiettivi di gestione ambientale e impartite formazioni sulle azioni pertinenti.	
Larghezza delle fasce tampone	m	Tutte le aziende	Larghezza delle fasce tampone situate lungo corsi d'acqua in cui è mantenuta una vegetazione permanente e non sono praticati né la lavorazione del terreno né il pascolo	Per campo	Acqua	Lungo tutti i corsi d'acqua superficiali sono realizzate zone tampone di almeno 10 m di larghezza in cui non sono praticati né il pascolo né la lavorazione del terreno.	3.1.3
Concentrazione totale di azoto e/o di nitrati nei corsi d'acqua (mg N, NO ₃ /l)	Mg NO ₃ /l, Mg N/l	Tutte le aziende	La concentrazione di azoto o di nitrati dovrebbe essere misurata in tutti i corsi d'acqua limitrofi all'azienda o che la attraversano	Per azienda o per campo	Efficienza dei materiali Biodiversità Acqua	Gli agricoltori collaborano con gli agricoltori confinanti e con i gestori dei bacini idrografici delle autorità competenti per ridurre al minimo i rischi di inquinamento dell'acqua, ad esempio attraverso la realizzazione di zone umide di fitodepurazione situate in punti strategici.	3.1.3, 3.4.5
Abbondanza di specie importanti a livello locale	numero di specie importanti/m ²	Tutte le aziende	Misurazione della presenza di specie selezionate per monitorare l'evoluzione della biodiversità locale	Per azienda o per campo	Biodiversità	Nell'azienda è attuato un piano d'azione per la biodiversità al fine di mantenere e rafforzare il numero e l'abbondanza delle specie importanti a livello locale.	3.1.4, 3.1.1, 3.4.4 3.5.2




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Energia finale consumata nell'azienda	kWh/ha L_{diesel}/ha	Tutte le aziende	Consumo energetico diretto (ad esempio, combustibili solidi, petrolio, gas, elettricità, energie rinnovabili) nell'azienda per ettaro in termini di energia finale. Possono essere utilizzate unità diverse in funzione dei diversi vettori energetici. L'energia utilizzata per processi specifici (per esempio, l'uso del diesel nei trattori) dovrebbe essere indicata separatamente ogniqualvolta possibile.	Per azienda o per processo	Energia	Un piano di gestione dell'energia è attuato e riveduto ogni cinque anni e comprende i seguenti elementi: i) mappatura del consumo energetico diretto nei principali processi che consumano energia; ii) mappatura del consumo energetico indiretto attraverso il consumo di fertilizzanti e mangimi; iii) analisi comparativa del consumo di energia per ettaro, unità di bestiame o tonnellata di prodotto; iv) misure di efficienza energetica; v) misure relative all'energia rinnovabile.	3.1.5
Efficienza dell'uso dell'acqua nell'azienda	$m^3/ha/anno$ $m^3/tonnellata$ di prodotto $m^3/unità$ di bestiame	Tutte le aziende	Acqua utilizzata nelle aziende per ettaro e per anno o per tonnellata di prodotto o per unità di bestiame. Occorre distinguere la fonte (ad esempio, acqua di pozzo, acqua dell'acquedotto comunale, acqua proveniente da corsi d'acqua superficiali, acqua piovana, acqua recuperata). L'acqua utilizzata per processi specifici dovrebbe essere indicata separatamente ogniqualvolta possibile.	Per azienda o per processo	Acqua	Un piano di gestione dell'acqua è attuato e riveduto ogni cinque anni e comprende i seguenti elementi: i) mappatura del consumo diretto di acqua, ripartito per fonte, nei principali processi; ii) analisi comparativa del consumo di acqua per ettaro, unità di bestiame o tonnellata di prodotto; iii) misure di efficienza idrica; iv) raccolta dell'acqua piovana.	3.1.5, 3.8.1
Percentuale di rifiuti separati in frazioni riciclabili	%	Tutte le aziende	Quantità di rifiuti separati in frazioni riciclabili diviso per l'importo totale di rifiuti generati nell'azienda	Per azienda	Rifiuti	Sono praticati la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti in modo tale da evitare il conferimento in discarica.	3.1.6, 3.10.3




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Gestione della qualità del suolo							
Valutazione visiva della struttura del suolo per individuare segni di erosione e compattazione nei campi	Si/No	Tutte le aziende	Questo indicatore rileva se l'azienda colture ispeziona i campi dell'azienda per individuare segni di erosione e compattazione	Per campo	Efficienza dei materiali	Nell'azienda è attuato un piano di gestione del suolo che prevede: i) una relazione annuale per individuare eventuali segni di erosione e compattazione sulla base di ispezioni in campo; ii) analisi della densità apparente del suolo e della sostanza organica almeno ogni cinque anni; iii) attuazione di azioni concrete per il mantenimento della qualità del suolo e della sostanza organica	3.2.1
Densità apparente del suolo	g/cm ³	Tutte le aziende	Peso del terreno secco diviso per il suo volume totale. Il valore di questo indicatore è ottenuto mediante analisi di laboratorio.	Per campo	Efficienza dei materiali	Nell'azienda è attuato un piano di gestione del suolo che prevede: i) una relazione annuale per individuare eventuali segni di erosione e compattazione sulla base di ispezioni in campo; ii) analisi della densità apparente del suolo e della sostanza organica almeno ogni cinque anni; iii) attuazione di azioni concrete per il mantenimento della qualità del suolo e della sostanza organica	3.2.1, 3.2.3
Tasso di applicazione della sostanza secca organica	t/ha/anno	Tutte le aziende	Quantitativo di sostanza organica applicato sul campo per ettaro all'anno, espresso in sostanza secca	Per campo	Efficienza dei materiali	Assicurare che tutti i seminativi dell'azienda ricevano input organici, ad esempio provenienti da residui colturali, effluenti di allevamento, colture intercalari/di copertura, compost o digestati, almeno una volta ogni tre anni e/o siano coltivati a prati per un periodo da uno a tre anni.	3.2.2



Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Perdite dovute all'erosione	Tonnellate di terreno/ha/anno	Tutte le aziende	Perdita dello strato superficiale di un campo causata dall'acqua (dilatamento) o dal vento, espressa dalla quantità di terreno perduto per ettaro all'anno	Per campo	Efficienza dei materiali	Nell'azienda è attuato un piano di gestione del suolo che prevede: i) una relazione annuale per individuare eventuali segni di erosione e compattazione sulla base di ispezioni in campo; ii) analisi della sostanza organica almeno ogni cinque anni; iii) attuazione di azioni concrete per il mantenimento della qualità del suolo e della sostanza organica	3.2.3
Realizzazione di mappe di drenaggio dei campi	Si/No	Tutte le aziende	Questo indicatore rileva se i drenaggi sono mappati sistematicamente in tutti i campi per consentire la gestione	Per campo/ azienda	Efficienza dei materiali Acqua	Il drenaggio naturale è massimizzato grazie a un'attenta gestione della struttura del suolo; è mantenuta l'efficacia dei drenaggi esistenti; nuovi drenaggi sono installati, se del caso, su suoli minerali.	3.2.4, 3.4.3
Minimizzazione del drenaggio sui suoli torbosi	Si/No	Tutte le aziende	Il drenaggio è evitato nei campi con suoli torbosi.	Per campo	Efficienza dei materiali Acqua	Il drenaggio è ridotto al minimo sui suoli torbosi e sui suoli in cui esiste un rischio elevato di trasferimento di nutrienti nell'acqua mediante drenaggio.	3.2.4
Gestione dei nutrienti							
NUE calcolata per N/P/K	%	Tutte le aziende	Rapporto tra la quantità di fertilizzante assorbito dalle colture e la quantità di fertilizzante applicata. La quantità di fertilizzante assorbita dalle colture è calcolata moltiplicando la resa delle colture per il tenore medio di azoto.	Per campo	Efficienza dei materiali	I nutrienti fertilizzanti usati non superano il quantitativo necessario per conseguire la resa ottimale sotto il profilo economico. Per azoto, fosforo e potassio l'efficienza di nutrienti è stimata per singole particelle coltivate o a prato.	3.3.1, 3.3.3, 3.5.3




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Bilancio lordo dell'azoto	kg/ha	Tutte le aziende	Questo indicatore rappresenta l'eccezione o la riduzione di azoto nei terreni agricoli. È calcolato sottraendo il quantitativo di azoto aggiunto al sistema aziendale dal quantitativo di azoto che esce dal sistema, per ettaro di terreno agricolo.	Per campo/ azienda	Efficienza dei materiali	I nutrienti fertilizzanti usati non superano il quantitativo necessario per conseguire la resa ottimale sotto il profilo economico. Per azoto, fosforo e potassio l'eccezione di nutrienti o l'efficienza dell'uso di nutrienti è stimata per singole particelle coltivate o a prato.	3.3.2, 3.3.1
I cicli di rotazione delle colture comprendono colture di leguminose e colture da rinnovo (Sj/No)	Sj/No	Tutte le aziende	Questo indicatore si riferisce all'integrazione di leguminose e colture di rinnovo nei cicli di rotazione delle colture. Anche la durata del ciclo dovrebbe essere comunicata.	Per campo/ azienda	Efficienza dei materiali	Tutte le rotazioni di terreni prativi e colture comprendono almeno una coltura di leguminose e una coltura da rinnovo su un periodo di cinque anni.	3.3.2
Uso di strumenti agricoli di precisione, quali la tecnologia GPS, per ottimizzare l'apporto di nutrienti (Sj/No)	Sj/No	Tutte le aziende	Questo indicatore si riferisce all'uso di strumenti di geolocalizzazione per definire con precisione la quantità di nutrienti da applicare in ciascun punto specifico del campo/dell'azienda.	Per campo	Efficienza dei materiali Emissioni	—	3.3.3
Impronta di carbonio dei fertilizzanti a base di azoto utilizzati	Kg CO ₂ e/kg N	Tutte le aziende	Questo indicatore si riferisce alle emissioni dovute alla fabbricazione dei fertilizzanti a base di azoto utilizzati nell'azienda, espresse in kg eq di CO ₂ /kg N; i valori sono trasmessi dal fornitore dei fertilizzanti e devono basarsi su un calcolo pubblicamente consultabile.	Per azienda	Emissioni	I fertilizzanti minerali utilizzati nell'azienda non hanno dato luogo, durante la fabbricazione, a emissioni superiori a 3 kg eq di CO ₂ per kg N; questo deve essere dimostrato dal fornitore in un calcolo pubblicamente consultabile.	3.3.4




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	BEMP correlata (2)
I fertilizzanti sintetici applicati presentano un basso livello di emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca successivamente all'applicazione	Si/No	Tutte le aziende	Questo indicatore rileva se i fertilizzanti sintetici applicati hanno caratteristiche specifiche (come un rivestimento che funge da inibitore della nitrificazione) per limitare le emissioni successive all'applicazione	Per azienda	Emissioni	3.3.4 Esempio di eccellenza correlato I fertilizzanti sintetici applicati presentano un basso livello di emissioni di ammoniaca successivamente all'applicazione

Preparazione del suolo e pianificazione delle colture


Percentuale di suoli torbosi coltivati (%)	%	Tutte le aziende	Superficie dei terreni coltivati con suoli torbosi divisa per la superficie totale dei terreni con suoli torbosi nell'azienda	Per campo/azienda	Efficienza dei materiali	3.4.1, 3.2.4 I campi con suoli torbosi devono essere ricoperti di prati a lungo termine; la lavorazione del terreno su suoli torbosi per riseminare i prati è effettuata a intervalli minimi di cinque anni.
Percentuale di copertura vegetativa invernale del suolo	%	Tutte le aziende	Superficie coperta da vegetazione durante l'inverno divisa per la superficie totale del campo o dell'azienda	Per campo/azienda	Efficienza dei materiali	3.4.1 —
Percentuale della superficie in cui sono praticate operazioni di lavorazione del terreno senza inversione degli strati per la piantagione delle colture	%	Tutte le aziende	Superficie dei terreni dove sono praticate operazioni di lavorazione del terreno senza inversione degli strati (ad esempio, semina diretta, lavorazione a strisce e lavorazione ridotta) divisa per la superficie totale del campo o dell'azienda	Per campo/azienda	Efficienza dei materiali	3.4.2 La lavorazione con inversione degli strati è evitata ricorrendo, ad esempio, alla semina diretta, alla lavorazione a strisce e alla lavorazione ridotta (aratro scarificatore).
Numero di colture di rinnovo (prati, leguminose, oleaginose) nei cicli di rotazione	numero di colture/cicli di rotazione	Tutte le aziende	Questo indicatore si riferisce al numero di colture di rinnovo nel ciclo di rotazione.	Per campo/azienda	Efficienza dei materiali	3.4.4, 3.3.2 In aziende con una rotazione delle colture a predominanza cerealicola, le colture di rinnovo sono piantate per almeno due anni in una rotazione di sette anni e per almeno un anno in una rotazione di sei anni o di durata inferiore.




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Lunghezza dei cicli di rotazione	Anni	Tutte le aziende	Lunghezza dei cicli di rotazione applicati.	Per campo	Efficienza dei materiali	In aziende con una rotazione delle colture a predominanza cerealicola, le colture di rinnovo sono piantate per almeno due anni in una rotazione di sette anni e per almeno un anno in una rotazione di sei anni o di durata inferiore.	3.4.4, 3.3.2
Nella scelta delle colture è presa in considerazione la diversità spaziale	Sì/No	Tutte le aziende	Questo indicatore rileva se, nella pianificazione dei cicli di rotazione delle colture, l'agricoltore garantisce l'alternanza delle colture in campi confinanti all'interno dell'azienda.	Per campo	Efficienza dei materiali Biodiversità	Le aziende alternano le colture coltivate in campi limitrofi per accrescere la diversità spaziale dei modelli colturali a livello di paesaggio.	3.4.4
Sceita di varietà di colture a maturazione precoce per i terreni più sensibili	Sì/No	Tutte le aziende	Questo indicatore rileva se l'agricoltore evita che i terreni più sensibili siano lasciati nudi durante la stagione umida scegliendo varietà a maturazione precoce ed agevolando l'impianto di colture di copertura prima dell'inizio della stagione umida	Per azienda	Biodiversità Efficienza dei materiali	Si scelgono varietà di colture a maturazione precoce per poter effettuare la raccolta prima della stagione umida e per agevolare l'impianto di colture di copertura.	3.4.4
Percentuale di terreni lasciati nudi nella stagione invernale	%	Tutte le aziende	Superficie dei terreni lasciati a nudo nella stagione invernale divisa per la superficie totale dell'azienda.	Per azienda	Acqua	L'azienda fornisce la prova di una valutazione completa del potenziale di integrazione delle colture di copertura/intercalari nei piani di coltivazione, fornendo giustificazioni per i terreni lasciati a nudo durante l'inverno.	3.4.5




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Gestione dell'erba e dei pascoli							
Percentuale di sostanza secca dell'erba ingerita dagli animali (%)	%	Aziende zootecniche	Quantità di sostanza secca di erba ingerita dagli animali durante il periodo di pascolo sul totale di sostanza secca dell'erba disponibile nel campo. Misurazioni dell'altezza dell'erba effettuate durante tutto il periodo vegetativo, poi utilizzate per stimare la quantità di erba ingerita dagli animali	Per campo	Efficienza dei materiali	80 % di sostanza secca di erba ingerita dagli animali durante il periodo di pascolamento.	3.5.1
Valore D del pascolo	Numero	Aziende zootecniche	Questo indicatore rappresenta il tasso di digeribilità del pascolo del bestiame, che può essere migliorato grazie al rinnovo del pascolo	Per campo	Efficienza dei materiali Biodiversità	Il rinnovo dei pascoli (ad esempio con la nuova semina) è utilizzato per massimizzare la produzione di foraggio, mantenere un'elevata copertura di leguminose e introdurre altre specie a infiorescenza.	3.5.3
Indice di conversione alimentare	kg ingeriti di sostanza secca dei mangimi/kg di carne o litri di latte (prodotti)	Aziende zootecniche	Rapporto tra la quantità di mangime (in termini di sostanza secca) ingerita dagli animali e la quantità di prodotti dell'azienda, come i chilogrammi di carne o i litri di latte	Per campo	Efficienza dei materiali Emissioni	—	3.5.4, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4
Allevamento degli animali							
Percentuale di animali di origine genetica rara	%	Aziende zootecniche	Rapporto tra il numero di unità di razza rara e il numero totale di unità dell'azienda	Per azienda	Biodiversità	Il patrimonio zootecnico dell'azienda è costituito almeno per il 50 % da razze adattate alle condizioni locali e almeno per il 5 % da razze rare	3.6.1




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Percentuale di animali di specie adattate alle condizioni locali	%	Aziende zootecniche	Rapporto tra il numero di unità di specie adattate alle condizioni locali e il numero totale di unità dell'azienda	Per azienda	Efficienza dei materiali	Il patrimonio zootecnico dell'azienda è costituito almeno per il 50 % da razze adattate alle condizioni locali e almeno per il 5 % da razze rare	3.6.1
Surplus di nutrienti a livello aziendale	Kg N/ha/anno Kg P/ha/anno	Aziende zootecniche	Questo indicatore si riferisce alla differenza tra i nutrienti in entrata e in uscita a livello di azienda	Per azienda	Efficienza dei materiali Emissioni	Il surplus di azoto a livello aziendale non è superiore al 10 % del fabbisogno di azoto dell'azienda. Il surplus di fosforo a livello aziendale non è superiore al 10 % del fabbisogno di fosforo dell'azienda	3.6.2, 3.6.3
NUF calcolata a livello aziendale per N e P	%	Aziende zootecniche	Rapporto tra i nutrienti in entrata (azoto e fosforo) (3) e in uscita (contenuto di nutrienti nei raccolti e nei prodotti animali venduti e negli effluenti di allevamento esportati).	Per azienda	Efficienza dei materiali Emissioni	Il surplus di azoto a livello aziendale non è superiore al 10 % del fabbisogno di azoto dell'azienda. Il surplus di fosforo a livello aziendale non è superiore al 10 % del fabbisogno di fosforo dell'azienda	3.6.2, 3.6.3
Azoto ureico nel latte	mg/100 g	Aziende zootecniche	La concentrazione dell'urea nel latte si ottiene mediante prove di laboratorio	Per azienda	Efficienza dei materiali	—	3.6.3
Emissioni di metano da fermentazione enterica	kg CH ₄ per kg di carne o litro di latte	Aziende zootecniche	Calcolo delle emissioni di metano generate dalla fermentazione del mangime per prodotto	Per azienda	Emissioni	—	3.6.4, 3.6.7




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Percentuale di mangime acquistato avente certificazione di sostenibilità	%	Aziende zootecniche	Rapporto tra il peso del mangime acquistato avente certificazione di sostenibilità e il mangime totale acquistato. Questo indicatore può essere suddiviso in sottoindicatori per tipo di mangime ed è di particolare pertinenza per i mangimi a base di soia e olio di palma	Per azienda	Efficienza dei materiali	Le importazioni di mangimi a base di soia e olio di palma sono ridotte al minimo e, in ogni caso, il 100 % di questi mangimi sono certificati come non provenienti da zone che hanno subito di recente un cambiamento d'uso del suolo	3.6.5
Programma di zooprofilassi in atto (SI/No)	SI/No	Aziende zootecniche	Questo indicatore rileva se l'azienda si è dotata di un programma di zooprofilassi per il bestiame	Per azienda	Biodiversità	L'azienda monitora sistematicamente la salute e il benessere degli animali e attua un programma di zooprofilassi che comprende almeno un'ispezione all'anno a cura di un veterinario	3.6.6
Trattamenti veterinari per capo nel corso dell'anno	Numero/anno	Aziende zootecniche	Numero di trattamenti con somministrazione di farmaci (ad esempio, antibiotici) per unità di bestiame all'anno	Per azienda	Biodiversità	—	3.6.6
Incremento ponderale del bestiame nell'azienda	kg/unità di bestiame/unità di tempo	Aziende zootecniche	Questo indicatore si riferisce all'incremento ponderale medio misurato del bestiame nell'azienda nell'arco di una congrua unità di tempo (ad esempio, incremento ponderale giornaliero)	Per azienda	Biodiversità	—	3.6.6




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Gestione degli effluenti di allevamento							
Emissioni di ammoniaca generate nel sistema di ricovero zootecnico per unità di bestiame all'anno	kg di NH ₃ per unità di bestiame/anno	Aziende zootecniche	Produzione di emissioni di ammoniaca dai ricoveri zootecnici, prima che le deiezioni siano depositate nelle zone di stoccaggio, per unità di bestiame all'anno	Per sistema di ricovero zootecnico	Emissioni	Installazione di pavimento fessurato, isolamento del tetto e sistemi di ventilazione naturale a controllo automatico nei ricoveri degli animali	3.7.1
Percentuale di liquame/letame prodotto nell'azienda trattato da un sistema di digestione anaerobica il cui digestato è applicato sui terreni agricoli	%	Aziende zootecniche	Quoziente tra la quantità di liquame/letame trattata da un sistema di digestione anaerobica e la quantità totale di liquami generata nell'azienda	Per azienda	Rifiuti	100 % dei liquami prodotti nell'azienda è trattato da un sistema di digestione anaerobica il cui digestato, dapprima stoccato ermeticamente, è applicato sui terreni agricoli	3.7.2
Percentuale di liquame prodotto in loco da allevamenti di bovine da latte, suini e pollame separata prima dello stoccaggio	%	Aziende zootecniche	Rapporto tra il liquame separato in frazione liquida e solida prima dello stoccaggio e dell'applicazione e quantità totale dei liquami prodotti nell'azienda	Per azienda	Rifiuti	Il liquame o il digestato provenienti dagli allevamenti di bovine da latte, suini e pollame è opportunamente separato nelle frazioni liquida e solida, che vengono applicate sui terreni in base al fabbisogno di nutrienti delle colture e di materia organica del suolo	3.7.3




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
I serbatoi di stoccaggio dei liquami e del digestato anaerobico sono coperti	SI/No	Aziende zootecniche	Questo indicatore si riferisce alle azioni adeguate da intraprendere per ridurre al minimo le emissioni dai depositi di liquame o digestato: i serbatoi di nuova costruzione devono essere alti e dotati di coperchio ermetico o copertura a tenda; nei serbatoi esistenti sui quali non è possibile installare coperchi ermetici o coperture a tenda si possono utilizzare coperture di materiale plastico, di argilla o flottanti.	Per azienda o per sistema di ricovero zootecnico	Emissioni	I serbatoi di nuova costruzione per liquami e per digestato anaerobico sono alti (> 3 m) e dotati di un coperchio ermetico o una copertura a tenda. Nei serbatoi esistenti è installato un coperchio ermetico o una copertura a tenda, se possibile, oppure coperture flottanti; le vasche esistenti sono dotate di coperture flottanti	3.7.4
Capacità di stoccaggio dei serbatoi per i liquami	m ³	Aziende zootecniche	Volume del serbatoio per lo stoccaggio dei liquami. Questo indicatore può essere rapportato alla capacità minima richiesta per l'applicazione dei nutrienti in base al piano di gestione dei nutrienti dell'azienda.	Per azienda	Emissioni Rifiuti	La capacità totale di stoccaggio dei liquami è almeno uguale a quella richiesta dalle pertinenti normative nazionali per le zone vulnerabili ai nitrati, indipendentemente dal fatto che l'azienda si trovi o meno in una zona di questo tipo, ed è sufficiente a garantire che il momento dell'applicazione dei liquami possa sempre essere programmato in modo ottimale in funzione della gestione dei nutrienti	3.7.4
Acidificazione o raffreddamento dei liquami	SI/No	Aziende zootecniche	Questo indicatore si riferisce all'attuazione di tecniche di trattamento dei liquami quali l'acidificazione o il raffreddamento	Per azienda	Rifiuti Emissioni	—	3.7.4
Percentuale di frazioni stoccate di effluenti solidi	%	Aziende zootecniche	Quoziente tra la quantità di effluenti solidi stoccati e la produzione totale di effluenti solidi	Per azienda	Rifiuti Emissioni	Le frazioni di effluenti solidi sono compostate o stoccate per almeno tre mesi in lotti a cui non viene aggiunto effluente fresco	3.7.5



Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
L'ubicazione e la gestione dei depositi degli effluenti solidi sono tali da evitare la contaminazione dei corsi d'acqua superficiali	Si/No	Aziende zootecniche	Questo indicatore rileva se l'azienda ha scelto un'ubicazione dei depositi di effluenti solidi lontana da corsi d'acqua superficiali e se il sistema di gestione degli effluenti d'allevamento in uso nell'azienda include la raccolta e il riciclaggio del percolato	Per azienda o per sistema di ricovero zootecnico	Rifiuti Emissioni	I depositi degli effluenti solidi sono coperti e situati lontano da corsi d'acqua superficiali e il sistema di gestione degli effluenti d'allevamento in uso nell'azienda include la raccolta e il riciclaggio del percolato	3.7.5
Interramento del letame nei seminatari entro due ore dallo spandimento	Si/No	Aziende zootecniche	Questo indicatore si riferisce all'interramento immediato del letame nei seminatari	Per azienda	Rifiuti Emissioni	Conformemente al fabbisogno di nutrienti delle colture, il 100% dei liquami applicati sui terreni sono iniettati superficialmente o spanti rasoterra con deflettori o in banda, e il 100% dei letami ad alto tenore di ammoniaca applicati ai seminatari nudi sono interrati il più presto possibile e, in ogni caso, entro due ore.	3.7.6
Percentuale di liquami applicati nei prati e pascoli mediante iniezione superficiale, spandimento rasoterra con deflettore o spandimento in banda	%	Aziende zootecniche	Quoziente tra la quantità di liquami applicati nei prati e pascoli mediante spandimento rasoterra con deflettore, spandimento in banda o tecniche di iniezione superficiale e la quantità totale di liquami applicati sui prati	Per azienda	Rifiuti	In conformità con il fabbisogno di nutrienti delle colture, il 100% dei liquami applicati nei prati e pascoli sono iniettati superficialmente o spanti rasoterra con deflettori o in banda.	3.7.7
Irrigazione							
Efficienza dell'uso d'acqua	kg/m ³	Aziende che praticano l'irrigazione	Resa per acqua irrigua erogata nell'azienda	Per azienda	Acqua	—	3.8.1-3.8.4, 3.10.2
Efficienza d'irrigazione a livello di coltura	%	Aziende che praticano l'irrigazione	Questo indicatore si calcola moltiplicando l'efficienza di distribuzione dell'acqua al campo per l'efficienza di applicazione al campo	Per campo	Acqua	—	3.8.2



Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata (2)
Protezione delle colture							
Un piano dinamico fitosanitario per la protezione sostenibile delle colture è in atto e comprende: i) la rotazione delle colture finalizzata a prevenire gli organismi nocivi, ii) il controllo biologico degli organismi nocivi, iii) l'applicazione di precisione dei prodotti fitosanitari (se il loro uso è necessario), iv) una formazione adeguata degli operatori sulla protezione delle colture, v) l'esame periodico e il miglioramento del piano	Si/No	Tutte le aziende	Questo indicatore si riferisce all'attuazione e all'esame periodico di un piano dinamico fitosanitario tra i cui principi di base vi sono quelli della difesa integrata dagli organismi nocivi	Per azienda	Efficienza dei materiali Biodiversità Acqua	—	3.9.1
I prodotti fitosanitari scelti sono i meno tossici e sono compatibili con la strategia generale fitosanitaria	Si/No	Tutte le aziende	Questo indicatore si riferisce alla scelta di prodotti fitosanitari che siano compatibili con la strategia generale fitosanitaria e aventi tossicità minima	Per campo o azienda	Biodiversità Acqua	—	3.9.2
Orticoltura protetta							
Consumo totale di energia nella serra	kWh/resa	Aziende che praticano orticoltura protetta	Consumo totale dell'energia fornita al sistema orticolo in ambiente protetto per resa	Per impianto di orticoltura protetta	Efficienza energetica	—	3.10.1
Percentuale di energia consumata dalla serra a fini di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e produzione di biossido di carbonio (se del caso) soddisfatta da fonti rinnovabili di energia in loco su base annua	%	Aziende che praticano orticoltura protetta	Rapporto tra il consumo di energia da fonti rinnovabili generata in loco e il consumo totale di energia nell'arco dell'anno	Per impianto di orticoltura protetta	Efficienza energetica	Il consumo combinato di energia del sistema orticolo in ambiente protetto per il riscaldamento, il raffrescamento, l'illuminazione e la produzione di biossido di carbonio (se del caso) è soddisfatto almeno per l'80 % da fonti rinnovabili in loco su base annua	3.10.1




Indicatore	Unità	Destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato ⁽¹⁾	Esempio di eccellenza correlato	BEMP correlata ⁽²⁾
Tutti i rifiuti di biomassa sono compostati o sottoposti a digestione anaerobica	Si/No	Aziende che praticano orticoltura protetta	Questo indicatore si riferisce al compostaggio o alla digestione anaerobica di tutti i rifiuti di biomassa prodotti nel sistema orticolo in ambiente protetto. La digestione anaerobica non deve essere necessariamente effettuata in loco	Per sistema orticolo in ambiente protetto	Rifiuti	Tutti i rifiuti sono raccolti, separati e adeguatamente trattati, la frazione organica è compostata e nessun rifiuto è conferito in discarica. In particolare: — l'eventuale materiale per pacchiatura è biodegradabile al 100 %, tranne nel caso dei film plastici che sono rimossi fisicamente; — 100 % dei rifiuti è differenziato alla fonte; — 100 % dei residui di biomassa è compostato o inviato a un vicino impianto di digestione anaerobica	3.10.3
Uso di materie bioplastiche completamente biodegradabili per i vasi da vivaio e i film pacciamanti	Si/No	Aziende che praticano orticoltura protetta	Con questo indicatore si controlla l'uso di plastiche biodegradabili per vasi, pacciamatura, coperture ecc.	Per impianto di orticoltura protetta	Rifiuti	Tutti i rifiuti sono raccolti, separati e adeguatamente trattati, la frazione organica è compostata e nessun rifiuto è conferito in discarica. In particolare: — l'eventuale materiale per pacchiatura è biodegradabile al 100 %, tranne nel caso dei film plastici che sono rimossi fisicamente; — 100 % dei rifiuti è differenziato alla fonte; — 100 % dei residui di biomassa è compostato o inviato a un vicino impianto di digestione anaerobica	3.10.3

⁽¹⁾ Gli indicatori chiave EMAS sono elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2).

⁽²⁾ I numeri si riferiscono alle sezioni nel presente documento.

⁽³⁾ Le entrate includono le importazioni di fertilizzanti minerali, mangimi, lettiere, effluenti di allevamento, bestiame e sementi, nonché la fissazione biologica dell'azoto e la precipitazione dell'azoto atmosferico.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/814 DEL CONSIGLIO**del 1º giugno 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 23 maggio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.




ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 74 sotto il titolo «b) Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita dalla seguente:

«74.	WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT		419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taeon (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.»
------	-------------------------------	--	---	-----------	---

18CE1440



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/815 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2018****sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») di paesi terzi esistenti, l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.
- (2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di paesi terzi di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Entrambi i periodi transitori sarebbero dovuti scadere il 15 giugno 2014.
- (4) L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati recentemente prorogati fino al 15 giugno 2018 dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha riconosciuto 32 delle CCP stabilite in paesi terzi che hanno chiesto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. Le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 giugno 2018. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre CCP di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i fondi propri per tali esposizioni, il che potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti; ciò causerebbe perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.
- (6) Dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 sorgerebbe nuovamente la necessità di evitare perturbazioni dei mercati al di fuori dell'Unione, che ha motivato le precedenti proroghe del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe quindi consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri, a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 322 del 7.12.2017, pag. 27).

forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.

- (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore prima del 16 giugno 2018 per assicurare che la proroga dei vigenti periodi transitori avvenga prima della loro scadenza. L'entrata in vigore successiva potrebbe determinare perturbazioni delle CCP, dei mercati in cui queste operano e per gli enti che detengono esposizioni verso le CCP.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 *bis*, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2018.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1441



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/816 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2018****recante duecentottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 29 maggio 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:

i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati:

la voce «Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh; b) rientrato dalla Francia in Algeria, dove risiede dal settembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.» è sostituita da quanto segue:

«Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Djohra Birouch; (b) rientrato dalla Francia in Algeria, dove risiede dal settembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.»

18CE1442



DECISIONE (UE) 2018/817 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX di detto accordo, che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
- (3) Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell'accordo SEE:
 - regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione ⁽³⁾,
 - regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione ⁽⁴⁾,
 - regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione ⁽⁵⁾,
 - regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione ⁽⁶⁾,
 - regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione ⁽⁷⁾,
 - regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GUL 52 del 23.2.2013, pag. 1).


⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GUL 52 del 23.2.2013, pag. 11).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GUL 52 del 23.2.2013, pag. 25).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GUL 52 del 23.2.2013, pag. 33).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GUL 52 del 23.2.2013, pag. 37).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GUL 52 del 23.2.2013, pag. 41).



- regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione ⁽¹⁾,
- regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione ⁽²⁾,
- regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione ⁽³⁾,
- regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione ⁽⁴⁾,
- regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione ⁽⁵⁾,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione ⁽⁶⁾,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione ⁽⁷⁾,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione ⁽⁸⁾,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione ⁽⁹⁾,
- regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione ⁽¹⁰⁾,
- regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione ⁽¹¹⁾,
- regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione ⁽¹²⁾,
- regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione ⁽¹³⁾,

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GUL 244 del 13.9.2013, pag. 19).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GUL 279 del 19.10.2013, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GUL 279 del 19.10.2013, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GUL 85 del 21.3.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GUL 179 del 19.6.2014, pag. 31).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 352 del 21.12.2012, pag. 20).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 352 del 21.12.2012, pag. 30).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 352 del 21.12.2012, pag. 32).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 138 del 13.5.2014, pag. 57).

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GUL 239 del 15.9.2015, pag. 63).

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

⁽¹²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1º marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 103 del 19.4.2016, pag. 5).

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 195 del 20.7.2016, pag. 3).



- regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione ⁽¹⁾,
 - regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione ⁽²⁾
 - e regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.
- (5) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE si basi sul progetto di decisioni accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisioni del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio
Il presidente

E. KARANKOLOV

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17, rettificato nella GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97).



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...
del ...
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 52 del 23.2.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 52 del 23.2.2013, pag. 11.

⁽³⁾ GUL 52 del 23.2.2013, pag. 25.

⁽⁴⁾ GUL 52 del 23.2.2013, pag. 33.

⁽⁵⁾ GUL 52 del 23.2.2013, pag. 37.

⁽⁶⁾ GUL 52 del 23.2.2013, pag. 41.

⁽⁷⁾ GUL 244 del 13.9.2013, pag. 19.

⁽⁸⁾ GUL 279 del 19.10.2013, pag. 2.



- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ⁽¹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi ⁽²⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali ⁽³⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁴⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁵⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁶⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (16) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

- al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 1002**: Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013 (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).».
- Dopo il punto 31bcai (Regolamento delegato (UE) 2015/2042 della Commissione) è inserito quanto segue:

«31bcb. **32012 R 1247**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

⁽¹⁾ GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57.



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) i paragrafi 1 e 2 vanno letti come segue:

“1. I contratti derivati sono segnalati:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione], se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione];

b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] o a tale data, ma comunque non prima di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione];

c) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione], se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]. L'obbligo di segnalazione decorre da tale data e i contratti sono segnalati all'AESFEM ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.”;

ii) ai paragrafi 3 e 4, i termini “16 agosto 2012” vanno letti “la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016, accordati di conseguenza.”.

31bcc. **32012 R 1248:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).

31bcd. **32012 R 1249:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).

31bce. **32013 R 0148:** Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).

31bcf. **32013 R 0149:** Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).


Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

all'articolo 12, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) i termini “fino al 28 febbraio 2014 compreso” vanno letti “fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;

ii) i termini “dopo il 28 febbraio 2014” vanno letti “dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;

iii) i termini “fino al 31 agosto 2013 compreso” vanno letti “fino a cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;



- iv) i termini “dopo il 31 agosto 2013” vanno letti “dopo cinque mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
- v) i termini “fino al 31 agosto 2014 compreso” vanno letti “fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
- vi) i termini “dopo il 31 agosto 2014” vanno letti “dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”.

31bcg. **32013 R 0150:** Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

i termini “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l’acronimo “Aesfem”.

31bch. **32013 R 0151:** Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a) l’articolo 2, paragrafo 3, si applica per quanto riguarda gli Stati EFTA, fatti salvi il contenuto e l’entrata in vigore di una decisione del comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

b) All’articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

- i) al paragrafo 1, i termini “con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 75” vanno letti “con il suo Stato EFTA di stabilimento un accordo internazionale di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera h)”;
- ii) al paragrafo 2, i termini “con l’Aesfem un accordo di cooperazione di cui all’articolo 76” vanno letti “con il suo Stato EFTA di stabilimento un accordo di cooperazione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera k)”.

31bci. **32013 R 0152:** Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).

31bcj. **32013 R 0153:** Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:


all’articolo 2, lettera i), i termini “valuta dell’Unione” sono sostituiti dai termini “valuta ufficiale delle parti contraenti dell’accordo SEE”.

31bck. **32013 R 0876:** Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

i termini “valute dell’Unione” sono sostituiti dai termini “valute ufficiali delle parti contraenti dell’accordo SEE”.

31bcl. **32013 R 1003:** Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inseriti dopo i termini "l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)".
- b) All'articolo 2 e all'articolo 4, dopo l'acronimo "AESFEM" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,", accordati di conseguenza.
- c) All'articolo 10, paragrafo 2:
 - i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'acronimo "AESFEM" va letto "Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) è aggiunto il seguente comma:

"Quando, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve rimborsare la commissione di registrazione versata, l'AESFEM mette senza indugio a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati a un repertorio di dati sulle negoziazioni."
- d) All'articolo 11:
 - i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Quando, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve inviare le fatture relative alle rate, l'AESFEM informa l'Autorità di vigilanza EFTA dei calcoli necessari per quanto riguarda ciascun repertorio di dati sulle negoziazioni con un anticipo sufficiente rispetto alle rispettive date di pagamento.;"
 - ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'acronimo "AESFEM" va letto "Autorità di vigilanza EFTA".
- e) All'articolo 13:
 - i) al paragrafo 1, i termini "Soltanto l'AESFEM" sono sostituiti dai termini "Soltanto l'AESFEM o, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,;"
 - ii) al paragrafo 2, dopo i termini "L'AESFEM" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,".

31bcm. **32014 R 0285:** Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:


All'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "dal 10 ottobre 2014" vanno letti "sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]".

31bcn. **32014 R 0484:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).

31bco. **32014 R 0667:** Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)" e "AESFEM" vanno letti "Autorità di vigilanza EFTA".
- b) All'articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini "all'AESFEM" sono inseriti i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA".




- c) All'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "all'AESFEM" sono inseriti i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) i termini "ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA, senza indebiti ritardi," sono inseriti prima dei termini "glielo rimanda", "trasmette" e "informa", rispettivamente, ai paragrafi 2, 4 e 5 e prima delle parole "decide di chiudere il caso" al paragrafo 3;
 - iii) al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5, primo comma, terza frase, i termini " , prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA," sono inseriti dopo i termini "L'AESFEM";
 - iv) al paragrafo 4, terzo comma, e al paragrafo 5, secondo comma, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo "AESFEM";
 - v) al paragrafo 6, l'acronimo "AESFEM" va letto "Autorità di vigilanza EFTA".
- d) All'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) al primo comma, l'acronimo "AESFEM" va letto "Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al quarto comma, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo "AESFEM".
- e) All'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA," sono inseriti dopo i termini "In presenza di una richiesta in tal senso, l'AESFEM";
 - ii) i termini "l'AESFEM ha trasmesso una sintesi dei risultati" vanno letti "l'Autorità di vigilanza EFTA ha trasmesso una sintesi dei risultati".
- f) All'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) ai paragrafi 1 e 4, l'acronimo "AESFEM" va letto "Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 3, i termini "o, a seconda dei casi, dall'Autorità di vigilanza EFTA," sono inseriti dopo i termini "dall'AESFEM";
 - iii) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia."
- g) All'articolo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) l'acronimo "AESFEM" va letto "Autorità di vigilanza EFTA";
 - ii) al paragrafo 5, lettera b), i termini "della commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012" vanno letti "della Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia".».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 148/2013, (UE) n. 149/2013, (UE) n. 150/2013, (UE) n. 151/2013, (UE) n. 152/2013, (UE) n. 153/2013, (UE) n. 876/2013, (UE) n. 1002/2013, (UE) n. 1003/2013, (UE) n. 285/2014 e (UE) n. 667/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1247/2012, (UE) n. 1248/2012, (UE) n. 1249/2012 e (UE) n. 484/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il


Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE

—

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...
del ...
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ⁽⁴⁾, rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁷⁾, rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13.


⁽³⁾ GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1515**: Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015 (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).».

2. Il testo del punto 31bcb (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32012 R 1247**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20), modificato da:

— **32017 R 0105**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016 (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17), rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 4 ter, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "nel SEE" sono inseriti dopo i termini "data di applicazione".

- b) All'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

- i) i paragrafi 1 e 2 vanno letti come segue:

"1. I contratti derivati sono segnalati:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [JCD 32013R0148.A09], se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [JCD 32013R0148.A09];

- b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [JCD 32013R0148.A09] o a tale data, ma in ogni caso non prima di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [JCD 32013R0148.A09];

- c) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [JCD 32013R0148.A09], se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [JCD 32013R0148.A09]. L'obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all'AESFEM ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.";

- ii) ai paragrafi 3 e 4, i termini "16 agosto 2012" vanno letti "1° luglio 2017".».

3. Al punto 31bce (Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione) è inserito quanto segue, con effetto a decorrere da ... [inserire: nove mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione]:

«, modificato da:

— **32017 R 0104**: Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016 (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).».

4. Al punto 31bco (Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:


«31bcp. **32015 R 2205**: Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13), modificato da:

— **32017 R 0751**: Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "gennaio, febbraio e marzo 2016" vanno letti "gennaio, febbraio e marzo ... [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]".
- b) All'articolo 3:
- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue:
- "In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre:
- a) sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1;
- b) un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2;
- c) dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;
- d) due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n..../... del ... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.";
- ii) al paragrafo 1, secondo comma, i termini "o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea" sono inseriti dopo i termini "tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti";
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:
- "In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE, l'obbligo di compensazione decorre da:
- a) due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o
- b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE:
- i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
- ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.".
- c) All'articolo 4:
- i) al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "21 febbraio 2016" vanno letti "due mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]", accordati di conseguenza;
- ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "21 maggio 2016" vanno letti "cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]", accordati di conseguenza;
- iii) al paragrafo 4, i termini "tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea" sono inseriti dopo i termini "tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse".



31bcq. **32016 R 0592**: Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1º marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5), modificato da:

— **32017 R 0751**: Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "gennaio, febbraio e marzo 2016" vanno letti "gennaio, febbraio e marzo ... [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]".

b) All'articolo 3:

i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue:

"In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre:

a) un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1;

b) diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2;

c) dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

d) trentanove mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.";

ii) al paragrafo 1, secondo comma, i termini "o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea" sono inseriti dopo i termini "tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti";

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:

"In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE, l'obbligo di compensazione decorre da:

a) trentanove mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o

b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE:


i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.".

c) All'articolo 4:

i) ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "9 ottobre 2016" vanno letti "cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]", accordati di conseguenza;

ii) al paragrafo 4, i termini "tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea" sono inseriti dopo i termini "tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse".



31bcr. **32016 R 1178**: Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3), rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56, modificato da:

— **32017 R 0751**: Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "gennaio, febbraio e marzo 2016" vanno letti "gennaio, febbraio e marzo ... [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]".

b) All'articolo 3:

i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue:

"Per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I, l'obbligo di compensazione decorre:

a) sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1;

b) un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2;

c) dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

d) due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.";

ii) al paragrafo 1, secondo comma, i termini "o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea" sono inseriti dopo i termini "tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti";

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:

"In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE, l'obbligo di compensazione decorre da:

a) due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o

b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE:

i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.".

c) All'articolo 4:

i) ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "9 ottobre 2016" vanno letti "due mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]", accordati di conseguenza;

ii) al paragrafo 4, i termini "tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea" sono inseriti dopo i termini "tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse".»



Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/1515, (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592, (UE) 2016/1178, rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56, (UE) 2017/104 e (UE) 2017/751 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105, rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/818 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2018

che impone un'ammenda all'Austria per manipolazione dei dati sul debito nel Land Salzburg

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,


vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) I dati sui disavanzi pubblici e sul debito pubblico rilevanti ai fini dell'applicazione degli articoli 121 e 126 TFUE e dell'applicazione del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, rappresentano elementi fondamentali per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.
- (3) Al fine di migliorare l'esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro e di evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un'ammenda allo Stato membro responsabile.
- (4) Il 3 maggio 2016 la Commissione ha avviato un'indagine connessa alla manipolazione in Austria delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011. Il 20 dicembre 2016 le risultanze preliminari dell'indagine sono state trasmesse all'Austria con un invito a presentare osservazioni, come stabilito dalla decisione delegata 2012/678/UE della Commissione ⁽²⁾. L'Austria ha trasmesso le proprie osservazioni scritte sui risultati preliminari il 25 gennaio 2017.
- (5) Il 22 febbraio 2017 la Commissione ha adottato la relazione sull'indagine connessa alla manipolazione in Austria delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro, prendendo in considerazione le osservazioni formulate dall'Austria.
- (6) Nella relazione la Commissione ha concluso che la Corte dei conti del Land (*Landesrechnungshof - LRH*), l'Ufficio del governo del Land Salzburg (*Amt der Salzburger Landesregierung*) e il governo del Land Salzburg (*Salzburger Landesregierung*), che sono entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche dell'Austria, si sono resi colpevoli di negligenza grave per non aver osservato procedure di controlli in sede di compilazione e procedure di informazione appropriate. A causa di ciò, tali entità hanno permesso che l'Unità Bilancio dell'Ufficio del governo del Land Salzburg potesse fornire un'errata rappresentazione e dissimulare operazioni finanziarie. Questo ha a sua volta determinato che i dati sul debito dell'Austria per gli anni 2008-2012 sono stati erroneamente rappresentati a Eurostat nel 2012 e nel 2013, vale a dire dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011. La Commissione ha concluso inoltre che l'Istituto di statistica austriaco (*Statistik Austria - STAT*) era a conoscenza della possibilità che il Land Salzburg avesse erroneamente rappresentato i propri conti a partire almeno dal 6 dicembre 2012, ma ha informato del fatto la Commissione (Eurostat) solo in data 10 ottobre 2013.
- (7) L'importo dell'ammenda non deve superare lo 0,2 % del prodotto interno lordo dell'Austria nel 2015.
- (8) L'importo di riferimento dell'ammenda da imporre è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul debito pubblico dell'Austria per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La revisione del debito comunicata dall'Austria in relazione alla notifica dell'aprile 2014 nell'ambito della PDE ammontava a 1 192 milioni di EUR. L'importo di riferimento per l'ammenda dovrebbe quindi essere fissato a 59,6 milioni di EUR.
- (9) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione Commissione ha concluso che le azioni pertinenti dello Stato membro che giustificano l'imposizione di un'ammenda sono quelle che hanno avuto luogo durante il periodo compreso tra il 13 dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1173/2011, e la data di avvio dell'indagine. Ha concluso inoltre che l'ultima notifica in cui si è verificata l'errata rappresentazione è stata la notifica nell'ambito della PDE dell'ottobre 2013, che comprendeva gli anni dal 2009 al 2012. Nel contesto di detto

⁽¹⁾ GUL 306 del 23.11.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione delegata 2012/678/UE della Commissione, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GUL 306 del 6.11.2012, pag. 21).



regolamento assumono rilevanza le errate rappresentazioni per gli anni 2011 e 2012, contenute rispettivamente nelle notifiche del 2012 e del 2013 nell'ambito della PDE, poiché giustificano un aumento dell'importo dell'ammenda.

- (10) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che l'errata rappresentazione dei dati non ha inciso in misura significativa sul funzionamento della *governance* economica rafforzata dell'Unione, a causa del suo impatto limitato sul debito dell'Austria nel suo insieme. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.
- (11) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che l'errata rappresentazione è la conseguenza di una negligenza grave. Nella relazione la Commissione non ha concluso che l'errata rappresentazione nel contesto della PDE era intenzionale. Per tale motivo non dovrebbe essere applicata alcuna modulazione all'importo dell'ammenda.
- (12) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che l'errata rappresentazione dei dati è stata facilitata dal fatto che tre entità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche dell'Austria si sono rese colpevoli di negligenza grave per non aver esercitato adeguati controlli in sede di compilazione e non aver osservato procedure di informazione appropriate. La Commissione ritiene tuttavia che ciò non costituisca il risultato di un'azione concertata da parte di tali entità. Tali elementi giustificano una riduzione dell'importo dell'ammenda.
- (13) Prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), della decisione delegata 2012/678/UE, nella relazione la Commissione ha concluso che STAT e tutte le entità interessate hanno mostrato un elevato livello di cooperazione nel corso dell'indagine. Di norma tale elemento giustificerebbe una riduzione dell'importo dell'ammenda. È stato tuttavia accertato che, in base al principio della dovuta diligenza, STAT avrebbe potuto e dovuto agire con maggiore tempestività e proattività nell'informare la Commissione (Eurostat) in merito all'errata rappresentazione nei conti del Land Salzburg. Di norma tale elemento giustificerebbe un aumento dell'importo dell'ammenda. È tuttavia opportuno precisare tale conclusione tenendo conto dell'elevata complessità della situazione di fatto all'origine delle rappresentazioni errate, nella quale si sono verificate perdite dovute a strumenti finanziari derivati e alle difficoltà tecniche legate alla loro comprensione ed elaborazione e di cui si dovrebbe tener conto nella valutazione del livello di diligenza dimostrato dalle autorità dello Stato membro interessato. In considerazione dell'effetto combinato degli elementi che giustificano una riduzione (vale a dire l'elevato grado di cooperazione dimostrato durante l'indagine e le difficoltà inerenti all'elevata complessità dei fatti) e degli elementi che giustificano un aumento, risulta ancora opportuno applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda.
- (14) La Commissione raccomanda che l'ammenda da imporre all'Austria dovrebbe essere fissata a 29,8 milioni di EUR. Alla luce di tali circostanze, l'ammenda dovrebbe essere fissata a 26,82 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È imposta un'ammenda di 26,82 milioni di EUR all'Austria per l'errata rappresentazione dei dati relativi al debito pubblico, causata da negligenza grave di tre entità pubbliche, secondo quanto illustrato nella relazione della Commissione europea sull'indagine connessa alla manipolazione in Austria delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/819 DEL CONSIGLIO**del 1° giugno 2018****che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 23 maggio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 74 sotto il titolo «B. Entità» è sostituita dalla seguente:

«74.	WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT		419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taeon (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.»
------	-------------------------------	--	---	-----------	---

18CE1445



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/820 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2018

relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2018) 3222]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:


- (1) la direttiva 91/676/CEE mira a proteggere le acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, limitando, tra le altre misure, l'applicazione di effluente di allevamento al terreno. Se uno Stato membro intende autorizzare un quantitativo di effluente per ettaro che non corrisponde a quello indicato nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto. La giustificazione deve essere esaminata dalla Commissione.
- (2) L'8 dicembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/880/CE ⁽²⁾ relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l'applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.
- (3) Il 5 febbraio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/65/UE ⁽³⁾, che modifica la decisione 2005/880/CE ed estende la deroga fino al 31 dicembre 2013.
- (4) Il 16 maggio 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/291/UE ⁽⁴⁾. Tale decisione ha accordato ai Paesi Bassi una deroga ai sensi della direttiva 91/676/CEE per consentire l'applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % fino a un limite di 230 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un limite massimo di 250 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 19 564 aziende nel 2016, pari al 47 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.
- (5) Il 31 gennaio 2018 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una richiesta di proroga della deroga per il periodo dal 2018 al 2021, ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi attuano un programma d'azione in tutto il territorio.
- (7) La normativa dei Paesi Bassi recante attuazione della direttiva 91/676/CEE comprende norme di applicazione sia per l'azoto che per il fosfato.
- (8) Secondo i dati forniti dalle autorità neerlandesi, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015, il numero di bovini e suini nei Paesi Bassi è aumentato rispettivamente del 2,3 % e dello 0,8 % rispetto al periodo 2008-2011.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2005/880/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2005, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89).

⁽³⁾ Decisione 2010/65/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione, del 16 maggio 2014, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 88).



Il numero di capi di pollame nei Paesi Bassi è cresciuto del 2,4 % per lo stesso periodo. Dal 2006 la legislazione neerlandese ⁽¹⁾ fissa limiti per il numero di suini e di capi di pollame. Inoltre, da gennaio 2015 la legislazione neerlandese ⁽²⁾ prevede il trattamento di una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario. Nei Paesi Bassi è inoltre stato appena introdotto ⁽³⁾ un sistema di diritti di produzione dei fosfati per il bestiame da latte. Tutte queste misure mirano a prevenire l'inquinamento dei corpi idrici.

- (9) Nel periodo 2012-2015, l'uso di azoto proveniente da effluente di allevamento nei Paesi Bassi è stato di 416 000 tonnellate, pari a un calo del 4,4 % rispetto al periodo 2008-2011 ⁽⁴⁾. L'uso di concimi chimici azotati nei Paesi Bassi è aumentato di circa il 4,3 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011 ⁽⁵⁾.
- (10) In base ai dati scientifici forniti dalle autorità neerlandesi, il clima dei Paesi Bassi, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, corrispondente a 250 giorni l'anno.
- (11) Inoltre, le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi nel contesto della precedente deroga concessa dalla decisione di attuazione 2014/291/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento dei corpi idrici neerlandesi. Ad esempio, la concentrazione di nitrati nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo nelle aziende monitorate interessate dall'autorizzazione è diminuita dal 2006 ed è stata in media inferiore a 50 mg/l nel 2015 e nel 2016.
- (12) Dai dati trasmessi dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, emerge che per il periodo 2012-2015 circa l'88 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee nei Paesi Bassi registrava concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l e che le concentrazioni medie di nitrati erano inferiori a 25 mg/l nel 79 % di tali stazioni di monitoraggio. I dati hanno altresì evidenziato che, per il periodo 2012-2015, il 99 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali nei Paesi Bassi presentavano una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e che la concentrazione media di nitrati era inferiore a 25 mg/l nel 96 % di dette stazioni di monitoraggio. I dati rilevano una tendenza alla stabilizzazione o alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali rispetto al periodo 2008-2011. Tuttavia, nel periodo di riferimento 2012-2015, il 60 % delle acque dolci era eutrofico, il 13 % potenzialmente eutrofico e il 27 % non lo era.
- (13) Dopo aver esaminato la domanda presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e alla luce del sesto programma d'azione neerlandese e dell'esperienza acquisita dalla deroga introdotta nella decisione di esecuzione 2014/291/UE, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo proposto dai Paesi Bassi corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e 250 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni, non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché i Paesi Bassi soddisfino determinate condizioni rigorose e tale quantitativo sia giustificato in base a criteri oggettivi.
- (14) I Paesi Bassi dovrebbero garantire che non aumenti la pressione sui corpi idrici in conseguenza dell'aumento del numero di capi di bestiame e della relativa produzione di effluente. A tale scopo, i Paesi Bassi dovrebbero provvedere affinché la produzione di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002. La nuova legislazione che attua il sesto programma d'azione neerlandese dovrebbe pertanto prevedere un massimale vincolante della produzione di effluente che non deve essere superato e che può essere fatto valere nei confronti dei singoli agricoltori in caso di necessità.
- (15) Le autorizzazioni per i singoli agricoltori sono soggette a determinate condizioni volte a garantire una fertilizzazione a livello aziendale basata sul fabbisogno delle colture e la limitazione e la prevenzione di infiltrazioni di azoto e fosforo nelle acque. Tali condizioni dovrebbero pertanto contenere requisiti quali l'elaborazione di un piano di fertilizzazione a livello di azienda, la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l'analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, disposizioni specifiche sull'aratura dei prati, il divieto di applicare effluente prima dell'aratura dei prati, l'adattamento della fertilizzazione in maniera da tenere conto del contributo delle colture di leguminose e il divieto di applicare fosfato proveniente da concimi chimici.
- (16) Nel corso degli ultimi anni, l'attuazione della politica di gestione dell'effluente da parte dei Paesi Bassi, compresa la conformità alla decisione di esecuzione 2014/291/UE, ha subito alcune battute d'arresto, conducendo a una situazione in cui sussistono preoccupazioni su possibili frodi. Questa situazione straordinaria impone ai Paesi Bassi di intensificare gli sforzi per prevenire le frodi nell'attuazione della normativa in materia di effluenti. Sebbene il sesto programma d'azione preveda già misure volte a rafforzare i controlli e le ispezioni per migliorare


⁽¹⁾ Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articoli 19 e 20

⁽²⁾ Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articoli da 33a a 33d.

⁽³⁾ Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articolo 21b.

⁽⁴⁾ Eurostat, giugno 2017.

⁽⁵⁾ Eurostat, giugno 2017.



il livello generale di conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti, è necessario un ulteriore impegno per promuovere l'efficace attuazione e la piena conformità. Tali sforzi dovrebbero includere la creazione di una strategia rafforzata di applicazione delle norme, che tenga anche conto delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. La strategia dovrebbe basarsi su una valutazione indipendente della conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e contenere misure specifiche volte a rafforzare ulteriormente le ispezioni e i controlli e ad adottare una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni sufficientemente dissuasive. È pertanto opportuno limitare la durata della deroga in modo che si estingua il 31 dicembre 2019, al fine di consentire ai Paesi Bassi di applicare integralmente la strategia rafforzata di applicazione. I Paesi Bassi possono presentare, in conformità dell'allegato III, punto 2, secondo comma, della direttiva 91/676/CEE, una richiesta di nuova deroga per un periodo successivo.

- (17) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di raggiungere un buono stato dei corpi idrici europei. La riduzione dei nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga in base alla presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l'eventuale necessità di ulteriori misure volte a far fronte agli obblighi che ne derivano.
- (18) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce norme generali volte all'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività dell'Unione che possono ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni stabilite da tale direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione i Paesi Bassi dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo, istituito ai sensi del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 31 gennaio 2018, per consentire l'applicazione nel terreno di un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

La concessione della deroga in base alla presente decisione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

Ambito di applicazione


La presente deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali è stata concessa un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).



Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1. «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è prativo;
2. «animali allevati a pascolo»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini, equini, asini, cervidi e bufali;
3. «superficie aziendale»: la superficie posseduta, affittata o gestita dall'agricoltore nell'ambito di un contratto scritto e della cui gestione l'agricoltore è direttamente responsabile;
4. «prato»: superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni;
5. «piano di fertilizzazione»: calcolo in merito al previsto uso e disponibilità di nutrienti;
6. «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi;
7. «terreni sabbiosi meridionali e centrali»: suoli indicati come terreni sabbiosi meridionali e centrali ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva sui nitrati;
8. terreni di tipo «loess»: suoli indicati come terreni di tipo «loess» ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva sui nitrati.

Articolo 4

Condizioni generali per la deroga

La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito.

1. I Paesi Bassi monitorano la quantità di effluenti prodotti e assicurano che la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosforo, non superi il livello registrato nel 2002, corrispondente a 504,4 milioni di kg di azoto e 172,9 milioni di kg di fosforo.
2. I Paesi Bassi istituiscono una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a consolidare la conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e ad assicurare che siano monitorate in maniera efficace eventuali informazioni che indicano situazioni di non conformità.

La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno i seguenti elementi:


- a) una valutazione indipendente delle dimensioni e della portata dei casi di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti. Tale valutazione è effettuata dalle autorità nazionali competenti preposte al controllo delle norme nazionali in materia di effluenti, insieme alle autorità nazionali competenti incaricate di indagare e perseguire i reati di natura penale;
- b) un'individuazione delle aree di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di non conformità alle norme nazionali in materia di effluenti;
- c) un rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che sia almeno pari al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e una maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti;
- d) una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni che siano sufficientemente effettive, proporzionate e dissuasive.

La strategia rafforzata di applicazione delle norme è applicata e notificata alla Commissione entro il 30 settembre 2018 e rivista, se necessario, in base alle conclusioni raggiunte nel contesto delle misure di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 5

Domande di autorizzazione

1. Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg su altri terreni.
2. Unitamente alla domanda di cui al paragrafo 1, il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 7 e 8 e accetta che l'applicazione di fertilizzanti, nonché il piano e il registro di fertilizzazione di cui all'articolo 7, siano soggetti a controlli.



Articolo 6

Concessione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso l'effluente escretto dagli animali stessi, contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg sugli altri terreni, sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8.

Articolo 7

Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1. Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello escretto dagli animali stessi, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e a 250 kg di azoto per ettaro su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura e tiene conto della quantità rilasciata dal terreno. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel sesto programma d'azione neerlandese.

2. L'uso di fosfato da concimi chimici non è consentito.

3. Per ogni azienda agricola a superficie prativa, è elaborato e conservato un piano di fertilizzazione, in cui sono specificati l'avvicendamento colturale sulla superficie e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Per il primo anno civile, il piano di fertilizzazione è disponibile presso l'azienda agricola a superficie prativa entro il 30 giugno. Per gli anni civili successivi, entro il 28 febbraio.

4. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:


- e) numero dei capi di bestiame presso l'azienda agricola a superficie prativa e una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio di effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;
- f) calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;
- g) piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, inclusa una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli appezzamenti;
- h) fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;
- i) il quantitativo e il tipo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa;
- j) quantitativo dell'effluente importato usato nell'azienda agricola a superficie prativa;
- k) calcolo del contributo della mineralizzazione della sostanza organica, delle colture di leguminose e delle deposizioni atmosferiche e il quantitativo di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;
- l) calcolo dell'applicazione di azoto e di fosforo da effluenti per ogni appezzamento (parcelle dell'azienda agricola a superficie prativa uniformi per coltura e tipo di terreno);
- m) calcolo dell'applicazione di azoto da concimi chimici e di altro tipo per ciascun appezzamento;
- n) calcoli per determinare l'osservanza alle norme relative all'applicazione massima di azoto e di fosforo stabilite dal sesto programma d'azione neerlandese.

Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.

5. Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un registro di fertilizzazione per ogni anno civile. I registri sono trasmessi alle autorità competenti entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

6. Il registro di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

- a) le superfici coltivate;
- b) il numero di capi e il tipo di bestiame;
- c) la produzione di effluente per capo di bestiame;



- d) il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda agricola a superficie prativa;
- e) il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti.

7. Almeno una volta ogni quattro anni è effettuata un'analisi periodica del tenore di azoto e di fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, la norma di legge relativa all'applicazione di azoto stabilita nel sesto programma d'azione neerlandese è ridotta di 50 kg N/ha sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di mais su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la norma di legge relativa all'applicazione di azoto nel granturco stabilita nel sesto programma d'azione neerlandese è ridotta di 65 kg N/ha.

- 8. È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione dei prati.

Articolo 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni

- 1. Su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la coltura del granturco è avvicinata da colture prative e di altro tipo, che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale.
- 2. Le colture intercalari non sono arate prima del 1° febbraio.
- 3. I prati sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» sono arati solo in primavera, fatta eccezione per il rinnovo delle superfici prative, che può essere effettuato al più tardi entro il 31 agosto.
- 4. In tutti i tipi di terreno, immediatamente dopo l'aratura della superficie prativa segue una coltura con un'elevata necessità di azoto e la fertilizzazione è basata sull'analisi del terreno relativa all'azoto minerale e ad altri parametri che forniscono indicazioni per la stima dell'azoto emesso a seguito della mineralizzazione di materie organiche.
- 5. Se la rotazione delle colture comprende leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, l'applicazione di fertilizzanti è ridotta in conseguenza.
- 6. In deroga al paragrafo 3, l'aratura delle superfici prative è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.

Articolo 9

Monitoraggio

- 1. Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue:
 - a) la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, per ciascun comune;
 - b) la percentuale di capi interessati da autorizzazioni per ciascun comune;
 - c) la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune.


Le mappe sono aggiornate ogni anno.

2. Le autorità competenti istituiscono e mantengono una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee a bassa profondità e delle acque di drenaggio nei siti di monitoraggio presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazione. La rete di monitoraggio fornisce dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

3. In detta rete, che comprende almeno 300 aziende interessate da autorizzazioni, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratiche di fertilizzazione e di rotazioni delle colture. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

4. Le autorità competenti effettuano un'indagine e analisi continue dei nutrienti che forniscono dati relativi all'uso locale del terreno, alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni. I dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dagli appezzamenti su cui è applicato ogni anno effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg o fino a 250 kg di azoto per ettaro.

5. Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi le autorità competenti effettuano un più rigoroso monitoraggio delle acque.



*Articolo 10***Controlli e ispezioni**

1. Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8. Qualora risulti l'inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi della risposta negativa.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all'uso del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente.

2. Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull'analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell'esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8. Tali ispezioni sono integrate dalle ispezioni e dai controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

3. Qualora si accerti che un'azienda agricola a superficie prativa interessata da un'autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli 7 e 8, il titolare dell'autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell'autorizzazione l'anno successivo.


4. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un'autorizzazione a norma della presente decisione.

*Articolo 11***Relazione**

1. Ogni anno, al più tardi entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno;
- b) evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni;
- c) evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;
- d) sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale;
- e) mappe di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
- f) risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché all'impatto sulla qualità delle acque della deroga concessa dalla presente decisione;
- g) informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
- h) risultati del più rigoroso monitoraggio delle acque di cui all'articolo 9, paragrafo 5;
- i) risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all'articolo 9, paragrafo 4;
- j) risultati dei calcoli basati su modelli di cui all'articolo 9, paragrafo 4;
- k) valutazione dell'attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all'articolo 10;
- l) risultati della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei casi di non conformità.

2. I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.



*Articolo 12***Periodo di applicazione**

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

*Articolo 13***Destinatario**

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

18CE1446



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/821 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 3649]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/697 della Commissione ⁽¹⁾ a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole situate nella regione di Plovdiv di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di questi ultimi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/697, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola nella regione di Dobrich di tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che tenga conto delle zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili dovrebbe essere anch'essa precisata nell'allegato.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/697 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 23).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

- 1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Dobrich region:	
Municipality of Dobrich: — Stefanovo	17.6.2018»;

- 2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Plovdiv region:	
Municipality of Maritsa: — Graf Ignatievo	dal 23.5.2018 al 31.5.2018
Municipality of Rakovski: — Rakovski — Shishmantsi — Bolyarino — Stryama — Momino selo Municipality of Maritsa: — Trilistnik — Yasno pole — Manole — Manolsko Konare Municipality of Kaloyanovo: — Glavatar Municipality of Brezovo: — Otets Kirilovo — Padarsko — Borets	31.5.2018
Dobrich Region:	
Municipality of Dobrich: — Stefanovo	dal 18.6.2018 al 26.6.2018
Municipality of Dobrich: — Bogdan — Branishte — Dobrich	26.6.2018».



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Donchevo — Draganovo — Opanets — Pchelino — Plachi Dol — Popgrigorovo — Slaveevo — Sokolnik — Stozher	

18CE1447



DIRETTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2018

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di consentire nuove iniziative nel settore della trasparenza fiscale a livello dell'Unione, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio ⁽³⁾ è stata più volte modificata negli ultimi anni. In questo contesto, la direttiva 2014/107/UE del Consiglio ⁽⁴⁾ ha introdotto lo standard comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard* - «CRS») elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per informazioni sui conti finanziari all'interno dell'Unione. Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale. La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio ⁽⁵⁾, che dispone lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, e dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio ⁽⁶⁾, che stabilisce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese delle imprese multinazionali tra le autorità fiscali. Alla luce dell'utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio ⁽⁷⁾ ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di

⁽¹⁾ Parere del 1º marzo 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 18 gennaio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).


⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1).




adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Nonostante la direttiva 2011/16/UE sia stata modificata più volte al fine di rafforzare i mezzi a disposizione delle autorità fiscali per reagire alla pianificazione fiscale aggressiva, risulta ancora necessario rafforzare alcuni aspetti specifici del quadro fiscale esistente inerenti alla trasparenza.

- (2) Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale hanno subito un'evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre le imposte esigibili nei confronti dei contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri e impedisce loro di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. È pertanto fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. Tali informazioni permetterebbero a dette autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali. Tuttavia, il fatto che le autorità fiscali non reagiscano a un meccanismo soggetto a notifica non dovrebbe implicare l'accettazione della validità o il trattamento fiscale di tale meccanismo.
- (3) Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva interessano più giurisdizioni, la comunicazione di informazioni riguardo a tali meccanismi apporterebbe ulteriori risultati positivi laddove tali informazioni siano anche scambiate tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove rilevano pratiche fiscali aggressive.
- (4) Poiché è stato riconosciuto che un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può contribuire a contrastare l'elusione e l'evasione fiscali nel mercato interno, la Commissione è stata chiamata a intraprendere nuove iniziative sulla comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in linea con l'azione 12 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In questo contesto, il Parlamento europeo ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza in meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscali. È inoltre importante osservare che, nella «Dichiarazione del G7 di Bari del 13 maggio 2017, sulla lotta ai reati fiscali e altri flussi finanziari illeciti» è stato chiesto all'OCSE di iniziare a discutere dei possibili modi per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere l'obbligo di notifica nell'ambito del CRS o volti a fornire ai titolari effettivi la protezione di strutture non trasparenti, tenendo anche conto dei modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni ispirati all'approccio adottato per i meccanismi di elusione delineato nell'ambito della relazione sull'azione 12 del BEPS.
- (5) È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria sembrano aver aiutato attivamente i loro clienti a nascondere denaro offshore. Inoltre, nonostante il CRS introdotto dalla direttiva 2014/107/UE rappresenti un significativo passo avanti nell'istituzione di un quadro finanziario trasparente all'interno dell'Unione, quantomeno in termini di informazioni sui conti finanziari, esso può essere ancora migliorato.
- (6) La comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l'istituzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di pianificazione fiscale aggressiva costituirebbe un passo nella giusta direzione. Al fine di sviluppare una strategia più completa sarebbe necessario che, come secondo passo dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali condividano tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale concedere alla Commissione l'accesso a una quantità sufficiente di informazioni così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva. Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione.
- (7) È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che tali meccanismi siano effettivamente attuati. Per agevolare il lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi potrebbe avvenire ogni trimestre.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73).



- (8) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare lacune nel quadro normativo proposto, l'obbligo di comunicazione di informazioni dovrebbe essere imposto a tutti gli attori che sono di solito coinvolti nell'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell'attuazione di un'operazione transfrontaliera soggetta all'obbligo di notifica o di una serie di tali operazioni, nonché a coloro che forniscono assistenza o consulenza. Non si dovrebbe neanche ignorare che, in alcuni casi, l'obbligo di comunicazione di informazioni non sarebbe applicabile a un intermediario a causa del segreto professionale o laddove non esistano intermediari perché, ad esempio, il contribuente elabora e attua un sistema internamente. In tali circostanze, sarebbe dunque fondamentale che le autorità fiscali non perdano l'opportunità di ricevere informazioni relative a meccanismi di natura fiscale che sono potenzialmente legati a una pianificazione fiscale aggressiva. In tali casi sarebbe dunque necessario trasferire l'obbligo di comunicazione di informazioni al contribuente che trae beneficio dal meccanismo.
- (9) I meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e sono costantemente soggetti a modifiche e adattamenti per reagire alle contromisure difensive adottate dalle autorità fiscali. Tenendo conto di ciò, sarebbe più efficace cercare di individuare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva attraverso la compilazione di un elenco delle peculiarità e degli elementi delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che definire il concetto di pianificazione fiscale aggressiva. Tali indicazioni sono definite «elementi distintivi».
- (10) Dato che la presente direttiva relativa alla comunicazione di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo sarebbe necessario limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è possibile giustificare la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale. Uno Stato membro potrebbe adottare ulteriori misure nazionali di natura analoga in materia di notifica, ma ogni informazione raccolta oltre a quelle che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi della presente direttiva non dovrebbe essere comunicata automaticamente alle autorità competenti degli altri Stati membri. Tali informazioni potrebbero essere scambiate su richiesta o spontaneamente secondo le norme applicabili.
- (11) Considerando che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni dovrebbero avere una dimensione transfrontaliera, sarebbe importante condividere le informazioni pertinenti con le autorità fiscali di altri Stati membri al fine di garantire la massima efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Il dispositivo per lo scambio di informazioni nel contesto dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere utilizzato anche per consentire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate in merito ai meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva tra le autorità fiscali dell'Unione.
- (12) Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati attraverso la rete comune di comunicazione («CCN») messa a punto dall'Unione. In tale contesto, le informazioni sarebbero registrate in un registro centrale sicuro sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere una serie di modalità pratiche, tra cui misure per standardizzare la comunicazione di tutte le informazioni richieste attraverso la creazione di un formulario tipo. Si dovrebbe anche specificare il regime linguistico per il previsto scambio di informazioni e aggiornare di conseguenza la CCN.
- (13) Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali sia per gli intermediari e di garantire l'efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica all'interno dell'Unione dovrebbe essere coerente con gli sviluppi internazionali. Dovrebbe essere introdotto un elemento distintivo specifico per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere gli obblighi in materia di notifica che comporti scambi automatici di informazioni. Ai fini di tale elemento distintivo, gli accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari nell'ambito del CRS dovrebbero essere equiparati agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2014/107/UE e all'allegato I della medesima. Nel dare attuazione alle parti della presente direttiva che disciplinano i meccanismi di elusione del CRS e i meccanismi che coinvolgono persone giuridiche o istituti giuridici o ogni altra struttura analoga, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei lavori dell'OCSE e, più specificamente, dei suoi modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture offshore opache, e dei relativi commenti, quale fonte illustrativa o interpretativa, al fine di assicurare un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, nella misura in cui tali testi sono allineati alle disposizioni del diritto dell'Unione.



- (14) Se da un lato l'imposizione diretta resta di competenza degli Stati membri, dall'altro è opportuno fare riferimento a un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero al solo scopo di definire chiaramente l'ambito di applicazione dell'elemento distintivo riguardante i meccanismi che implicano operazioni transfrontaliere, che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva 2011/16/UE da parte degli intermediari o, se del caso, dei contribuenti e in merito ai quali le autorità competenti dovrebbero scambiarsi automaticamente informazioni. Inoltre, è opportuno ricordare che i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, sono soggetti alla norma generale antiabuso prevista dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) Al fine di migliorare le prospettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (16) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. Per lo stesso motivo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'adozione delle modalità pratiche necessarie per l'aggiornamento del registro centrale sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (17) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Qualunque trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (19) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno scoraggiando il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, in quanto si tratta di sistemi sviluppati per trarre potenzialmente vantaggio dalle inefficienze del mercato derivanti dall'interazione di norme fiscali nazionali diverse, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, soprattutto considerando che è circoscritta ai meccanismi transfrontalieri che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 9 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


«a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis ter, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»;

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (G.U.L. 193 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (G.U.L. 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U.L. 281 del 23.11.1995, pag. 31).



ii) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- «c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis ter, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto.»;

iii) al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, e dell'allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I.»;

b) sono aggiunti i punti seguenti:

«18. "meccanismo transfrontaliero": un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

- a) non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
- b) uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;
- c) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della suddetta stabile organizzazione;
- d) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;
- e) tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

Ai fini del presente articolo, punti da 18 a 25, dell'articolo 8 bis ter e dell'allegato IV, un meccanismo include anche una serie di meccanismi. Un meccanismo può comprendere più di una fase o parte;

19. "meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica": qualunque meccanismo transfrontaliero che contenga almeno uno degli elementi distintivi di cui all'allegato IV;

20. "elemento distintivo": una caratteristica o peculiarità di un meccanismo transfrontaliero che presenti un'indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale, come elencato nell'allegato IV;


21. "intermediario": qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Indica altresì qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. A tal fine, tale persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pure alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione.

Per potersi qualificare come intermediario, è necessario che la persona soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:

- a) essere residente a fini fiscali in uno Stato membro;
- b) disporre di una stabile organizzazione in uno Stato membro attraverso la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;
- c) essere costituita in uno Stato membro o essere disciplinata dal diritto di uno Stato membro;
- d) essere registrata presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro;

22. "contribuente pertinente": qualunque persona a disposizione della quale è messo, a fini di attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo;



23. ai fini dell'articolo 8 *bis ter*, per "impresa associata" si intende una persona che è legata a un'altra persona in almeno uno dei modi seguenti:
- una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;
 - una persona partecipa al controllo di un'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25 % dei diritti di voto;
 - una persona partecipa al capitale di un'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25 % del capitale;
 - una persona ha diritto al 25 % o più degli utili di un'altra persona.

Nel caso in cui più di una persona partecipi, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili della stessa persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

Nel caso in cui le stesse persone partecipino, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più di una persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

Ai fini del presente punto, una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentricessa di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona.

Nelle partecipazioni indirette, il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c) è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentricessa del 100 %.

Una persona fisica, il coniuge e gli ascendenti o discendenti sono considerati un'unica persona;

24. "meccanismo commerciabile": un meccanismo transfrontaliero che è elaborato, commercializzato, approntato per l'attuazione o messo a disposizione a fini di attuazione e che non necessita di personalizzazioni sostanziali;
25. "meccanismo su misura": un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 8 bis ter*

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno controllo entro 30 giorni a decorrere da:

- il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione a fini di attuazione; o
- il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è pronto per l'attuazione; o
- il giorno in cui è stata compiuta la prima fase nell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica,


a seconda della situazione che si verifica per prima.

Fatto salvo il primo comma, gli intermediari di cui all'articolo 3, punto 21, secondo comma, sono inoltre tenuti a comunicare informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza.

2. In caso di meccanismi commerciabili, gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari la presentazione, ogni tre mesi, di una relazione periodica che fornisca un aggiornamento contenente nuove informazioni soggette all'obbligo di notifica ai sensi del paragrafo 14, lettere a), d), g) e h), che sono diventate disponibili dalla presentazione dell'ultima relazione.

3. Quando l'intermediario è tenuto a comunicare informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto nello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:

- lo Stato membro in cui l'intermediario è residente a fini fiscali;



- b) lo Stato membro in cui l'intermediario dispone di una stabile organizzazione, tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;
- c) lo Stato membro in cui l'intermediario è costituito o dal cui diritto è disciplinato;
- d) lo Stato membro in cui l'intermediario è registrato presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza.

4. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 3, l'intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

5. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente.

Gli intermediari possono avere diritto all'esenzione, ai sensi del primo comma, soltanto nella misura in cui operano nei limiti delle pertinenti norme nazionali che definiscono le loro professioni.

6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove non vi sia un intermediario o l'intermediario notifichi al contribuente pertinente o a un altro intermediario l'applicazione di un'esenzione ai sensi del paragrafo 5, l'obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti all'altro intermediario notificato o, in sua assenza, al contribuente pertinente.

7. Il contribuente pertinente a cui spetta l'obbligo di notifica comunica informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione di tale contribuente pertinente a fini di attuazione, è pronto per l'attuazione da parte del contribuente pertinente, o è stata compiuta la prima fase nella sua attuazione in relazione al contribuente pertinente, a seconda della situazione che si verifica per prima.

Quando il contribuente pertinente ha l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto alle autorità competenti dello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:

- a) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente è residente a fini fiscali;
- b) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente dispone di una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo;
- c) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente percepisce un reddito o genera utili, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro;
- d) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente svolge un'attività, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro.

8. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 7, il contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.


9. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove vi sia più di un intermediario, l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti a tutti gli intermediari coinvolti nello stesso meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Un intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro intermediario.


10. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove l'obbligo di comunicazione spetti al contribuente pertinente e laddove vi sia più di un contribuente pertinente, il contribuente pertinente che comunica le informazioni ai sensi del paragrafo 6 debba essere quello che appare per primo nell'elenco seguente:

- a) il contribuente pertinente che ha convenuto il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica con l'intermediario;
- b) il contribuente pertinente che gestisce l'attuazione del meccanismo.

Un contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro contribuente pertinente.



11. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per imporre che ciascun contribuente pertinente comunichi all'amministrazione fiscale informazioni sul suo uso del meccanismo in ciascuno degli anni in cui ne fa uso.
12. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti pertinenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva. Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 agosto 2020.
13. L'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata a norma dei paragrafi da 1 a 12 del presente articolo è tenuta a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo, attraverso lo scambio automatico, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.
14. Le informazioni che devono essere comunicate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma del paragrafo 5 includono gli elementi seguenti, se del caso:
- l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il cif e, ove opportuno, le persone che costituiscono imprese associate del contribuente pertinente;
 - i dettagli di tutti gli elementi distintivi di cui all'allegato IV che rendono necessario notificare il meccanismo transfrontaliero;
 - un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto e una descrizione in termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
 - la data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - il valore del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - l'identificazione dello Stato membro del contribuente pertinente o dei contribuenti pertinenti e degli eventuali altri Stati membri che sono suscettibili di essere interessati dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - l'identificazione di qualunque altra persona nello Stato membro che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, indicando a quali Stati membri è legata tale persona.
15. L'assenza di reazione di un'amministrazione fiscale a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo.
16. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 13 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.
17. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 14, lettere a), c) e h).
18. Lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere della fine del trimestre nel quale le informazioni sono state comunicate. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 ottobre 2020.»
- 3) all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. La Commissione adotta formulari tipo, incluso il regime linguistico, in conformità della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, nei casi seguenti:
- per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis anteriormente al 1° gennaio 2017;
 - per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter anteriormente al 30 giugno 2019.



Tali formulari tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, e all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente dell'articolo 8 bis e 8 bis ter.

Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis e 8 bis ter in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.»;

- 4) all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, e all'articolo 8 bis ter, paragrafo 17. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.»;

- 5) all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

- 6) l'articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 25 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis e 8 bis ter e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;

- 7) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Relazioni

1. Ogni cinque anni successivamente al 1° gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.


2. Ogni due anni successivamente al 1° luglio 2020 gli Stati membri e la Commissione valutano la pertinenza dell'allegato IV e la Commissione presenta una relazione al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

- 8) è aggiunto l'allegato IV, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2020.



Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV



ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ELEMENTI DISTINTIVI

Parte I. Criterio del vantaggio principale

Gli elementi distintivi generici della categoria A e quelli specifici della categoria B e della categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) e d) possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il “criterio del vantaggio principale”.

Tale criterio sarà soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.

Nel contesto dell'elemento distintivo della categoria C, paragrafo 1, la presenza delle condizioni di cui alla categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) o d) non può di per sé costituire un motivo per concludere che un meccanismo soddisfi il criterio del vantaggio principale.

Parte II. Categorie degli elementi distintivi

A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale


1. Un meccanismo in cui il contribuente pertinente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:
 - a) all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure
 - b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Ciò includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale


1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un “carosello” di fondi (“round-tripping”), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una della condizioni seguenti:
 - a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;
 - b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
 - i) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure
 - ii) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;




- c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;
 - d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.
3. È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.
- D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva
1. Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono come minimo gli elementi seguenti:
- a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario;
 - b) il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
 - c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.
2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:
- a) che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; e
 - b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
 - c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono resi non identificabili.
- E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento
1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme "porto sicuro" (safe harbour) unilaterali.
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per "beni immateriali di difficile valutazione" (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
- a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e



- b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.
3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 % della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.»

18CE1448



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/823 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2018****che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Misure in vigore**

- (1) A seguito di un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta iniziale»), la Commissione ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 ⁽²⁾ dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («le misure in vigore»).

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale

- (2) Il 13 marzo 2017 l'associazione degli esportatori dell'Egeo («il richiedente») ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale delle misure compensative.
- (3) La domanda forniva elementi atti a dimostrare che una modifica introdotta nel 2016 nell'attuazione delle sovvenzioni dirette alla produzione aveva determinato un ingente calo dell'entità delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote in Turchia e che, pertanto, le misure in atto per compensare le sovvenzioni non risultavano più necessarie. Il richiedente ha altresì affermato che, visto il carattere duraturo della modifica, a suo avviso le misure in vigore dovevano essere sottoposte a riesame.


1.3. Apertura del riesame intermedio parziale

- (4) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 20 luglio 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») ⁽³⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU C 234 del 20.7.2017, pag. 6).



1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (5) L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017. Al fine di valutare se si è avuta una riduzione delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote successivamente all'inchiesta iniziale, e il carattere più o meno duraturo della modifica, la Commissione ha altresì analizzato l'andamento degli importi complessivi delle sovvenzioni concesse dalla Turchia ai produttori di trote a partire dal periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013).


1.5. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha informato il richiedente, i produttori esportatori noti in Turchia, i produttori dell'Unione, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni che rappresentano i produttori dell'Unione e le autorità turche dell'apertura del riesame intermedio parziale.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (8) Due parti interessate hanno presentato un'osservazione a difesa della necessità di mantenere le misure in vigore. Una delle parti, la Danish Aquaculture Association (che rappresentava il denunciante nell'inchiesta iniziale), era del parere che le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base non fossero soddisfatte. Ha affermato che le informazioni contenute nella domanda erano incomplete e presentavano un quadro poco accurato delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote in Turchia e che le modifiche introdotte dalla Turchia non potevano essere considerate di «carattere duraturo». La seconda parte, un'associazione di acquacoltura spagnola, ha anch'essa affermato che le misure compensative dovevano essere mantenute e ha aggiunto che le importazioni turche hanno prezzi inferiori a quelli applicati dai produttori di trote dell'Unione.

1.6. Campionamento dei produttori esportatori in Turchia

- (9) Dato l'elevato numero di produttori esportatori, la Commissione ha ventilato nell'avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base.
- (10) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare un campione in caso affermativo, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre, la Commissione ha chiesto alla missione della Repubblica di Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori, se esistenti, eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. In totale, le informazioni specificate nell'avviso di apertura sono state trasmesse a oltre settanta società in Turchia.
- (11) Ventisette produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione provvisorio di cinque produttori esportatori/gruppi di produttori, che comprendeva tre produttori esportatori/gruppi di produttori con il massimo volume di esportazioni verso l'Unione e due produttori esportatori/gruppi di produttori di dimensioni più ridotte. La Commissione ha ritenuto che il campione proposto fosse rappresentativo.
- (12) La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Due gruppi di produttori esportatori, il gruppo KLC e il gruppo Sagun, hanno chiesto di essere inclusi nel campione. La Commissione ha deciso di aggiungere il gruppo KLC al campione, visto l'ampio volume delle sue esportazioni, al fine di esaminare adeguatamente le ripercussioni del regime modificato sul settore. Tuttavia, in considerazione del poco tempo a disposizione per l'inchiesta, la Commissione ha deciso di rifiutare l'inserimento del gruppo Sagun all'interno del campione ⁽¹⁾.
- (13) Il campione definitivo comprendeva dunque i seguenti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori e le relative società collegate:
- Gruppo ADA SU,
 - Gruppo ALIMA,
 - Gruppo GMS,
 - Gruppo KLC,
 - Mittos Su Ürünleri,
 - Gruppo Özpekler.

⁽¹⁾ Il volume delle esportazioni del gruppo Sagun verso l'Unione durante il PIR rappresentava circa un terzo delle esportazioni del gruppo KLC verso l'Unione.



- (14) Il campione definitivo rappresentava circa il 71 % del volume delle importazioni del prodotto oggetto del riesame esportato verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo e che avrebbe permesso di analizzare adeguatamente le ripercussioni delle modifiche da parte della Turchia su tutte le società attive nel settore.

1.7. Questionari e visite di verifica

- (15) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare l'impatto della modifica introdotta dalla Turchia nell'attuazione del regime di sovvenzioni dirette.
- (16) La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori esportatori/gruppi di produttori inclusi nel campione e alla Turchia. Tutte queste parti hanno fornito risposte complete al questionario.
- (17) La Commissione ha effettuato verifiche presso la sede di uno dei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, segnatamente il gruppo Alima. La Commissione ha effettuato altresì visite di verifica presso le sedi delle autorità turche. Alla luce delle conclusioni raggiunte nel capitolo 4.3.4, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le rimanenti società incluse nel campione.

1.8. Comunicazione di informazioni

- (18) Il 21 febbraio 2018 la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali dell'inchiesta a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 18 marzo 2018.
- (19) Dopo la comunicazione di tali informazioni, la Turchia, il richiedente, i quattro produttori esportatori inclusi nel campione e la Danish Aquaculture Association hanno presentato le loro osservazioni. Il 23 marzo 2018 si è tenuta un'audizione fra la Commissione, la Turchia e il richiedente. Il 16 aprile 2018 si è tenuta un'audizione fra la Commissione e la Danish Aquaculture Association.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

- (20) Il prodotto oggetto del riesame è la trota iridea o trota arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*):

- viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
- fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata:

 - intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
 - senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure
 - in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,


originaria della Turchia e attualmente classificata ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 e 0305 43 00 11) («il prodotto oggetto del riesame»).

- (21) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che i prodotti provenienti dall'Unione e i prodotti provenienti dalla Turchia sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento di base.

3. SOVVENZIONI COMPENSATE NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA INIZIALE

- (22) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha esaminato una serie di misure di cui i produttori esportatori turchi hanno beneficiato o potrebbero aver beneficiato durante il periodo dell'inchiesta iniziale (l'anno 2013) [cfr. il considerando 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione⁽¹⁾ che istituisce dazi compensativi provvisori].
- (23) Le principali sovvenzioni di cui hanno beneficiato i produttori di trote turchi durante il periodo dell'inchiesta iniziale erano sovvenzioni dirette concesse a tutti i produttori di trote per kg di prodotto ed erano comprese tra il 7 % e il 9,6 %. Inoltre, due delle società incluse nel campione nell'inchiesta iniziale hanno usufruito di prestiti agevolati. L'importo delle sovvenzioni mediante prestiti agevolati riscontrato dalla Commissione ammontava allo 0,1 % per una delle società (Kilic) e allo 0,3 % per la seconda società (Özpekler).

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).



- (24) La Commissione ha rilevato che i benefici di tutte le altre misure di sovvenzione esaminate durante il periodo dell'inchiesta iniziale erano nulli o trascurabili. Le misure imposte ai produttori di trote essenzialmente compensavano pertanto le sovvenzioni dirette.
- (25) Durante il periodo dell'inchiesta iniziale (l'anno 2013), sono state concesse sovvenzioni dirette ai produttori di trote in virtù del decreto n. 2013/4463 del 7 marzo 2013 sulle sovvenzioni agricole nel 2013 («il decreto del 2013»). Tale decreto si riferiva alle trote prodotte nel 2013.
- (26) Ai sensi del decreto del 2013, sono state concesse sovvenzioni a tutti i produttori di trote in possesso di una licenza di produzione in corso di validità relativa a un'unità di piscicoltura. La licenza di produzione poteva riguardare la produzione in mare, in diga o nelle acque interne. Un produttore di trote poteva possedere diverse licenze di produzione (unità di piscicoltura) situate nella stessa diga oppure nella stessa area marina. Ai sensi del decreto del 2013, la produzione nell'ambito di ciascuna di queste licenze dava diritto a ricevere sovvenzioni fino alle seguenti soglie: per ciascuna licenza di produzione, i produttori di trote ricevevano 0,65 lire turche («TL») per kg di trote per produzioni fino a 250 tonnellate all'anno; per produzioni comprese tra 251 e 500 tonnellate i produttori di trote ricevevano la metà dell'importo (0,325 TL/kg); le produzioni superiori alle 500 tonnellate non ricevevano alcuna sovvenzione.

4. RISULTATI DELL'INCHIESTA

4.1. Informazioni generali

- (27) Le sovvenzioni alla produzione di trote sono regolamentate da un decreto adottato dal governo turco su base annua. Il decreto stabilisce le condizioni di base e l'ammontare delle sovvenzioni alla produzione acquicola in Turchia. Le procedure e i principi relativi all'attuazione del decreto sono ulteriormente definiti tramite comunicati emessi ogni anno dal ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento.
- (28) Dato che il periodo dell'inchiesta di riesame riguardava la seconda metà del 2016 e la prima metà del 2017, la Commissione ha innanzitutto esaminato gli importi e le condizioni delle sovvenzioni concesse o da concedere ai produttori di trote nel 2016 e nel 2017 (cfr. capitolo 4.2).
- (29) In secondo luogo, la Commissione ha analizzato l'andamento complessivo degli importi delle sovvenzioni concesse dalla Turchia dall'inchiesta iniziale fino ad oggi (cfr. capitolo 4.3). In terzo luogo, la Commissione ha valutato se vi fosse stata una modifica sostanziale nell'entità delle sovvenzioni e se tale modifica potesse essere considerata di carattere duraturo (cfr. capitolo 4.4).


4.2. Sovvenzioni concesse alla produzione di trote nel 2016 e nel 2017

4.2.1. Sovvenzioni alla produzione di trote nel 2016

- (30) Nel 2016, sono state concesse sovvenzioni ai produttori di trote in virtù del decreto n. 2016/8791 ⁽¹⁾ relativo agli aiuti agricoli da concedere nel 2016 («il decreto del 2016»). Inoltre, il comunicato n. 2016/33 ⁽²⁾ relativo al sostegno all'acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere.
- (31) Mentre l'importo delle sovvenzioni per TL/kg è rimasto invariato rispetto al 2013, un nuovo articolo 4.16 escludeva dalle sovvenzioni gli allevamenti con licenze «situate nella stessa potenziale area determinata dal ministero, nello stesso bacino idrico o in un bacino idrico regionalizzato collocato nella medesima zona».
- (32) Ai sensi del suddetto articolo e contrariamente alla situazione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, qualora un produttore di trote possedesse più di una licenza di produzione (o «unità di piscicoltura») nella stessa potenziale zona marina quale definita dal ministero, nello stesso bacino (diga) oppure negli stessi bacini situati nelle stesse regioni, che appartenevano alla medesima persona o alla medesima impresa/società, tali licenze o unità di

⁽¹⁾ Decreto turco n. 2016/8791 sulle sovvenzioni agricole nel 2016, del 25 aprile 2016 (applicato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2016).

⁽²⁾ Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all'acquacoltura» numero 2016/33 relativo all'attuazione del decreto n. 2016/8791 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 3 agosto 2016.



piscicoltura venivano considerate come una singola licenza o unità appartenente a tale società, e la sovvenzione diretta doveva essere corrisposta in virtù di tale interpretazione. Il richiedente ha affermato che a causa di tale articolo il volume della produzione ammessa a beneficiare delle sovvenzioni è diminuito causando un significativo calo delle sovvenzioni ricevute dai produttori di trote. Tuttavia, la Commissione ha osservato che tale condizione presentava due limiti.

- (33) In primo luogo, l'inchiesta ha dimostrato che, secondo le informazioni fornite dalla Turchia il limite imposto dall'articolo 4.16 del decreto del 2016 riguardava unicamente la produzione di trote avente luogo in bacini idrici o in mare, ma non la produzione nelle acque interne che rappresentava, in base alle informazioni fornite dalla Turchia, circa il 20 % della produzione totale di trote ⁽¹⁾. Dopo la comunicazione delle informazioni la Turchia ha altresì confermato che il 65 % delle strutture di produzione totali (impianti di piscicoltura) si trova nelle acque interne e solo il 35 % delle strutture di produzione (impianti di piscicoltura) si trova in bacini idrici o in mare.
- (34) Di conseguenza, il limite previsto dall'articolo 4.16 del decreto del 2016 non ha avuto alcuna ripercussione sul 20 % della produzione di trote, né sul 65 % delle strutture di produzione o impianti di piscicoltura. Questo è stato il caso, ad esempio, di una delle società incluse nel campione, Mittos, il cui impianto di produzione di trote si trovava nelle acque interne. Inoltre, un altro gruppo di società incluso nel campione, il gruppo Özpekler, aveva impianti di piscicoltura situati in diversi bacini idrici. Di conseguenza, secondo le informazioni fornite da tali società/gruppi di società (e verificate a livello governativo), esse hanno avuto diritto a ricevere sovvenzioni per lo stesso numero di licenze di produzione (sei in un caso e tre nell'altro) nel 2015 (prima della modifica legislativa) e nel 2016 (quando la nuova legislazione era già in vigore). Pertanto, la modifica legislativa non ha avuto alcun impatto significativo su queste società.
- (35) In secondo luogo, il limite si applicava per entità giuridica, vale a dire che nel caso di un gruppo composto da società collegate, ciascuna società poteva richiedere sovvenzioni entro i limiti fissati dal decreto. Pertanto, se un gruppo di società era composto da diverse entità giuridiche titolari di allevamenti (licenze) nella stessa zona, ciascuna società del gruppo poteva beneficiare delle sovvenzioni in maniera distinta pur possedendo allevamenti nella stessa zona della società ad essa collegata. La Turchia ha confermato che questo avveniva per un gruppo incluso nel campione, il gruppo Alima. Entrambe le società collegate all'interno del gruppo hanno potuto richiedere sovvenzioni nonostante i relativi allevamenti si trovassero nella stessa zona.
- (36) In virtù di tali elementi, l'impatto complessivo del limite non ha determinato una riduzione significativa del numero di riceventi. Secondo le informazioni fornite dalla Turchia, il numero di licenze di allevamento idonee a ricevere sovvenzioni dirette è sceso da 947 licenze di allevamento nel 2015 a 837 nel 2016 e a 817 nel 2017. Come spiegato al considerando 34, su base individuale, anche se per alcune società il numero di licenze ammissibili è diminuito tra il 2015 e il 2016, per alcune di esse, come ad esempio il gruppo Özpekler o Mittos, il numero di licenze ammissibili è rimasto invariato prima e dopo la modifica.
- (37) Oltre alla modifica legislativa introdotta dall'articolo 4.16 del decreto del 2016, con lo stesso decreto la Turchia ha anche introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ⁽²⁾ una nuova sovvenzione diretta per le produzioni a sistema chiuso. L'articolo 4.16 del decreto ha fissato l'obiettivo di «sfruttare al massimo le risorse idriche disponibili nel paese, al fine di garantire la coltivazione di prodotti dell'acquacoltura e specie diverse nei luoghi soggetti a carenza idrica».
- (38) La sovvenzione per la produzione a sistema chiuso poteva essere concessa anche a produttori di altre specie ittiche stabilite dal decreto, quali dentici e spigole. La sovvenzione era fissata a 0,5 TL per kg di pesce prodotto all'interno del sistema, a prescindere dal tipo di specie ittica prodotta.

4.2.2. Sovvenzioni da concedere per la produzione di trote nel 2017


- (39) In linea con la prassi di adottare ogni anno nuovi decreti e comunicati che disciplinano le sovvenzioni da concedere ai produttori di trote, nel 2017 il decreto del 2016 è stato sostituito dal decreto n. 2017/10465 ⁽³⁾ relativo agli aiuti agricoli da concedere nel 2017 («il decreto del 2017»). Inoltre, il comunicato n. 2017/38 ⁽⁴⁾ relativo al sostegno all'acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere.

⁽¹⁾ In sede di verifica, le autorità turche hanno indicato che il 30 % della produzione di trote era rappresentato dagli allevamenti nelle acque interne e il 70 % della produzione era rappresentato dagli allevamenti nei bacini idrici o in mare. Questa informazione è stata rettificata dopo la comunicazione delle informazioni.


⁽²⁾ «Un sistema di acquacoltura totalmente controllato, fondato sul principio del riutilizzo nel sistema di coltivazione in seguito all'applicazione di alcuni processi quali l'eliminazione dell'acqua impiegata durante la produzione e l'eliminazione di escrezioni e residui di cibo tramite una serie di strumenti meccanici e biologici, l'arricchimento in ossigeno nel rispetto della qualità e della struttura chimica, l'evaporazione del diossido di carbonio, il trattamento con ozono e/o UV, e che consente un minor dispendio idrico e garantisce una resa superiore al volume dell'unità, una migliore crescita, la possibilità di trarre maggiori benefici dal cibo senza vincoli di sede e tipo e la possibilità di ottenere prodotti con un minore impatto ambientale.» [Comunicato del ministero dell'Alimentazione e dell'Agricoltura n. 2016/33, articolo 4, lettera c)].

⁽³⁾ Decreto turco n. 2017/10465 sulle sovvenzioni agricole nel 2017, del 5 giugno 2017 (applicato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2017).

⁽⁴⁾ Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all'acquacoltura» numero 2017/38 relativo all'attuazione del decreto n. 2017/10465 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 14 ottobre 2017.




- (40) Il decreto del 2017 manteneva le disposizioni dell'articolo 4.16 circa il numero di licenze ammissibili, aumentando al contempo l'importo delle sovvenzioni dirette destinate alla produzione di trote. I nuovi importi delle sovvenzioni erano i seguenti:
- per produzioni fino a 250 tonnellate, la sovvenzione era fissata a 0,75 TL/kg (rispetto a 0,65 TL/kg nel 2016),
 - per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate, la sovvenzione era fissata a 0,375 TL/kg (rispetto a 0,325 TL/kg nel 2016),
 - nessuna sovvenzione per produzioni superiori alle 500 tonnellate.
- (41) Il decreto del 2017 ha anche introdotto nuove sovvenzioni. Secondo le informazioni fornite dalla Turchia, queste nuove sovvenzioni sostituivano parzialmente e integravano le sovvenzioni dirette compensate nell'inchiesta iniziale e si prefissavano i seguenti obiettivi: sostegno al consumo di pesce in Turchia, rispetto delle norme ambientali, lotta alle malattie e qualità dell'alimento, diversificazione e tracciabilità. Vengono di seguito elencate le nuove sovvenzioni:
- sovvenzioni per trote di peso superiore a 1 kg,
 - sovvenzioni per l'etichettatura del pesce,
 - sovvenzioni per le buone prassi di allevamento.
- (42) Lo scopo delle sovvenzioni per la produzione di trote di peso superiore a 1 kg era promuovere la diversificazione del prodotto. L'importo della sovvenzione era fissato a 0,25 TL/kg per produzioni fino a 250 tonnellate e a metà dell'importo (0,125 TL/kg) per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate. Il limite dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4.16 e illustrati ai considerando da 32 a 35 si applicava anche a questo tipo di sovvenzione.
- (43) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno affermato che la sovvenzione per le trote di peso superiore a 1 kg riguardava il prodotto in esame unicamente se il loro peso è compreso fra 1 e 1,2 kg. Essi sostenevano che le trote di peso superiore a 1,2 kg non rientravano più nella definizione del prodotto in esame. Inoltre, secondo la Turchia, il ministero dell'Agricoltura limiterà la sovvenzione alle trote di peso superiore a 1,25 kg nel prossimo comunicato che definisce le condizioni dei regimi di sovvenzioni per la produzione del 2018. Pertanto, in sede di valutazione dell'evoluzione degli importi per la sovvenzione a favore dei produttori di trote sia nel 2017 che nel 2018, le sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1 kg non dovrebbero essere prese in considerazione.
- (44) La Commissione ha convenuto che una trota venduta intera di peso pari o superiore a 1,2 kg non era il prodotto in esame. Pertanto, le sovvenzioni concesse alla produzione di questo tipo di pesce, che sarebbe destinato in via esclusiva a un altro mercato, non sono compensative nell'ambito delle attuali misure.
- (45) Tuttavia, la produzione di trote di peso compreso fra 1 kg e 1,2 kg aveva beneficiato del regime nel 2017 e rientrava nella definizione del prodotto. Inoltre, l'articolo 4, lettera f) del comunicato n. 2017/38 prevede che la sovvenzione sia concessa al piscicoltore «alla raccolta». Per quanto la Turchia intendesse limitare le sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1,25 kg nel 2018, non sussiste un criterio giuridico nel decreto che escluda la sovvenzione quando la trota è venduta sotto altra forma. In base alle informazioni ricevute, è prassi comune nel settore lavorare una parte delle trote pescate di maggiori dimensioni e venderle come il prodotto in esame, ad esempio sotto forma di filetti. Pertanto, l'importo corrispondente del regime di sovvenzioni va a favore del prodotto in esame. Inoltre, nella sua analisi la Commissione può basarsi unicamente sugli atti legislativi e amministrativi finali pertinenti pienamente in vigore nel paese esportatore. Non essendo ancora stato adottato il comunicato che definisce le condizioni per il 2018, le condizioni previste e illustrate dalla Turchia non possono essere prese in considerazione in questa fase. La Commissione pertanto ha rifiutato di escludere tale regime dalla sua analisi complessiva, affinando piuttosto le proprie conclusioni rispetto all'effetto economico del regime (cfr. il considerando 67).
- (46) Le sovvenzioni per l'etichettatura del pesce puntavano a promuovere la tracciabilità e la qualità del pesce. La sovvenzione ammontava a 0,02 TL/pz per produzioni fino a 250 tonnellate e a metà dell'importo (0,01 TL) per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate. Il limite si applicava per licenza di produzione. Il limite dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4.16 e illustrato ai considerando da 32 a 35 si applicava anche a questo tipo di sovvenzione. La sovvenzione per l'etichettatura del pesce poteva essere concessa anche a produttori di altre specie ittiche stabilite dal decreto, quali dentici e spigole. Le parti interessate non hanno contestato tale conclusione dopo la comunicazione delle informazioni.
- (47) Le sovvenzioni per le buone prassi di allevamento riguardavano il rispetto di alcune norme relative ad ambiente, sicurezza alimentare, benessere dei pesci e tracciabilità. Per essere ammessa a ricevere le sovvenzioni, ciascuna



società doveva sottoporsi a una verifica, al termine della quale era possibile emettere un certificato. Gli istituti responsabili di verificare il rispetto delle norme dovevano essere certificati dal ministero. Il termine per la presentazione delle domande da parte delle società per essere ammesse a ricevere le sovvenzioni relative alla produzione di trote nel 2017 era fissato al 31 marzo 2018. L'importo della sovvenzione era fissato a 0,25 TL/kg per produzioni fino a 250 tonnellate. Il limite si applicava per entità giuridica. Le parti interessate non hanno contestato tale conclusione dopo la comunicazione delle informazioni.

4.2.3. Conclusione

- (48) A seguito della modifica legislativa introdotta dall'articolo 4.16 del decreto del 2016, il volume di produzione di trote idoneo a ricevere sovvenzioni dirette sembra essere diminuito. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalla Turchia e le informazioni disponibili agli atti, le effettive ripercussioni della modifica legislativa del 2016 in termini di volume e valore della produzione ammissibile rispetto al sistema vigente prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto erano difficili da determinare e dipendevano dai volumi di produzione registrati nell'ambito di ciascuna licenza.
- (49) Le ripercussioni variavano anche a livello delle singole società a seconda della specifica situazione produttiva di ciascuna società. A partire dal 2016, le società che possedevano più di una licenza nella stessa regione o zona secondo il vecchio regime potevano ricevere sovvenzioni dirette per una sola di esse. Tuttavia, altre società la cui produzione avveniva nelle acque interne (come Mittos) oppure attive in diverse zone o regioni (come il gruppo Özpekler) hanno ricevuto sovvenzioni dirette di entità pari o addirittura superiore al periodo antecedente al 2016, perché avevano più di una licenza. Inoltre, poiché il limite previsto dall'articolo 4.16 del decreto del 2016 si applicava per entità giuridica, l'impatto della modifica legislativa su un gruppo di società dipendeva anche dalla sua struttura. Pertanto, mentre i gruppi di società quali il gruppo GMS e il gruppo KLC hanno subito maggiormente le ripercussioni della modifica legislativa, le società o i gruppi di società come Alima, Mittos e Özpekler e tutte le piccole società che rappresentano oltre il 65 % delle società non hanno subito ripercussioni o le hanno subite solo in misura limitata.
- (50) La Commissione ha altresì osservato che nel 2017 l'effettivo importo delle sovvenzioni dirette destinate ai produttori di trote è aumentato (cfr. il considerando 40). I decreti del 2016 e del 2017 hanno anche introdotto una serie di nuove sovvenzioni di cui i produttori di trote possono usufruire (cfr. capitoli 4.2.1 e 4.2.2).
- (51) Pertanto, anche se i limiti introdotti nel 2016 possono aver determinato una diminuzione del regime di sovvenzioni tramite le sovvenzioni dirette, la Turchia ha al contempo introdotto nuove sovvenzioni e/o modificato le misure di sovvenzione esistenti. Una questione importante consisteva dunque nello stabilire se l'aumento dell'importo delle sovvenzioni dirette e l'introduzione di nuove sovvenzioni riuscissero a compensare il limite introdotto dal decreto del 2016. In tal caso, il livello complessivo delle sovvenzioni sarebbe risultato pari o superiore al livello delle sovvenzioni calcolato al momento dell'imposizione dei dazi compensativi iniziali. Anche se nel 2016 un produttore riceveva benefici inferiori tramite le sovvenzioni dirette perché le sue varie licenze o unità di piscicoltura erano considerate come un'unica entità, tale modifica non si traduceva necessariamente in una riduzione del livello complessivo delle sovvenzioni rispetto alla situazione precedente alla modifica legislativa del 2016 (cfr. i considerando da 62 a 65).
- (52) La Commissione ha pertanto concluso che doveva valutare l'impatto di tutte le misure di sovvenzione di cui i produttori in Turchia avevano potuto beneficiare (o potrebbero beneficiare in futuro) nonché il livello complessivo delle sovvenzioni su scala nazionale. Di conseguenza, la Commissione non ha esaminato gli effetti specifici della modifica legislativa nel periodo dell'inchiesta per ciascuna società inclusa nel campione individualmente, ma ha effettuato una valutazione complessiva, pur confermando le sue conclusioni con riferimento alle informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione.
- (53) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno sostenuto che Commissione avrebbe dovuto ricalcolare individualmente i margini delle sovvenzioni per le società incluse nel campione. La Commissione non ha accolto tale argomentazione. Il richiedente ha chiesto di rivalutare la diminuzione del livello di sovvenzioni concesse alla totalità dei produttori di trote in Turchia a seguito della modifica legislativa intervenuta nel 2016. In assenza di modifiche durature delle circostanze a livello nazionale, la Commissione ha ritenuto inappropriato calcolare individualmente gli importi delle sovvenzioni corrispondenti. Non sembrava che le modifiche apportate fossero sufficienti per dimostrare che l'importo del regime di sovvenzioni fosse stato sostanzialmente alterato e avesse un carattere duraturo. Inoltre, l'esame del livello di sovvenzioni a livello nazionale, nonché gli importi di sovvenzione stimati nel 2018, hanno confermato la stessa conclusione.



4.3. Andamento delle sovvenzioni concesse per la produzione di trote a livello nazionale

4.3.1. Sovvenzioni concesse ai produttori di trote tra il 2013 e il 2016

- (54) Tra il 2013 e il 2016 gli importi delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote erano i seguenti:

Tabella

Sovvenzioni dirette concesse ai produttori di trote

	Anno di produzione			
	2013 (periodo dell'inchiesta iniziale)	2014	2015	2016
Importo della sovvenzione (TL)	62 992 720	53 599 382	50 093 952	39 762 389
<i>Indice</i>	100	85	80	63
Volume della produzione (in tonnellate)	128 059	112 345	106 598	104 356
<i>Indice</i>	100	88	83	81

Fonte: informazioni fornite dalla Turchia


- (55) Tra il 2013 e il 2016 l'importo totale delle sovvenzioni alla produzione di trote è diminuito del 37 %.
- (56) L'importo delle sovvenzioni è diminuito maggiormente (20 %) tra il 2013 e il 2015, vale a dire prima della modifica legislativa introdotta dal decreto del 2016. Il calo tra quegli anni era in linea con la diminuzione della produzione di trote (17 %) verificatasi nello stesso periodo.
- (57) Tra il 2015 e il 2016 (prima e dopo la modifica) l'importo delle sovvenzioni è diminuito del 20,6 %.

4.3.2. Sovvenzioni concesse dalla Turchia nel 2016

- (58) Nel 2016 l'importo totale effettivo delle sovvenzioni dirette concesse ai produttori di trote ammontava a 39 762 389 TL.

4.3.3. Sovvenzioni concesse dalla Turchia nel 2017

- (59) All'epoca della verifica non era ancora stata ultimata l'attuazione di tutte le misure di sovvenzione di cui i produttori di trote hanno potuto beneficiare nel 2017. Pertanto la Commissione ha basato le sue conclusioni preliminari sulla dotazione di bilancio 2017 prevista per ciascuna delle misure a livello globale.
- (60) La dotazione di bilancio destinata alle sovvenzioni dirette nel 2017 ammontava a 52 500 000 TL. Secondo le informazioni preliminari fornite dalla Turchia all'epoca della verifica, sarebbe stato speso il 90 % della dotazione di bilancio (47 250 000 TL).
- (61) Era inoltre programmata la seguente dotazione di bilancio per le nuove misure di sovvenzione introdotte nel 2017:
- produzione a sistema chiuso – 500 000 TL
 - etichettatura del pesce – 10 000 000 TL
 - buone prassi di allevamento – 2 000 000 TL
 - produzione di trote di peso superiore a 1 kg – 1 875 000 TL
- (62) La dotazione di bilancio per la produzione a sistema chiuso, l'etichettatura del pesce e le buone prassi di allevamento comprendeva anche sovvenzioni per la produzione di altre specie come dentici e spigole. In base alle statistiche fornite dalla Turchia in merito al volume totale di produzione acquicola nel 2016, la produzione di trote nell'ambito della produzione ittica ammissibile rappresentava il 41,2 %.
- (63) In base alla dotazione di bilancio prevista, alla percentuale di spesa del 90 % e al fatto che talune delle misure sarebbero andate a beneficio di produzioni ittiche di altre specie oltre alla trota, la Commissione ha stimato in primo luogo che l'importo complessivo delle sovvenzioni destinate ai produttori di trote nel 2017 poteva superare i 50 milioni di TL. Tale previsione si fondava sulle informazioni fornite dalla Turchia, secondo cui si



prevedeva di utilizzare il 90 % della dotazione di bilancio per le sovvenzioni dirette. Inoltre, la Commissione ha applicato la medesima percentuale di spesa di bilancio per valutare gli importi delle misure di sovvenzione aggiuntive introdotte nel 2017 (cfr. il considerando 61). Infine, per le linee di bilancio relative ad altre specie ittiche ammissibili (ossia le sovvenzioni per la produzione a sistema chiuso, per le trote di peso superiore a 1 kg, per l'etichettatura del pesce e per le buone prassi di allevamento), la Commissione ha applicato la percentuale del 41,2 % che rappresenta la produzione di trote nell'ambito della produzione ittica ammissibile.

- (64) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno affermato che nel 2017 nessun produttore di trote turco ha beneficiato della sovvenzione per la produzione a sistema chiuso o per l'etichettatura del pesce, principalmente a causa dei costi d'investimento iniziali e dell'impraticabilità delle due misure. Il massimo beneficio ottenibile per le buone prassi di allevamento nel 2017 poteva ammontare unicamente a 592 250 TL ed è stato effettivamente speso l'83 % della dotazione di bilancio prevista, a fronte del 90 % inizialmente stimato dalle autorità turche.
- (65) La Commissione ha convenuto di rivalutare l'importo complessivo delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote sulla base degli importi effettivamente percepiti dai produttori di trote nel 2017. Sulla base di questi nuovi importi delle misure di sovvenzione, l'importo complessivo delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote è stato di circa 48,5 milioni di TL nel 2017.
- (66) La Turchia ha inoltre sostenuto che il regime di sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1 kg non dovrebbe essere incluso nel calcolo dei benefici a favore dei produttori di trote. In base ai calcoli presentati in sede di audizione, l'importo delle sovvenzioni concesse alla produzione del prodotto in esame ammonterebbe pertanto a circa 43 milioni per il 2017.
- (67) Tuttavia, la Commissione ha rilevato che questo regime può essere concesso a tre diversi tipi di prodotto: 1) le trote di peso compreso fra 1 e 1,2 kg; 2) le trote di peso superiore a 1,2 kg che possono in ultima analisi essere considerate come il prodotto in esame dopo la lavorazione e 3) le trote di peso superiore a 1,2 kg destinate a un mercato diverso da quello del prodotto in esame. In mancanza di dati precisi sulle modalità di distribuzione della dotazione di bilancio della sovvenzione, la Commissione non ha potuto calcolare l'importo preciso per ciascuno dei tre tipi indicati. Ad ogni modo, anche supponendo che il 100 % della sovvenzione andasse unicamente al terzo tipo, non producendo quindi nessuna ripercussione sul prodotto in esame, la conclusione complessiva non cambierebbe. L'importo di 43 milioni TL nel 2017 rappresenterebbe comunque un aumento di 4 milioni di TL rispetto al 2016. Tale aumento neutralizzerebbe una parte significativa dell'impatto della diminuzione del 2016 individuata dal richiedente come la modifica che giustificava il riesame delle misure.

4.3.4. Conclusione

- (68) Tra il periodo dell'inchiesta iniziale (2013) e il 2016 le sovvenzioni concesse ai produttori di trote sono diminuite del 37 %. La diminuzione degli importi delle sovvenzioni a partire dal 2013, tuttavia, era non solo collegata alla modifica legislativa del 2016, ma anche dovuta al calo complessivo della produzione di trote (cfr. tabella al considerando 54). Dopo il 2016 si è verificato un nuovo aumento del livello delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote.
- (69) Nel 2017 l'importo totale delle sovvenzioni ai produttori di trote ha raggiunto un valore compreso fra i 43 e i 48,5 milioni di TL. Pertanto, la Commissione ha concluso che l'importo delle sovvenzioni concesse dopo il 2016 sta raggiungendo i livelli precedenti alla modifica legislativa.
- (70) La Commissione ha dunque concluso che la diminuzione delle sovvenzioni esistenti dopo la modifica nel 2016 è stata temporanea e che gli importi complessivi delle sovvenzioni nonché il livello di sostegno alla produzione per tonnellata hanno subito un nuovo aumento dal 2016.


4.4. Carattere duraturo delle modifiche

- (71) Alla luce delle conclusioni di cui al capitolo 4.3.4, la Commissione ha di conseguenza confermato che la diminuzione delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote nel 2016 era puramente temporanea. Essa ha altresì affermato che, poiché la Turchia ha riesaminato annualmente le condizioni e gli importi delle sovvenzioni, le modifiche introdotte non potevano essere considerate come durature, in particolare perché:

- l'importo delle sovvenzioni dirette per tonnellata è aumentato nel 2017,
- nel 2017 sono stati introdotti quattro nuovi tipi di misure di sovvenzione,
- e nel 2018 è stata introdotta una nuova sovvenzione per la lotta contro le malattie del novellame.

Inoltre, la Commissione ha stimato che le sovvenzioni totali concesse ai produttori di trote potrebbero raggiungere i 56 milioni di TL nel 2018, vale a dire circa 6 milioni di TL oltre l'importo del 2015, anno precedente alla modifica legislativa ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La stima è stata effettuata sulla base del volume della produzione del 2017 applicando una percentuale di spesa dell'83 % del 2017. Per le misure che si prevedeva sarebbero andate a beneficio di altre specie, la Commissione ha applicato un rapporto del 43,6 %, che rappresenta la quota di produzione di trote fra le specie ammissibili.



- (72) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno sostenuto che la sovvenzione a favore della lotta contro le malattie della produzione di novellame introdotta nel 2018 non riguardava il prodotto in esame. Tuttavia, essi non hanno corroborato la fondatezza della loro obiezione. La Commissione è dell'avviso che non vi fosse una ragione particolare per cui la sovvenzione non dovesse riguardare il prodotto in esame. Sorprendentemente, anche il ministero dell'Agricoltura in sede di verifica ha presentato la nuova misura di sovvenzione come una sovvenzione a favore dei produttori di trote. La Commissione ha quindi respinto l'obiezione.
- (73) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno altresì sostenuto la necessità di escludere dalla valutazione le sovvenzioni per la produzione a sistema chiuso e per l'etichettatura del pesce, perché non erano state utilizzate nel 2017 e in quanto costoso e impraticabile farvi ricorso (cfr. il considerando 64). La Commissione ha osservato al riguardo che l'importo della sovvenzione per l'etichettatura del pesce era di 0,02 TL/pezzo per le produzioni fino a 250 tonnellate nel 2017, ma sembrava aumentare a 0,03 TL/pezzo nel 2018 ⁽¹⁾. Pertanto, la Turchia starebbe potenziando l'attrattiva delle misure. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione che tali nuove misure di sovvenzione debbano essere escluse dalle stime delle sovvenzioni per il 2018 e l'immediato futuro.
- (74) Inoltre, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, i produttori di trote devono sostenere degli investimenti iniziali e/o sottoporsi a verifiche al fine di allineare le proprie prassi aziendali con i criteri di ammissibilità delle nuove misure di sovvenzione introdotte. Pertanto, anche se la dotazione di bilancio per tali misure non viene spesa durante il primo o i primi anni di attuazione, è probabile che sarà impiegata in maggior misura negli anni successivi quando le società avranno reso le proprie attività idonee a ricevere i finanziamenti.
- (75) La Turchia e il richiedente, infine, hanno sostenuto che Commissione avrebbe dovuto tener conto della svalutazione della lira turca del 90 % negli ultimi anni. Essi ritenevano che la svalutazione avesse un carattere duraturo.
- (76) La Commissione non ha accolto l'obiezione. La svalutazione della lira turca, valuta liberamente convertibile con un tasso di cambio fluttuante, non può essere attribuita alla Turchia. Inoltre, i tassi di cambio delle valute possono avere un certo andamento per un dato periodo di tempo, ma possono anche subire un'inversione di tendenza in un altro periodo. Mancano pertanto la necessaria stabilità e prevedibilità per costituire una modifica delle circostanze di carattere duraturo.


4.5. Conclusione

- (77) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha confermato che il sistema di attuazione delle sovvenzioni dirette è caratterizzato da modifiche costanti della base giuridica, dei criteri di ammissibilità e degli importi effettivi delle sovvenzioni. Anche se gli importi effettivi per il 2018 si discostano dalle stime della Commissione, il sistema di attuazione del regime di sovvenzioni muta di continuo, per cui tali modifiche non possono essere considerate di carattere duraturo. In tale contesto la Commissione ha confermato altresì che la riduzione delle sovvenzioni decisa tra il 2013 e il 2016 è stata di natura puramente temporanea, in quanto si prevede che gli importi delle sovvenzioni per il 2017 e il 2018 raggiungeranno un livello delle sovvenzioni comparabile a quello del 2013. Di conseguenza e contrariamente all'affermazione del richiedente, la Commissione ha concluso che la diminuzione osservata nel 2016 non può essere considerata di carattere duraturo.

5. CHIUSURA DEL RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

- (78) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo alle modifiche nell'attuazione delle sovvenzioni dirette ai produttori di trote in Turchia e al carattere non duraturo di tali modifiche, la richiesta di un riesame intermedio parziale è stata ritenuta infondata e l'inchiesta di riesame intermedio parziale dovrebbe essere pertanto chiusa.
- (79) Le misure in vigore imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 dovrebbero pertanto essere mantenute.
- (80) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere l'inchiesta. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione di tali informazioni. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

⁽¹⁾ Decreto turco n. 2018/11460 sulle sovvenzioni agricole nel 2018, del 21 febbraio 2018 (applicato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2018).



- (81) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia è chiuso senza modifica del livello delle misure compensative in vigore.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/824 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2018****che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A. APERTURA


- (1) Il 2 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da Euroalliages («il denunciante») a nome di quattro produttori dell'Unione, vale a dire Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ e Huta Laziska SA, che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura.
- (3) La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti in Egitto e in Ucraina, gli importatori e gli utilizzatori noti, tutte le altre parti notoriamente interessate e i rappresentanti dell'Egitto e dell'Ucraina. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (4) Nel periodo compreso tra dicembre 2017 e febbraio 2018 sono state effettuate visite di verifica presso i locali di quattro produttori dell'Unione, dei produttori esportatori che hanno collaborato rispettivamente in Egitto e in Ucraina e di un importatore collegato che ha collaborato nell'Unione.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (5) Con e-mail del 27 febbraio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di aver ritirato la denuncia.
- (6) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (7) L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse opportuno chiudere la presente inchiesta.
- (8) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
- (9) La Commissione deduce pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro, originario dell'Egitto e dell'Ucraina, dovrebbe essere chiuso senza l'istituzione di misure.
- (10) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 251 del 2.8.2017, pag. 5.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro, originario dell'Egitto e dell'Ucraina, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1450



REGOLAMENTO (UE) 2018/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione sono contenute nei regolamenti (UE) 2016/1036 ⁽²⁾ e (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (di seguito denominati congiuntamente «regolamenti»). I regolamenti sono stati inizialmente adottati nel 1968 e da ultimo modificati sostanzialmente nel 1996, dopo la conclusione dell'Uruguay Round, condotto nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Dato che a tali regolamenti sono state apportate diverse modifiche a partire dal 1996, i legislatori hanno deciso di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità.
- (2) Sebbene i regolamenti siano stati modificati e codificati, non si è però proceduto a un riesame approfondito del loro funzionamento. La Commissione ha avviato un riesame dei regolamenti allo scopo, tra l'altro, di riflettere meglio le esigenze delle imprese all'inizio del ventunesimo secolo.
- (3) Alla luce di tale riesame, talune disposizioni dei regolamenti dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte di paesi terzi, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre, è opportuno inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi.
- (4) Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, le parti che saranno interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, dovrebbero essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Inoltre, nell'ambito di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo di tale mancata imposizione. Al fine di limitare il rischio di un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe registrare importazioni, ove possibile. Nel disporre

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (GU C 443 del 22.12.2017, pag. 934) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 aprile 2018 [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).




la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, è necessario tenere conto della necessità di effettuare un'analisi prospettica dei rischi associati e della probabilità che tali rischi compromettano gli effetti riparatori delle misure. La Commissione dovrebbe inoltre raccogliere informazioni statistiche aggiuntive a livello della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) al fine di garantire un'adeguata base oggettiva dell'analisi delle importazioni. Ove la registrazione non sia possibile e si verifichi un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione dovrebbe tener conto di tale pregiudizio aggiuntivo nel margine di pregiudizio.

- (5) Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori dovrebbero poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o dell'importo della sovvenzione compensabile e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure.
- (6) Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione dovrebbero poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di paesi terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni compensabili, e di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari dovrebbe figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi.
- (7) Qualora un'inchiesta non sia avviata a seguito di una denuncia, la Commissione dovrebbe chiedere ai produttori dell'Unione di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione da parte di paesi terzi.
- (8) I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi di materie prime con l'obiettivo di mantenere le materie prime sul proprio mercato interno a beneficio degli utenti a valle, ad esempio mediante l'imposizione di tasse all'esportazione o l'istituzione di regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Ne consegue che il costo delle materie prime non rispecchia l'interazione delle normali forze di mercato della domanda e dell'offerta per una determinata materia prima. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori a valle dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Al fine di tutelare adeguatamente il commercio, si dovrebbe tener debito conto di tali distorsioni al momento di determinare il livello dei dazi da imporre.
- (9) La Commissione dovrebbe verificare l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime sulla base della denuncia ricevuta e dell'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o di qualsiasi altra banca dati dell'OCSE che lo sostituisce e individua le distorsioni relative alle materie prime.
- (10) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno pertanto un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Nel determinare il livello delle misure compensative non è più possibile in generale applicare la regola del dazio inferiore.
- (11) Qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza in quanto non sono state riscontrate, durante l'inchiesta, le condizioni richieste per la proroga, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sulle merci che sono state doganate dovrebbero essere rimborsati agli importatori.
- (12) La Commissione dovrebbe avviare, se opportuno, riesami intermedi nei casi in cui l'industria dell'Unione incorra in aumenti dei costi dovuti a norme sociali e ambientali più rigorose. La Commissione dovrebbe altresì avviare riesami intermedi in caso di variazione delle circostanze nei paesi esportatori per quanto concerne le norme sociali e ambientali. Ad esempio, se un paese cui si applicano le misure recede da accordi ambientali multilaterali, e dai relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), elencate nell'allegato I bis dei regolamenti, il riesame intermedio potrebbe dare luogo alla revoca dell'accettazione degli impegni in vigore. L'ambito di applicazione del riesame dipenderebbe dalla natura esatta della variazione. Tali riesami intermedi potrebbero anche essere avviati d'ufficio.
- (13) La Commissione può adottare comunicazioni interpretative che forniscono alle eventuali parti interessate un orientamento generale in merito all'applicazione dei regolamenti. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali comunicazioni non sono giuridicamente vincolanti e non modificano le disposizioni imperative del diritto dell'Unione. In base ai principi generali della parità di trattamento e del



legittimo affidamento, la Commissione applica tali comunicazioni, ma non può rinunciare con la loro adozione al potere discrezionale di cui gode nel settore della politica commerciale comune. Prima di adottare tali comunicazioni la Commissione dovrebbe procedere a consultazioni in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono altresì esprimere il proprio parere.

- (14) L'industria dell'Unione non dovrebbe più essere definita facendo riferimento alle soglie per l'apertura dell'inchiesta stabilite nei regolamenti.
- (15) La Commissione dovrebbe garantire a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale viene loro notificata l'aggiunta di nuove informazioni non riservate ai fascicoli dell'inchiesta e tali informazioni dovrebbero inoltre essere rese accessibili a tali parti mediante una piattaforma web.
- (16) Nelle fasi iniziali di un'inchiesta, laddove il margine di dumping o l'importo della sovvenzione compensativa siano risultati inferiori alle soglie minime, l'inchiesta dovrebbe essere immediatamente chiusa in relazione agli esportatori interessati e tali esportatori non saranno oggetto di ulteriori inchieste di riesame.
- (17) La Commissione dovrebbe accettare un impegno offerto solo se convinta, sulla base di un'analisi prospettica, che esso elimini efficacemente gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (18) Qualora sussistano le condizioni per l'apertura di un'inchiesta antielusione, la registrazione delle importazioni interessate dovrebbe in ogni caso diventare obbligatoria.
- (19) L'esperienza acquisita nelle inchieste antielusione ha dimostrato che talvolta, benché i produttori del prodotto in esame risultino non essere coinvolti in pratiche di elusione, sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. In tali casi, ai produttori non dovrebbe essere negata un'esenzione per il solo motivo che essi sono collegati a un produttore soggetto alle misure iniziali. Pertanto è opportuno eliminare la condizione in base alla quale, per beneficiare di un'esenzione dalla registrazione o dall'estensione dei dazi, i produttori del prodotto in esame non dovrebbero essere collegati ai produttori sottoposti alle misure iniziali. Inoltre, quando la pratica di elusione avviene nell'Unione, il collegamento degli importatori con i produttori sottoposti alle misure non dovrebbe essere decisivo per determinare l'eventuale concessione di un'esenzione all'importatore.
- (20) Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, il campione di produttori dovrebbe essere selezionato tra tutti i produttori dell'Unione e non solo tra quelli che hanno sporto denuncia.
- (21) Nei casi di distorsioni relative alle materie prime individuati all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento (UE) 2016/1036, come modificato dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare una verifica dell'interesse dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 2 *ter*, dello stesso regolamento. Se, nel definire il livello di dazi a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, la Commissione decide di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso, è opportuno che effettui la verifica dell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 21 di tale regolamento sulla base delle misure stabilite ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
- (22) Nel chiedere la verifica dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni dovrebbe essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia.
- (23) La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei regolamenti consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale. È opportuno che in sede di Parlamento europeo si tenga, in merito a tale relazione, uno scambio di opinioni che riguardi anche il funzionamento degli strumenti di difesa commerciale. Il Consiglio dovrebbe poter partecipare a tale scambio.
- (24) La Commissione dovrebbe estendere l'applicazione e la riscossione di dazi antidumping e compensativi alla piattaforma continentale di uno Stato membro o alla zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), a condizione che il prodotto soggetto a misure sia utilizzato in uno dei due luoghi al fine di esplorare o sfruttare le risorse naturali non biologiche del fondo marino e del relativo sottosuolo o al fine di produrre energia dall'acqua, dalle correnti e dal vento, e a condizione che il prodotto soggetto a misure vi sia consumato in quantità significative. L'intenzione di estendere in tal modo l'applicazione dovrebbe essere indicata nell'avviso di avvio della procedura ed essere fondata su sufficienti elementi di prova nella richiesta. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento,



dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le modalità di applicazione e riscossione dei dazi antidumping e compensativi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (25) Al fine di aggiornare l'elenco che individua le distorsioni relative alle materie prime aggiungendone altre ove l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, o qualsiasi banca dati dell'OCSE che lo sostituisce, individui distorsioni relative a materie prime oltre a quelle elencate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di distorsioni relative alle materie prime di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1036. Inoltre, al fine di far fronte in modo adeguato a un aumento sostanziale delle importazioni che si verifichi nel periodo di comunicazione preventiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'estensione o alla riduzione del periodo di comunicazione preventiva. Il periodo di comunicazione preventiva dovrebbe essere ridotto in caso si verifichi un aumento sostanziale delle importazioni e la Commissione non sia in grado di farvi fronte. Nel caso in cui, tuttavia, non si sia verificato un aumento sostanziale delle importazioni o la Commissione sia in grado di farvi fronte, il periodo di comunicazione preventiva dovrebbe essere esteso al fine di garantire prevedibilità agli operatori dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (26) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/1036 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:»;

- 2) l'articolo 5 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Le denunce possono anche essere presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati, oppure essere sostenute dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la denuncia.»;


- b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendo la conoscenza dello strumento, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.

L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.»;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



3) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7. I produttori dell'Unione, i sindacati, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto, possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta.»;

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 14 mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«10. I produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare con la Commissione nelle inchieste che sono state avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

11. La Commissione istituisce al suo interno l'ufficio del consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.»;

4) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5;

b) sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10;

c) sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e


d) l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.

I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi, a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

I dazi provvisori non sono imposti entro tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate in conformità dell'articolo 19 *bis* (periodo di comunicazione preventiva). La comunicazione di tali informazioni non pregiudica eventuali decisioni successive pertinenti della Commissione.

Entro il 9 giugno 2020, la Commissione valuta se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 14, paragrafo 5 *bis*, e dell'articolo 9, paragrafo 4. Si avvale, in particolare, dei dati raccolti sulla base dell'articolo 14, paragrafo 6, e di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 *bis* al fine di modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato.

La Commissione pubblica sul proprio sito web la sua intenzione di imporre dazi provvisori, comprese le informazioni sulle possibili aliquote del dazio, nello stesso momento in cui fornisce alle parti interessate le informazioni a norma dell'articolo 19 *bis*.»;



b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. Nel valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, la Commissione tiene conto dell'eventuale esistenza di distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in questione.

Ai fini del presente paragrafo, per distorsioni relative alle materie prime s'intendono le seguenti misure: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata nel caso in cui il prezzo di una materia prima sia considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di modificare il presente regolamento aggiungendo ulteriori distorsioni relative alle materie prime nell'elenco di cui al secondo comma del presente paragrafo se l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, o qualsiasi banca dati dell'OCSE che lo sostituisce, individua altre tipologie di misure.

L'inchiesta comprende tutte le distorsioni relative alle materie prime individuate nel secondo comma del presente paragrafo sulla cui esistenza la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova a norma dell'articolo 5.

Ai fini del presente regolamento, una specifica materia prima, sia essa non trasformata o trasformata, compresa l'energia, per la quale si riscontra una distorsione deve rappresentare non meno del 17 % del costo di produzione del prodotto interessato. Ai fini di tale calcolo si utilizza un prezzo non distorto della materia prima stabilito nei mercati internazionali rappresentativi.

2 ter. Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente al paragrafo 2 bis del presente articolo, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica. La Commissione si adopera attivamente per ottenere informazioni dalle parti interessate per poter determinare se si applica il paragrafo 2 o il paragrafo 2 bis del presente articolo. A tale proposito, la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, quali le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione. In assenza di cooperazione la Commissione può concludere che è conforme all'interesse dell'Unione applicare il paragrafo 2 bis del presente articolo. Nell'effettuare la verifica dell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 21, si presta particolare attenzione a detta questione.

2 quater. Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non è inferiore al 6 %.

2 quinquies. Nel determinare il prezzo indicativo deve essere debitamente rispecchiato l'effettivo costo di produzione dell'industria dell'Unione, che risulta da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Si deve altresì tenere conto dei costi futuri non contemplati dal paragrafo 2 quater del presente articolo, che risultano da tali accordi e convenzioni e che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»

5) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, se il pregiudizio causato dal dumping è in tal modo eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.



Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e devono essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

Nel valutare se aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni inferiori al margine di dumping siano sufficienti per eliminare il pregiudizio, si applica di conseguenza l'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies.»;

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni, al fine di garantire ad altre parti la possibilità di presentare osservazioni.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale, che comprendono in particolare i principi e gli obblighi stabiliti negli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Agli esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto sono esposti nella decisione definitiva.

4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso nel pieno rispetto dell'articolo 19, che possa essere comunicata alle parti interessate dell'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, prima di accettare una simile offerta, all'industria dell'Unione è data la possibilità di formulare osservazioni in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»;

6) all'articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione.

4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.

L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma dovrebbe essere inferiore al margine se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. L'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, si applica di conseguenza.

Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

7) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping e del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, oppure il persistere delle distorsioni relative alle materie prime.»;



b) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.»;

8) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo. L'apertura delle inchieste è decisa con un regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.»;

b) al paragrafo 4, il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«4. Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura, le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.

Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto interessato per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

9) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune della nozione di origine, definita nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e all'applicazione e alla riscossione di un dazio antidumping nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), possono essere adottate a norma del presente regolamento.


(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il prima possibile a partire dall'avvio di un'inchiesta, la Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione. La registrazione è disposta con regolamento della Commissione. Tale regolamento deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. La Commissione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti, registra le importazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis. Quando prende una decisione sulla registrazione, la Commissione analizza in particolare le informazioni raccolte basate sulla creazione dei codici della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) per il prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.»;



d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. Quando avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5, la Commissione crea i codici TARIC corrispondenti al prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli Stati membri utilizzano tali codici TARIC al fine di riferire in merito alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'avvio della stessa. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata, decidere di fornirle riassunti non riservati delle informazioni sui volumi e sui valori di importazione aggregati dei prodotti interessati.»;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare documenti che forniscano orientamenti generali a possibili parti interessate sull'applicazione del presente regolamento, essa procede a consultazioni pubbliche in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, TUE. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio possono del pari esprimere il proprio parere.»;

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Piattaforma continentale o zona economica esclusiva

1. Un dazio antidumping può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLoS, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento dei dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio (strumento doganale). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2. La Commissione impone i dazi di cui al paragrafo 1 unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale di cui al paragrafo 1 è operativo. La Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo con distinta pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*»;

11) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell'Unione, tipi di prodotto o operazioni sia molto elevato, l'inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.


2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione. Tuttavia, per consentire la selezione di un campione rappresentativo, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro una settimana dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti.»;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Informazioni nella fase provvisoria

1. I produttori, importatori ed esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti tre settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla fornitura di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.



2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»;

13) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Affinché la Commissione possa tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori, sindacati e importatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura della procedura antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 15 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono replicare.»;

14) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento.

Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

La relazione comprende inoltre in che modo le norme sociali e ambientali sono state esaminate e prese in considerazione nelle inchieste. Tali norme includono quelle contenute negli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento, nonché nella legislazione nazionale equivalente del paese esportatore.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Entro il 9 giugno 2023 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame dell'applicazione degli articoli 7, paragrafo 2 bis, 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 4, compresa una valutazione di tale applicazione. Tale riesame può essere eventualmente corredato di una proposta legislativa.»;

15) è inserito l'articolo seguente:


«Articolo 23 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dall'8 giugno 2018 e può essere esercitato una sola volta.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.



3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 bis, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2016/1037 è così modificato:

1) all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria dell'Unione" il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:»;

2) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Le denunce possono anche essere presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati, oppure essere sostenute dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la denuncia.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:


«1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.

L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.»;

3) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7. I produttori dell'Unione, il governo del paese di origine e/o d'esportazione, i sindacati, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, che ne facciano richiesta per iscritto, possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 29 e siano utilizzate nell'inchiesta.»;



b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 13 mesi dal loro inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11. I produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare con la Commissione nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.

12. La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.»;

4) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

- a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 10;
- b) sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma;
- c) sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sussidi antisovvenzioni e il conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e
- d) l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.

I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.


L'importo del dazio compensativo provvisorio corrisponde all'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato.

Se la Commissione può concludere con chiarezza in via provvisoria, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione imporre il dazio provvisorio a tale importo, il dazio compensativo provvisorio è l'importo sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, qualora sia inferiore all'importo totale delle sovvenzioni compensabili.

I dazi provvisori non sono imposti entro un termine di tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 bis (periodo di comunicazione preventiva). La comunicazione di tali informazioni non pregiudica eventuali decisioni successive della Commissione.

Entro il 9 giugno 2020, la Commissione valuta se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 15, paragrafo 1. Si avvale, in particolare, dei dati raccolti sulla base dell'articolo 24, paragrafo 6, e di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 32 ter al fine di modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di un aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato.

La Commissione pubblica sul proprio sito web la sua intenzione di imporre dazi provvisori, comprese le informazioni sulle possibili aliquote del dazio, nello stesso momento in cui fornisce alle parti interessate le informazioni a norma dell'articolo 29 bis.»;



b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non è inferiore al 6 %.

1 ter. Nel determinare il prezzo indicativo deve essere debitamente rispecchiato l'effettivo costo di produzione dell'industria dell'Unione, che risulta da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Si deve altresì tenere conto dei costi futuri non contemplati dal paragrafo 1 bis del presente articolo, che risultano da tali accordi e convenzioni e che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»;

5) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali:

- a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; oppure
- b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, se il pregiudizio causato dalle sovvenzioni è in tal modo eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili.


Se la Commissione può concludere con chiarezza in via provvisoria, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'aumento dei prezzi in conformità di tali impegni ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, l'aumento in conformità di tali impegni deve essere inferiore all'importo delle sovvenzioni compensabili qualora un tale aumento sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.»;

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni, al fine di garantire ad altre parti la possibilità di presentare osservazioni.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale, che comprendono in particolare i principi e gli obblighi stabiliti negli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Agli esportatori e/o al paese d'origine e/o d'esportazione interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto sono esposti nella decisione definitiva.



4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso nel pieno rispetto dell'articolo 29, che possa essere comunicata alle parti interessate dell'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, prima di accettare una simile offerta, all'industria dell'Unione è data la possibilità di formulare osservazioni in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»;

6) all'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem. Tuttavia, nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, la soglia minima è il 2 % ad valorem.»;

7) all'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato.

Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»;

8) all'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma del presente articolo, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.»;

9) l'articolo 23 è così modificato:

a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.»;

b) al paragrafo 6, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.»;

10) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune della nozione di origine, definita nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e all'applicazione e alla riscossione di un dazio compensativo nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), possono essere adottate a norma del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;



b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. A partire dall'avvio di un'inchiesta, e dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione. La registrazione è disposta con regolamento della Commissione. Tale regolamento deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. La Commissione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 10, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti, registra le importazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 29 bis. Quando prende una decisione sulla registrazione, la Commissione analizza in particolare le informazioni raccolte basate sulla creazione dei codici della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) per il prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. Quando avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 10, la Commissione crea i codici TARIC corrispondenti al prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli Stati membri utilizzano tali codici TARIC al fine di riferire in merito alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'avvio della stessa. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata, decidere di fornirle riassunti non riservati delle informazioni sui volumi e sui valori di importazione aggregati dei prodotti interessati.»;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare documenti che forniscano orientamenti generali a possibili parti interessate sull'applicazione del presente regolamento, essa procede a consultazioni pubbliche in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, TUE. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio possono esprimere il proprio parere.»;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis


Piattaforma continentale di uno Stato membro o zona economica esclusiva

1. Un dazio compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto sovvenzionato trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma dell'Unclous, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio (strumento doganale). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

2. La Commissione impone i dazi di cui al paragrafo 1 unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale di cui al paragrafo 1 è operativo. La Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo con distinta pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*»;

12) all'articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell'Unione, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.



2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione. Tuttavia, per consentire la selezione di un campione rappresentativo, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro una settimana dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti.»

13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Informazioni nella fase provvisoria

1. I produttori, importatori ed esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché il paese d'origine e/o d'esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti tre settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo meramente informativo e il calcolo dettagliato dell'importo della sovvenzione compensativa e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla fornitura di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»

14) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori, sindacati e importatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura della procedura antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 15 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.»

15) sono inseriti gli articoli seguenti:


«Articolo 32 bis

Relazione

1. La Commissione, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 29, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento.

Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

La relazione comprende inoltre in che modo le norme sociali e ambientali sono state esaminate e prese in considerazione nelle inchieste. Tali norme includono quelle contenute negli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento, nonché nella legislazione nazionale equivalente del paese esportatore.



2. Entro il 9 giugno 2023 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 15, paragrafo 1, terzo e quarto comma, compresa una valutazione di tale applicazione. Tale riesame può essere eventualmente corredato di una proposta legislativa.

Articolo 32 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dall'8 giugno 2018 e può essere esercitato una sola volta.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) G.U. L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»

Articolo 3

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato I *bis* ai regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'avviso di apertura a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

L. PAVLOVA



ALLEGATO


«ALLEGATO I bis

CONVENZIONI DELL'ILO DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio, n. 29 (1930)
2. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)
3. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)
4. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)
5. Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)
6. Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e di professione, n. 111 (1958)
7. Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego, n. 138 (1973)
8. Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, n. 182 (1999)».

18CE1451LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-061) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 8 0 6 *

€ 10,00

